BOLLETTINO UFFICIALE

n. 15
dell' 8 aprile 2020

Anno LVII n. 15

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_15_1_DPR_1_422_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 marzo 2020, n. 422

Decreto di attribuzione della delega alla nomina dei Direttori di Esecuzione dei Contratti al Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
VISTO il Provvedimento n.1 dd. 06.10.2008 dei Soggetti Attuatori del Commissario delegato, conservato al prot. Commissario Atti/8 dd. 31.12.2008, con il quale l'ing. Enrico Razzini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto n. 17 del 20 aprile 2009 del Commissario Delegato di attribuzione delle funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO l'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente, per ogni appalto di forniture e servizi di incaricare un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate nel D. Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida n. 3 dell'Anac, oltre che quelle previste dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvalga del direttore dell'esecuzione del contratto, assumendo una stretta collaborazione tra le due figure;
RILEVATO che il quadro normativo vigente dispone che la nomina suddetta avvenga su proposta del responsabile unico del procedimento, ipotizzando un essenziale supporto istruttorio nella scelta del prefato direttore;
CONSIDERATO che è possibile escludere la sussistenza di ipotesi di conflitti d'interessi in caso di intervento del responsabile del procedimento in merito al provvedimento di nomina del direttore dell'e-

secuzione del contratto;
ATTESO che la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo, anche per gli appalti di importo inferiore ad euro 500.000,00, per consentire un'effettiva gestione e coordinamento del servizio nonché al fine di distribuire il carico di lavoro che, altrimenti, graverebbe eccessivamente in capo all'ing. Enrico Razzini già nominato Responsabile Unico del Procedimento di diversi appalti;
RITENUTO opportuno provvedere a delegare il citato potere di nomina dei Direttori di Esecuzione dei Contratti, posto dalla sopraccitata normativa in capo alla Stazione Appaltante, al Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini al fine di garantire la massima celerità in merito all'adozione dei relativi atti e, di conseguenza, all'esecuzione dei contratti d'appalto;

DECRETA

- di delegare l'ing. Enrico Razzini a provvedere alla nomina del Direttore di Esecuzione del Contratto e degli eventuali assistenti per ognuno dei contratti di fornitura e servizi di cui è Responsabile Unico del Procedimento anche se di importo inferiore ad euro 500.000,00.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

FEDRIGA

20_15_1_DPR_49_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2020, n. 049/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. "En.A.I.P. (Ente acli Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia", avente sede a Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0390/Pres. del 1° settembre 1986 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione "En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia", avente sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con propri decreti n. 0263/Pres. del 31 maggio 1990, n. 051/Pres. del 16 febbraio 1999, n. 0111/Pres. del 23 aprile 2003, n. 066/Pres. del 9 marzo 2004, n. 0352/Pres. dell'11 dicembre 2009; n. 0210/Pres. del 28 settembre 2010 e da ultimo con proprio decreto n. 024/Pres. del 21 febbraio 2013;
VISTA la domanda del 2 marzo 2020, pervenuta il 10 marzo 2020, con cui la Presidente della predetta associazione, che è iscritta al numero 71 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale, deliberata dal Consiglio generale nella seduta del 19 febbraio 2020;
VISTO il verbale della predetta seduta, a rogito dell'avv. Margherita Gottardo, notaio in Udine, rep. n. 8510, racc. n. 5905, registrato a Udine il 24 febbraio 2020 al n. 3754 Serie 1T;
RILEVATO che la modifica statutaria riguarda l'articolo 10 dello statuto associativo, relativo alla composizione dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti dell'ente, la cui disciplina è stata resa più conforme alle esigenze organizzative dell'associazione;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo articolo 10 dello statuto dell'associazione "En.A.I.P. (Ente ACLI Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia", avente sede a Trieste, deliberato dal Consiglio generale nella seduta del 19 febbraio 2020, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La modifica statutaria produce effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO
DELL'EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE)
FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE

CAPO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

L'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia è promosso dalla Presidenza regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia in ragione di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4, lettera b, del loro statuto, in base a quanto disposto dalla legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, dalla legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 in materia di formazione professionale, dalla legge 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione dell'occupazione all'art. 17 -, dalle loro modifiche e dalle altre norme del settore.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia - munito di personalità giuridica concessa con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.0390/Pres. del 1° settembre 1986 - non ha fini di lucro, opera nella regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia ha sede legale in Trieste, via dell'Istria n.57.

Art. 2

Possono associarsi all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e imprese che siano disposti ad aderire e a collaborare nella attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e va decisa dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può costituire, aderire ed associarsi ad enti, organizzazioni, associazioni, consorzi e società anche cooperativistiche, che si prefiggano scopi affini. La decisione è assunta dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 3

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia opera con riferimento ai principi ispiratori e alla elaborazione culturale delle ACLI, particolarmente per quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3 del loro statuto che le impegna nel campo educativo alla formazione integrale della persona e alla promozione civile e professionale; coerentemente, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti scopi:

- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori in genere, delle persone orientate al lavoro, delle persone emarginate e svantaggiate nel quadro di un sistema di formazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative e progetti connessi alle politiche del lavoro;
- la formazione e valorizzazione professionale delle forze di lavoro di tutti i settori delle attività produttive.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con gli altri servizi e settori specifici delle Acli, promuove e realizza in tutti i campi delle attività produttive, di servizio e professionali:
- offerta di servizi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età;
- interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione e valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti;
- iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
- interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed operativi;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali in genere;
formazione e aggiornamento del personale docente e non docente della scuola pubblica e privata, di ruolo e non di ruolo;
- formazione di particolari figure professionali, quali avvocati, notai, liberi professionisti in genere, inclusi quelli iscritti negli ordini professionali tipici ed atipici;
- collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori istituzionali;
- attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro della internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
- consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali, interventi e azioni orientati alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
- formazione e aggiornamento di persone operanti in gruppi ed associazioni di volontariato;
- formazione continua in ambito sanitario.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate, prevalentemente sotto la propria titolarità ovvero su delega dell'E.N.A.I.P. nazionale per quanto attiene alla realizzazione in ambito regionale delle azioni di carattere multiregionale e transnazionale di cui esso è titolare.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia contribuisce, sulla base delle attività svolte, alla elaborazione della proposta formativa, pedagogico-metodologica unitaria espressa dall'E.N.A.I.P. nazionale nell'ambito delle sue competenze.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può avvalersi della collaborazione dell'E.N.A.I.P. nazionale secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può delegare ad ogni scadenza contrattuale l'E.N.A.I.P. nazionale a rappresentarlo in sede di contrattazione nazionale dei rapporti di lavoro del personale.

CAPO II

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 5

Gli organi dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia sono:
- il Presidente;
- il Consiglio generale;
- il Direttore generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è il Presidente regionale pro-tempore delle Acli del Friuli-Venezia Giulia, ovvero altro componente della Presidenza regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia da essa designato.

Il Presidente, punto di riferimento della organizzazione promotrice, ha la rappresentanza legale dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti inerenti ai rapporti tra l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia e i suoi associati, le istituzioni ed i soggetti terzi. Convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Art. 7

Il Consiglio generale

E' il massimo organo deliberante dell'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia. Nominato per un quadriennio è composto dal Presidente e da altri sei componenti, dei quali due sono designati dalla Presidenza Regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia e uno da ciascuna delle Presidenze provinciali delle Acli della regione. Inoltre, fanno parte del Consiglio generale i rappresentanti degli eventuali associati in ragione di un rappresentante per ogni associato.

Il Consiglio generale ha validità anche se non tutte le componenti hanno designato i loro rappresentanti, purché siano stati indicati almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Ciascuna componente può cambiare il proprio rappresentante in Consiglio generale, dandone comunicazione al Presidente che porta la presa d'atto all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio generale.

Il Consiglio generale si riunisce di norma due volte l'anno, su convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

I suoi membri possono essere riconfermati.

E' di competenza del Consiglio generale nominare e revocare:
- il Vice Presidente, scelto all'interno del Consiglio generale;
- il Direttore generale;
- il Direttore amministrativo.

E' di competenza del Consiglio Generale la nomina del Collegio dei sindaci e del suo Presidente.

Spetta al Consiglio generale:

- fissare gli indirizzi programmatici ai quali deve improntarsi l'attività dell'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia;
- determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore generale e del Collegio dei Sindaci e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio generale;
- attribuire deleghe e procure speciali a soggetti diversi dal Direttore generale;
- approvare i regolamenti di organizzazione e funzionalità interna;
- deliberare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sul bilancio della gestione dell'anno precedente e sul conto di previsione della gestione futura, presentati dalla Giunta esecutiva;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni inerenti a modifiche statutarie sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

Partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto, il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed i componenti del Collegio sindacale.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 8

Il Direttore generale

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio generale e resta in carica quattro anni; il mandato è revocabile in qualsiasi momento e può essere riconfermato.

Il Direttore generale è responsabile della esecuzione dei deliberati della Giunta esecutiva; è responsabile della conduzione e del buon andamento gestionale dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia e delle sue sedi, riservando autonoma operatività, nell'ambito delle deleghe ricevute, al Direttore amministrativo in materia di gestione economica-finanziaria.

Firma gli atti che impegnano l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia nei confronti interni e dei terzi in ragione delle deleghe e delle procure di cui al successivo articolo 9.
Sovrintende alle delibere della Giunta esecutiva e adotta, in caso di necessità, decisioni di norma della Giunta stessa, salvo chiederne ratifica nella prima riunione utile.
Attribuisce incarichi e funzioni al personale dipendente e ai collaboratori esterni.

Art. 9

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è l'organo al quale compete la gestione dell'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia. E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore generale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
La Giunta esecutiva è investita dei poteri di ordinaria amministrazione; con apposita delibera essa provvede ad assegnare deleghe e procure permanenti al Direttore generale in materia di gestione organizzativa, economica, dei rapporti interni ed esterni e di firma degli atti.
La Giunta esecutiva adotta il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo, e li sottopone all'approvazione del Consiglio generale.
La Giunta esecutiva si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le riunioni sono valide se sono presenti almeno il Presidente e il Direttore generale.
Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo.

Art. 10

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Al Collegio dei sindaci spetta il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi oltre a due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti all’apposito registro. I restanti membri effettivi e supplenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti e/o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Il collegio predispone e presenta al consiglio generale la relazione annuale sul bilancio consuntivo e su quello preventivo dell’Enaip Friuli Venezia Giulia.
Il collegio dei sindaci dura in carica quattro anni ed è nominato dal Consiglio Generale che ne nomina anche il suo presidente. I componenti del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza facoltà di voto. Alla scadenza del mandato i medesimi possono essere riconfermati.
La revisione legale dei conti, può essere attivata anche su base volontaria, oltre che nei casi previsti dalla legge ed è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’Enaip Friuli Venezia Giulia, allorquando non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata anche dal collegio sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale, oltre che scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e/o

tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, devono essere abilitati revisori legali ed iscritti nell'apposito registro.

CAPO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 11

Il patrimonio dell'En.A.I.P. Friuli -Venezia Giulia è costituito:
- dalle attività patrimoniali risultanti dall'attuale bilancio;
- dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati nel punto precedente fino a quando non siano utilizzate per soli fini statutari.

Art. 12

Le entrate sono costituite principalmente:
- dalle quote associative;
- dalle somme, a qualsiasi titolo, destinate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione europea per la gestione delle attività previste dal presente statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- da eventuali lasciti e donazioni;
- da altre sovvenzioni e da finanziamenti, a qualsiasi titolo, concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati;
- dalle quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati
- dai proventi derivanti da commesse affidate da soggetti pubblici e privati.

Art. 13

Le disponibilità dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia derivanti da avanzi di bilancio devono essere investite esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
E' in ogni caso vietata durante la vita dell'Ente la distribuzione in qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale agli amministratori, associati, partecipanti, collaboratori o dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 14

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.
I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta del Consiglio generale chiamato ad approvarli. Il bilancio dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è disponibile a chiunque ne faccia richiesta ed è inviato annualmente agli Organi Regionali competenti.

Art. 15

Visti i primari interessi dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, il medesimo assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata ai componenti il Consiglio generale, della Giunta esecutiva, del Direttore generale e del Direttore amministrativo, in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle proprie mansioni secondo il disposto dell'Art. 11, comma 6° del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa

nel momento in cui l'autore della violazione avesse agito in danno all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

CAPO IV
SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE
DELL'EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 16

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento o liquidazione dell'Ente il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente non commerciale che svolga, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, una analoga attività istituzionale ispirata ai principi ispiratori delle ACLI del Friuli - Venezia Giulia, e che dalle stesse sia stato fondato.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_15_1_DPR_50_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2020, n. 050/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Associazione “Centro formazione agricola permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (Ce.F.A.P.)”, avente sede a Codroipo (UD). Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 092/Pres. dell’8 febbraio 1979 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell’associazione “Famiglie Rurali del Friuli Venezia Giulia”, avente sede a Codroipo (UD), e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto n. 0230/Pres. del 28 maggio 1990, con il quale l’associazione ha acquistato la nuova denominazione di “Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (Ce.F.A.P.), con proprio decreto n. 0442/Pres. del 12 dicembre 2003, con proprio decreto n. 0353/Pres. dell’11 dicembre 2009 e da ultimo con proprio decreto n. 025/Pres. del 20 febbraio 2013;
VISTA la domanda del 26 febbraio 2020, pervenuta il 10 marzo 2020, con cui il Presidente della citata associazione, iscritta al n. 88 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione della modifica statutaria deliberata dal Consiglio generale nella seduta del 19 febbraio 2020;
VISTO il verbale della predetta seduta, a rogito dell’avv. Margherita Gottardo, notaio in Udine, rep. n. 8509, racc. n. 5904, registrato a Udine il 24 febbraio 2020 al n. 3723 Serie 1T;
RILEVATO che la modifica statutaria riguarda il solo profilo dell’estensione della durata dell’associazione, originariamente fissata al 31 dicembre 2020, alla nuova data del 31 dicembre 2050 fissata ora dell’articolo 1, ultimo comma, dello statuto associativo;
RICONOSCIUTA quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata la modifica dell’articolo 1 dello statuto dell’associazione “Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (Ce.F.A.P.), avente sede a Codroipo (UD), deliberata dal Consiglio generale nella seduta del 19 febbraio 2020.
2. La modifica dello statuto, il cui testo integrale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO
DEL "CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE" – CODROIPO (UD)

CAPO I

Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1

Il Ce.F.A.P. (Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente) è promosso da:
- l'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Friuli Venezia Giulia;
- la Federazione Regionale Coldiretti del Friuli Venezia Giulia;
- la Federazione Regionale Unioni Agricoltori del Friuli Venezia Giulia;
- la Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia.

Il Ce.F.A.P. - munito di personalità giuridica concessa con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 092/Pres. dell'8 febbraio 1979 e registrato dalla Corte dei conti di Trieste in data 28 febbraio 1979 - non ha fini di lucro, opera nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale. Il Ce.F.A.P. - munito di personalità giuridica concessa con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 092/Pres. del giorno 8 febbraio 1979 e registrato dalla Corte dei conti di Trieste in data 28 febbraio 1979 - non ha fini di lucro, opera nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale.

Il Ce.F.A.P. ha sede legale in Codroipo.

L'Associazione potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dagli associati.

L'associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 2

Il Ce.F.A.P. opera con riferimento ai principi ispiratori e nel rispetto dei valori della famiglia e della civiltà contadina con riferimento prioritario ai settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e della valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e della sua valenza professionale e culturale; coerentemente, il Ce.F.A.P. persegue i seguenti scopi:
- la formazione e valorizzazione professionale delle forze lavoro dei settori delle attività produttive con priorità a quelli dell'agricoltura, dell'ambiente e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori in genere, delle persone orientate al lavoro, delle persone emarginate e svantaggiate nel quadro di un sistema di formazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative e progetti connessi alle politiche del lavoro e alla creazione di impresa.

Art. 3

Possono associarsi al Ce.F.A.P., persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti in genere, istituzioni che siano disposti ad aderire e a collaborare nella attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto senza obbligo di motivazione di un eventuale rigetto.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e va decisa dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Ce.F.A.P. può costituire, aderire ed associarsi ad enti, organizzazioni, società, associazioni e consorzi che si prefiggano scopi affini.
La decisione è assunta dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi suddetti il Ce.F.A.P., promuove e realizza prevalentemente nei settori sopraccitati e con particolare riguardo alla multifunzionalità:
- offerta di servizi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età;
- interventi di formazione, tutoraggio, supporto agli imprenditori e dei processi di creazione e di consolidamento d'impresa;
- interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione e valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti;
- iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
- interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche relative all'agricoltura, all'ambiente, alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed operativi, anche del sistema scolastico e dell'istruzione;
- formazione ed aggiornamento rivolto ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
- collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori istituzionali;
- attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro della internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
- consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali, interventi e azioni orientate alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
- formazione e aggiornamento di persone operanti in gruppi ed associazioni di volontariato;
- stages, tirocini, esperienze di alternanza formazione-lavoro.

Il Ce.F.A.P. programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate prevalentemente sotto la propria titolarità ovvero su delega o in partenariato con l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

Capo II

Organi e loro funzionamento

Art. 5

Gli organi del Ce.F.A.P. sono:

- il Consiglio generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 6

Il Consiglio generale

E' il massimo organo deliberante del Ce.F.A.P. ed è composto da tutti gli associati o dai legali rappresentanti degli associati o loro delegati.
Il Consiglio generale si riunisce di norma una volta l'anno.
E' di competenza del Consiglio generale la nomina della Giunta esecutiva, del Collegio dei sindaci e del suo Presidente.
Spetta al Consiglio generale:
fissare gli indirizzi programmatici ai quali deve improntarsi l'attività del Ce.F.A.P.;
deliberare sull'ingresso di nuovi associati definendo le relative quote associative;
determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore generale e del Collegio dei Sindaci e il gettone di presenza dei componenti della Giunta esecutiva;
approvare i regolamenti di organizzazione e funzionalità interna;
deliberare - entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sul bilancio della gestione dell'anno precedente e sul conto di previsione della gestione futura - presentati dalla Giunta esecutiva;
deliberare sulle modifiche dello statuto;
deliberare sullo scioglimento del Ce.F.A.P.;
deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario;
deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali del Ce.F.A.P.;
deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni.
Le riunioni del Consiglio generale sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni inerenti a modifiche statutarie sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.
Partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto, il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed i componenti del Collegio sindacale.

Art. 7

La Giunta esecutiva

E' l'organo al quale compete la gestione del Ce.F.A.P.
E' composto da sei membri nominati dal Consiglio generale.
Tre di questi saranno scelti in una rosa di sei nomi indicati dal socio fondatore En.A.I.P. e tre dalle organizzazioni regionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative.
La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
La Giunta esecutiva è investita dei poteri di ordinaria amministrazione.
Spetta alla Giunta esecutiva nominare:
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Direttore generale;
- il Direttore amministrativo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Con apposita delibera essa provvede ad assegnare deleghe e procure, anche permanenti in materia di gestione organizzativa, economica, dei rapporti interni ed esterni e di firma degli atti.
La Giunta esecutiva adotta il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo, e li sottopone all'approvazione del Consiglio generale.
La Giunta esecutiva si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.
A parità di voto prevale il voto del Presidente.
Partecipano alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore generale e il Direttore amministrativo ed i sindaci.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente del Ce.F.A.P. viene nominato a maggioranza dalla Giunta esecutiva.
Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti inerenti ai rapporti tra il Ce.F.A.P. e i suoi associati, le istituzioni ed i soggetti terzi. Convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Art. 9

Collegio dei Sindaci

Al Collegio dei sindaci spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Ce.F.A.P.
Il Collegio predispone e presenta al Consiglio generale la relazione annuale sul bilancio consuntivo del Ce.F.A.P. per le relative delibere. Deve, inoltre:
- accertare la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;
- accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza di titoli di proprietà.
Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio generale.
Alla scadenza del mandato i medesimi possono essere riconfermati.
Il Presidente del Collegio dei sindaci è nominato dal Consiglio generale.
I componenti del Collegio dei sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto.

Capo III

Ordinamento finanziario

Art. 10

Il patrimonio del Ce.F.A.P. è costituito:
- dalle attività patrimoniali risultanti dall'attuale bilancio;
- dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono al Ce.F.A.P.;
- dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- dalle erogazioni degli associati accantonate a riserva;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati nel punto precedente fino a quando non siano utilizzate per soli fini statutari.

Art. 11

Le entrate sono costituite principalmente:
- dalle quote associative;
- dalle somme, a qualsiasi titolo, destinate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione europea per la gestione delle attività previste dal presente statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- da eventuali contributi, lasciti e donazioni;
- da altre sovvenzioni e da finanziamenti, a qualsiasi titolo, concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati;
- dalle quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati;
- dai proventi derivanti da commesse affidate da soggetti pubblici e privati.

Art. 12

Le disponibilità del Ce.F.A.P. derivanti da avanzi di bilancio devono essere investite esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

E' in ogni caso vietata durante la vita dell'Ente la distribuzione in qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale agli amministratori, associati, partecipanti, collaboratori o dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 13

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta del Consiglio generale chiamato ad approvarli. Il bilancio del Ce.F.A.P. è disponibile a chiunque ne faccia richiesta ed è inviato annualmente agli Organi Regionali competenti.

Art. 14

Visti i primari interessi del Ce.F.A.P., il medesimo assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata ai componenti il Consiglio generale, della Giunta esecutiva, del Direttore generale e del Direttore amministrativo, in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle proprie mansioni secondo il disposto dell'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa nel momento in cui l'autore della violazione avesse agito in danno del Ce.F.A.P..

Capo IV

Scioglimento o liquidazione del Ce.F.A.P.

Art. 15

Il Ce.F.A.P. può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Ente il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_15_1_DPR_51_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2020, n. 051/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015, n. 0179/Pres.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

RICHIAMATE le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 815 del 13 maggio 2016 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

DATO ATTO che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

VISTO l'articolo 8, comma 40 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" il quale prevede che "Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari";

PRESO ATTO che il successivo comma 41, prevede che "Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria";

VISTO il proprio decreto 1 settembre 2015 n. 0179/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)";

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015 n. 0179/PRES." e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 28 febbraio 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015 n. 0179/PRES." nel testo allegato che costituisce parte in-

tegrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2015 n. 0179/PRES.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 01 settembre 2015 n. 179/Pres.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Regione 179/2015 la parola: <<officiali>> è sostituita dalle parole: <<alimurgiche, intendendosi con tale termine le erbe di tradizionale uso alimentare,>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 179/2015 è sostituito dal seguente:

<< 6. La vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 può avvenire sia direttamente presso la propria azienda, sia in occasione di fiere o mercati, in ambito locale. Il produttore primario può, altresì, fornire i prodotti di cui all'articolo 1 a dettaglianti locali o ad esercizi di somministrazione, in ambito locale, purché tale fornitura sia limitata al 30 per cento della sua produzione annuale.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 3 decreto del Presidente della Regione 179/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera j) la parola: <<millecinquecento>> è sostituita dalla parola: <<tremila>>;
b) alla lettera k) 5 la parola: <<cinquemila>> è sostituita dalla parola: <<ottomilacinquecento>>;
c) alla lettera s) la parola: <<officinali>> è sostituita dalla parola: <<alimurgiche>>;
d) alla lettera t) le parole: <<t) integratore alimentare a base di piante officinali: prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalità salutistiche, ma privo delle finalità proprie dei medicinali;>> sono soppresse;
e) alla lettera x) del decreto del Presidente della Regione 179/2015 le parole: <<non superiore a 500 Kg>> sono sostituite dalle parole: <<non superiore a 3000 Kg>>;
f) alla lettera y) del decreto del Presidente della Regione 179/2015 le parole: <<non superiore a 500 Kg>> sono sostituite dalle parole: <<non superiore a 3000 Kg>>.

art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 179/2015 la parola: <<registrazione >> è sostituita dalla parola <<adesione>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Nel comma 9 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 179/2015 la parola: <<millecinquecento>> è sostituita dalla parola <<tremila>>.

2. Nel comma 10 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 179/2015 la parola: <<cinquemila>> è sostituita dalla parola <<ottomilacinquecento>>.

art. 7 modifiche all'allegato B al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Nel paragrafo 1 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 179/2015 la parola: <<millecinquecento>> è sostituita dalla parola <<tremila>>.

2. Nel paragrafo 8 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 179/2015 le parole: <<più di 100 capi avicunicoli>> sono sostituite dalle parole <<più di 200 capi avicunicoli>>.

art. 8 modifiche all'allegato E al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Nel paragrafo 4, lettera a) dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione 179/2015 le parole: <<per almeno 45 giorni>> sono soppresse.
2. Nel paragrafo 4, lettera b) dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione 179/2015 la parola: <<officinali>> è sostituita dalla parola: <<alimurgiche>>.

art. 9 modifiche all'allegato F al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Il capitolo 3 dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 179/2015 è sostituito dal seguente: <<3. Destinazione del Prodotto finito.
I prodotti PPL ERBE FVG, debitamente etichettati secondo norma vigente, devono essere immessi sul mercato nel rispetto della normativa PPL Friuli Venezia Giulia come prodotti finiti (singoli, miscele e estratti) soltanto se preparati e confezionati per il consumo, debitamente ed evidentemente etichettati come all'art. 13, oppure possono essere impiegati anche quali ingredienti anche di altre preparazioni in FVG e cedute ad altri, solo come prodotto fresco o essiccato>>.
2. La tabella A dell'allegato F al decreto del Presidente della Regione 179/2015 è sostituita dalla Tabella A come modificata dall' Allegato C al presente regolamento.

art. 10 modifiche all'allegato G al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. Nel paragrafo 2, lettera b) dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione 179/2015 le parole: <<massimo 500 kg/anno di prodotto finito>> sono sostituite dalle parole: <<massimo 3000 Kg/anno di prodotto finito>>.
2. Nel paragrafo 2, lettera c) dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione 179/2015 le parole: <<massimo 500 kg/anno di prodotto finito>> sono sostituite dalle parole: <<massimo 3000 Kg/anno di prodotto finito>>.
3. Dopo il paragrafo 4 dell'allegato G al decreto del Presidente della Regione 179/2015 sono inseriti i seguenti paragrafi:
<<4.bis. E' ammessa la possibilità di congelare e confezionare, anche sottovuoto, il prodotto finito.
Il prodotto finito viene congelato secondo i seguenti passaggi:
a) Congelamento: l'abbattimento della temperatura fino al raggiungimento della temperatura di -12°C, o inferiore, deve avvenire nel minor tempo possibile con adeguata attrezzatura;
b) Confezionamento: il prodotto deve essere confezionato prima o dopo il congelamento;
c) Stoccaggio e vendita: per tutto il periodo di stoccaggio, fino al momento della vendita, deve essere mantenuta la catena del freddo.
4.ter. L'imprenditore agricolo è tenuto ad adottare e compilare debitamente il manuale di Buone Pratiche di Lavorazione, a norma dell'articolo 14, comma 3. Con riferimento alle buone pratiche di produzione di PPL lumache per quanto non espressamente riportato nel manuale su richiamato si fa riferimento al manuale di corretta prassi operativa in materia di elicicoltura, valutato conforme alle disposizioni del Regolamento CE 852/2004 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana>>.

art. 11 sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. L’allegato H al decreto del Presidente della Regione 179/2015 è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

art. 12 sostituzione all’allegato I al decreto del Presidente della Regione 179/2015

1. L’allegato I al decreto del Presidente della Regione 179/2015 è sostituito dall’allegato B al presente regolamento

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(rif. art. 11)

Sostituzione dell'allegato H al decreto del Presidente della Regione 179/2015.

ALLEGATO H)
(in riferimento all'art. 5 comma 1)

BOLLO
euro 16,00

DOMANDA DI ADESIONE
alle Piccole Produzioni Locali (PPL)

All'Azienda Sanitaria n. ___________________________

Via ____________________________ n. ____________

e, p.c.,

al Comune di ____

Il sottoscritto ____

legale rappresentante della ditta: ____

Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale___________________________________

con sede legale in ____

telefono: ____________________________ fax: ____

indirizzo e-mail: ____

CHIEDE

per il **proprio impianto sito in** :
____
____
____

L'adesione al progetto PPL, per lo svolgimento della seguente attività:

____
____
____
____
____
____

DATI ATTIVITA'

❑ **Lavorazione prodotti a base di carne**

- specie animale ___________________
- n. animali allevati all'anno: ________________
- n. animali che si intendono macellare all'anno ai fini della trasformazione in PPL: __________

❑ **Macellazione e vendita di carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) - da 3001 fino a un max di 8500 capi/anno**

❑ **Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) – max 3000 capi/anno**

❑ **Macellazione di carni avicole di cui all'art. 3, comma 1, lettera j), – max 3000 capi/anno**

n. di volatili da cortile allevati all'anno: ______________________

- specie di volatili da cortile allevati: _______________________
- n. volatili da cortile che si intendono macellare all'anno per la vendita: _________________
- n. di conigli allevati all'anno: ______________
- n. di conigli che si intendono macellare all'anno per la vendita: ___________________

❑ **Miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele di cui all'art. 3, comma 1, lettera n)**

❑ **Pane e prodotti da forno di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)**

❑ **Conserve alimentari vegetali di cui all'art. 3, comma 1, lettera q)**

❑ **Vegetali/Erbe PPL di cui all'art. 3, comma 1, lettera r)**

❑ **Lumache vive di cui all'art. 3, comma 1, lettera w)**

❑ **Conserve di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera x)**

❑ **Sughi di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera y)**

Allega la documentazione di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento

Data______________ **Firma** __________________________

Allegato B
(rif. art. 12)

Sostituzione dell'allegato I al decreto del Presidente della Regione 179/2015.

ALLEGATO I)
(in riferimento all'art. 5 comma 3)

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Piccole Produzioni Locali (PPL)

Il/ I sottoscritto/i____in qualità di____ dell'AAS n. ________________________________, in seguito alla comunicazione di adesione per la produzione di piccole produzioni locali presentata dalla ditta sotto riportata in data __________________ , protocollata in data ____________________, con il n. __________________

DICHIARA

di aver effettuato, in data __________________, sopralluogo presso l'Azienda: ____
sita nel Comune di ____, prov: (_______)
via ____ n. ________
codice fiscale /P.IVA____
di cui risulta |__| titolare |__| legale responsabile
il sig. ____ nato a ____________________ il _______________________, residente a ___________________________________prov: (_____)
via ____ n. ______,
codice fiscale ____

accertando che sono disponibili locali destinati a:

❑ Lavorazione prodotti a base di carne

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) - da 3001 fino a un max di 8500 capi/anno

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) – max 3000 capi/anno

❑ Macellazione e vendita di carni avicole di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) – max 3000 capi/anno

❑ Miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele di cui all'art. 3, comma 1, lettera n)

❑ Pane e prodotti da forno di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)

❑ Conserve alimentari vegetali di cui all'art. 3, comma 1, lettera q)

❑ Vegetali/Erbe PPL di cui all'art. 3, comma 1, lettera r)

❑ Lumache vive di cui all'art. 3, comma 1, lettera w)

❑ Conserve di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera x)

❑ Sughi di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera y)

ESPRIME il seguente giudizio:

❑ **FAVOREVOLE** in quanto la struttura **risponde** ai requisiti igienico - sanitari e strutturali previsti per attività di *(segnare le voci che interessano)*:

❑ Lavorazione prodotti a base di carne

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) - da 3001 fino a un max di 8500 capi/anno

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) – max 3000 capi/anno

❑ Macellazione e vendita di carni avicole di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) – max 3000 capi/anno

❑ Miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele di cui all'art. 3, comma 1, lettera n)

❑ Pane e prodotti da forno di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)

❑ Conserve alimentari vegetali di cui all'art. 3, comma 1, lettera q)

❑ Vegetali/Erbe PPL di cui all'art. 3, comma 1, lettera r)

❑ Lumache vive di cui all'art. 3, comma 1, lettera w)

❑ Conserve di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera x)

❑ Sughi di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera y)

❑ **NON FAVOREVOLE** in quanto la struttura **non risponde** ai requisiti igienico - sanitari e strutturali previsti per:

❑ Lavorazione prodotti a base di carne

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) - da 3001 fino a un max di 8500 capi/anno

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. k) – max 3000 capi/anno

❑ Macellazione e vendita di carni avicole di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) – max 3000 capi/anno

❑ Miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele di cui all'art. 3, comma 1, lettera n)

❑ Pane e prodotti da forno di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)

❑ Conserve alimentari vegetali di cui all'art. 3, comma 1, lettera q)

❑ Vegetali/Erbe PPL di cui all'art. 3, comma 1, lettera r)

❑ Lumache vive di cui all'art. 3, comma 1, lettera w)

❑ Conserve di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera x)

❑ Sughi di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera y)

❑ **CONDIZIONATO** all'adeguamento ed alla rimozione delle carenze riscontrate entro i termini stabiliti (**specificare e comunicare al richiedente la registrazione le carenze da rimuovere ed i termini entro cui provvedere all'adeguamento**), per attività di *(segnare le voci che interessano)*:

❑ Lavorazione prodotti a base di carne

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. K) - da 3001 fino a un max di 8500 capi/anno

❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. K) – max 3000 capi/anno

❑ Macellazione e vendita di carni avicole di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) – max 3000 capi/anno

❑ Miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele di cui all'art. 3, comma 1, lettera n)

❑ Pane e prodotti da forno di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)

❑ Conserve alimentari vegetali di cui all'art. 3, comma 1, lettera q)

❑ Vegetali/Erbe PPL di cui all'art. 3, comma 1, lettera r)

❑ Lumache vive di cui all'art. 3, comma 1, lettera w)
❑ Conserve di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera x)
❑ Sughi di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera y)

Deve essere compilata una relazione tecnico – descrittiva per ogni locale secondo le seguenti indicazioni:

DESCRIZIONE GENERALE DEL LOCALE destinato a:

❑ Lavorazione prodotti a base di carne
❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. K) - da 3001 fino a un max di 8500 capi/anno
❑ Macellazione e vendita carni cunicole di cui all' art. 3, comma 1, lett. K) – max 3000 capi/anno
❑ Macellazione e vendita di carni avicole di cui all'art. 3, comma 1, lettera j) – max 3000 capi/anno
❑ Miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele di cui all'art. 3, comma 1, lettera n)
❑ Pane e prodotti da forno di cui all'art. 3, comma 1, lettera p)
❑ Conserve alimentari vegetali di cui all'art. 3, comma 1, lettera q)
❑ Vegetali/Erbe PPL di cui all'art. 3, comma 1, lettera r)
❑ Lumache vive di cui all'art. 3, comma 1, lettera w)
❑ Conserve di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera x)
❑ Sughi di lumache di cui all'art. 3, comma 1, lettera y)

DATI DELL'AZIENDA:		
	SI	NO
Tipologia di animali allevati: |__|suini |__|conigli |__|polli |__|tacchini |__|anatre |__|oche |__|faraone |__|…………………....		
Tipologia di alimento prodotto: elenco |__|prodotti a base di carne………………………………………………… |__|carni avicole e cunicole……………………………………………… |__|miele e prodotti dell'alveare……………………………………… |__|pane e prodotti da forno……………………………………………… |__|conserve alimentari vegetali…… |__|prodotti alimentari vegetali PPL erbe FVG…… |__| lumache vive |__|conserve di lumache |__| sughi di lumache………………		
Superficie del locale di lavorazione mq.		
Superficie del locale di macellazione mq.		
Altezza m.		
Adeguata separazione dall'allevamento		

Adeguata distanza da concimaie/vasche liquami		
Annesso all'abitazione del produttore primario		
Dimensioni del locale sufficienti all'uso esclusivo di macellazione fino ad un massimo di 100 capi per specie alla settimana		
Direttamente accessibile dall'esterno		
Porte di accesso diretto dall'esterno n.		
Pavimento in cemento		
Pavimento piastrellato		
Pavimento in altro materiale – specificare :		
Presenza di pozzetto sifonato per evacuazione acque di scarico		
Pareti piastrellate		
Pareti rivestite di materiale lavabile		
Soffitto facilmente lavabile e disinfettabile, anche in legno verniciato		
Finestre apribili, munite di retine anti-mosche		
Lavabo riservato al lavaggio delle mani, fornito di acqua calda e fredda, con rubinetteria non azionabile a mano o gomito e dotato di distributore di sapone e asciugamani a perdere		
Lavello fornito di acqua calda e fredda per il lavaggio delle attrezzature		
Tavoli da lavoro n.		
Tavolo per impasto carni suine		
Contenitore per raccolta del sangue		
Contenitore con coperchio per raccolta di sottoprodotti della macellazione		
Impianto frigorifero idoneamente identificato, per deposito di sottoprodotti della macellazione		
Idonea attrezzatura per la macellazione (coltelli, contenitori, ganciere, ...)		
Storditore		
Tavoli per effettuare separatamente le operazioni di spiumatura ed eviscerazione		
Griglia / scaffalatura per l'asciugatura delle carni		
Armadio riservato al deposito di materiali di pulizia		
Armadio per i vestiti da lavoro		
Frigorifero per l'esclusiva conservazione di carni di pollame e conigli, in grado di mantenere la temperatura di +4°C		
Locale stagionatura annesso al locale lavorazione		
Locale stagionatura non annesso al locale di lavorazione		
Reparto separato per vendita delle carni, all'interno del locale di macellazione		
Vendita in locale riservato, separato di locale di lavorazione o macellazione		
Banco frigorifero di esposizione delle carni in vendita		
Impianto areazione per allontanamento fumi, vapori ecc.		
altro :		

altro : ……		

ADEGUAMENTI RICHIESTI	Termine per esecuzione degli adeguamenti

Data FIRMA

___________ _________________________

Allegato C
(rif. art. 9)

Modifiche alla Tabella A dell'Allegato F al decreto del Presidente della Regione 179/2015.

ALLEGATO F

Tabella A: classificazione del materiale botanico ed individuazione di quello di uso alimentare o assimilato a tale

Nome scientifico	Nome volgare	Parte impiegata	destinate alla vendita come	
			singole	anche miscele secondo tabella B
Achillea millefolium L.	Millefoglio	Fiori -Parte aerea	si	si
Agrimonia eupatoria	Agrimonia	Foglie-Parte aerea -Sommità	si	si
Alchemilla vulgaris L.	Alchemilla	Foglie – Parte aerea	si	si
Althaea officinalis L.	Altea	Fiori-Foglie-Radici	si	si
Anethum graveolens L.	Aneto	Frutti – Foglie	si	si
Angelica archangelica L.	Angelica	Frutti -Foglie -Parte aerea –Radici	si	si
Artemisia dracunculus L.	Dragoncello	Parte aerea	si	si
Calendula officinalis L.	Calendula	Fiori	si	si
Carum carvi L.	Carvi, Cumino dei prati	Frutti	si	si
Centaurea cyanus L.	Fiordaliso	Fiori	si	si
Centaurium erythraea Rafn	Centaurio maggiore	Parte aerea	si	si
Chamaemelum nobile All.	Camomilla romana	Fiori	si	si
Cichorium intybus L.	Cicoria	Parte aerea	si	si
Coriandrum sativum L.	Coriandolo	Frutti -Foglie	si	si
Crocus sativus	Zafferano	Fiori	si	no
Cydonia oblonga Mill.	Melo cotogno	Frutti	si	si
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio	Frutti	si	si
Fragraria vesca L.	Fragolina	Foglie -Frutti	si	si
Hieracium pilosella L.	Pilosella	Parte aerea fiorita	si	si
Hyssopus officinalis L.	Issopo	Parte aerea	si	si
Laurus nobilis L.	Alloro	Foglie	si	si
Lavandula angustifolia Mill.	Mill. Lavanda	Fiori -Olio -Sommità	si	si
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.	Lavandino	Fiori -Olio -Sommità	si	si
Lippia triphylla Kuntze	Erba Luigia	Foglie	si	si
Malus domestica Borkh.	Melo	Frutti -Fiori	si	si
Malva sp. pl.	Malva	Fiori -Foglie	si	si
Marrubium vulgare L.	Marrubio	Foglie-Sommità	si	si

Matricaria chamomilla L.	Camomilla	Fiori	si	si
Melissa officinalis L.	Melissa	Foglie	si	si
Mentha x piperita L.	Menta piperita	Foglie	si	si
Monarda didyma L.	Monarda	Fiori	si	si
Nepeta cataria L. ssp. citriodora	Erba gatta	Fiori-Parte aerea	si	si
Oenothera biennis L.	Enotera	Fiori	si	si
Origanum majorana L.	Maggiorana	Fiori -Foglie -Olio	si	si
Origanum vulgare L.	Origano	Foglie -Fiori -Parte aerea	si	si
Pimpinella anisum L.	Anice	Frutti	si	si
Pinus mugo Turra	Mugo	Gemme	si	si
Plantago lanceolata L.	Piantaggine lanceolata	Parte aerea	si	si
Prunus armeniaca L.	Albicocco	Frutti	si	si
Prunus avium L.	Ciliegio	Frutti	si	si
Prunus domestica L.	Susino	Frutti	si	si
Ribes nigrum L.	Ribes nero	Foglie -Frutti -gemme	si	si
Rosa canina L.	Rosa canina	Frutti	si	si
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino Foglie-Olio	Foglie-Olio	si	si
Rubus fruticosus L. s.l.	Rovo	Foglie -Frutti	si	si
Rubus idaeus L.	Lampone	Foglie	si	si
Salvia officinalis L.	Salvia	Foglie-Olio	si	si
Satureja hortensis L.	Santoreggia	Foglie -Fiori	si	si
Satureja montana L.	Santoreggia perenne	Foglie -Fiori	si	si
Solidago virgaurea L.	Verga d'oro	Fiori	si	si
Taraxacum officinale aggr.	Tarassaco	Parte aerea e radici	si	si
Thymus vulgaris L.	Timo	Foglie -Fiori	si	si
Tilia sp.pl.	Tiglio	Fiori	si	si
Urtica dioica L.	Ortica	Foglie -Parte aerea -Radici	si	si
Vaccinium myrtillus L.	Mirtillo nero	Foglie -Frutti	si	si
Verbascum phlomoides L.	Tasso barbasso	Fiori -Foglie	si	si
Verbascum thapsus L.	Tasso barbasso maggiore	Fiori -Foglie	si	si
Artemisia genipi Weber	Genepì	Parte aerea	si	no
Artemisia umbelliformis Lam.	Genepì nero	Parte aerea	si	no
Cnicus benedictus L.	Cardo benedetto	Parte aerea	si	no
Crataegus sp. pl.	Biancospino	Fiori -Foglie	si	no
Filipendula ulmaria Maxim.	Olmaria	Parte aerea -Radici	si	no
Gentiana lutea L.	Genziana maggiore	Radici	si	no
Primula veris L.	Primula officinale	Fiori-Radici	si	no
Salvia sclarea L.	Sclarea	Fiori-Foglie-Olio	si	no
Silybum marianum Gaertn.	Cardo mariano	Frutti	si	no
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina	Foglie	si	si
Arctium lappa L.	Bardana	Radici -Foglie	si	si
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Cren	Radici	si	si
Chenopodium bonushenricus L.	Buon-enrico	Foglie	si	si
Cicerbita alpina Wallr.	Radicchio dell'orso	Germogli	si	si
Cornus mas L.	Corniolo	Frutti	si	si
Humulus lupulus L.	Luppolo	Germogli	si	si
Nasturtium officinale R. Br.	Crescione	Foglie	si	si
Sambucus nigra L.	Sambuco	Fiori -Frutti	si	si
Silene vulgaris Garke	Silene	Germogli	si	si

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20_15_1_DPR_52_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2020, n. 052/Pres.

LR 42/1996, art. 18, comma 4. Modifica dell'articolo 6 del Regolamento della Riserva naturale regionale foci dell'Isonzo, allegato parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente della Regione n. 405/Pres./2003.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
VISTO il proprio decreto 6 novembre 2003, n. 0405/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo";
CONSIDERATA la nota prot. AGFOR-GEN-2019-0068325-A del 26 settembre 2019, con cui l'Organo gestore della Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo chiede di modificare l'articolo 6 (Gestione della Fauna selvatica) del regolamento suddetto, prevedendo l'inserimento del comma 4 bis, concernente la facoltà di prevedere le modalità di prelievo della specie cinghiale e delle specie alloctone;
CONSIDERATO il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di data 16 ottobre 2019 riformulato con prescrizioni;
RITENUTO di non integrare la proposta di modifica del regolamento sopra richiamato con quanto suggerito dal CTS, in quanto l'indicazione, seppur ritenuta tecnicamente valida, non è prevista dall'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996;
CONSIDERATA la nota AGFOR-GEN-2020-0006500-A del 30 gennaio 2020 con cui il suddetto Organo gestore ha trasmesso alla Regione la propria deliberazione n. 22 del 27 gennaio 2020 avente ad oggetto, fra l'altro, la presa d'atto della proposta di modifica in argomento;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica, ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della legge regionale 42/1996, dell'articolo 6 del Regolamento della Riserva Naturale Regionale Foci dell'Isonzo, allegato parte integrante e sostanziale del proprio decreto n. 0405/Pres./2003 inserendo, dopo il comma 4, il comma 4 bis come di seguito indicato:
<<4 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico di cui all'art. 36, c.2. della legge regionale 42/96, l'Organo gestore è autorizzato a disporre, limitatamente alla specie Cinghiale (sus scrofa) e alle specie alloctone, i prelievi di cui al comma 4, necessari a ricomporre squilibri ecologici.>>;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 20 marzo 2020;

DECRETA

1. All'articolo 6 del Regolamento della Riserva Naturale Regionale Foci dell'Isonzo, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 42/1996, allegato parte integrante e sostanziale del proprio decreto 6 novembre 2003, n. 0405/Pres., dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico di cui all'art. 36, c.2. della legge regionale 42/96, l'Organo gestore è autorizzato a disporre, limitatamente alla specie Cinghiale (sus scrofa) e alle specie alloctone, i prelievi di cui al comma 4, necessari a ricomporre squilibri ecologici.>>.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

20_15_1_DDC_LAV FOR_2579_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 25 marzo 2020, n. 2579

LR 2/2006, art. 8. Approvazione degli schemi della modulistica per il rilascio delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;
VISTO l'articolo 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonché le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale;
VISTO il Regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348 (di seguito Regolamento);
VISTI in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, lettera c), e 7, comma 6, lettera c), del sopra citato regolamento, i quali prevedono che con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di lavoro pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione vengano rispettivamente approvati gli schemi della seguente modulistica:
a) domanda di rilascio della garanzia del Fondo;
b) fideiussione del Fondo;
c) comunicazione al Mediocredito da parte della banca convenzionata attestante la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento medesimo;
VISTO il decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 9 febbraio 2007, n. 80/LAVFOR, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 21 febbraio 2007, n. 8, con il quale sono stati approvati gli schemi della seguente modulistica:
a) domanda di rilascio della garanzia del Fondo (allegati A e B al citato decreto);
b) fideiussione del Fondo (allegato C al citato decreto);
c) comunicazione al Mediocredito da parte della banca convenzionata attestante la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento medesimo (allegato D al citato decreto);
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca 8 aprile 2010, n. 708/LAVFOR/2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 21 aprile 2010, n. 16, con il quale, a seguito delle modifiche introdotte al Regolamento con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2010, n. 68, è stato approvato il nuovo schema della domanda di rilascio della garanzia del Fondo per finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di consumo durevoli e al credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni (allegato A al decreto da ultimo citato);
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e università 22 dicembre 2014, n. 8793/LAVFOR.LAV/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 31 dicembre 2014, n. 53, con il quale, a seguito delle modifiche introdotte al Regolamento con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014, n. 241, sono stati approvati i nuovi schemi della domanda di rilascio della garanzia del Fondo per finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di consumo durevoli e al credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni e della domanda di rilascio della garanzia del Fondo per i finanziamenti finalizzati all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (allegato A e allegato B al decreto da ultimo citato);

RITENUTO opportuno, al fine di favorire la sollecita definizione dell'iter procedurale, previsto dal Regolamento, finalizzato al rilascio delle garanzie del Fondo, approvare un nuovo schema della seguente modulistica:
a) domanda di rilascio della garanzia del Fondo per finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di consumo durevoli e al credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
b) domanda di rilascio della garanzia del Fondo per i finanziamenti finalizzati all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che gli schemi di domanda allegati al presente provvedimento sostituiscono, rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B al sopra citato decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e università 22 dicembre 2014, n. 8793/LAVFOR.LAV/2014;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. Sono approvati, ai sensi degli articoli 6, comma 1, 7, comma 2, lettera c), e 7, comma 6, lettera c), del Regolamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2010, n. 68 e dal decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014, n. 241, gli schemi della seguente modulistica:
a) domanda di rilascio della garanzia del Fondo per finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di consumo durevoli e al credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni (allegato A);
b) domanda di rilascio della garanzia del Fondo per i finanziamenti finalizzati all'anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (allegato B);
2. L'allegato A e l'allegato B al presente provvedimento, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, sostituiscono, rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B al decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e università 22 dicembre 2014, n. 8793/LAVFOR.LAV/2014;
3. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 25 marzo 2020

MANFREN

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 8, comma 6
DOMANDA DI RILASCIO DELLA GARANZIA
Acquisto di beni di consumo durevoli / Credito al consumo

Marca da bollo

SPAZIO RISERVATO A MEDIOCREDITO

Spett.le Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari – L.R. 2/2006, art. 8, comma 6
Amministrato da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Via Aquileia, 1 33100 UDINE

Spett.le

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Il sottoscritto

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA	*DATA DI NASCITA*	*CODICE FISCALE*

RESIDENZA: via e numero civico	*Comune*	*prov.*

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE	*INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA*

CHIEDE

ai sensi dell'art. 8, commi 6 e seguenti, della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, e del relativo regolamento emanato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., il rilascio di una garanzia fideiussoria a favore della Banca in indirizzo e nell'interesse del sottoscritto nella misura massima consentita riferita al finanziamento che sarà concesso dalla Banca medesima destinato a ***(1)***:

☐ ***Acquisto mediante compravendita di beni di consumo durevoli (art. 4, comma 1, del regolamento)***

A tal fine si impegna a utilizzare il predetto finanziamento per l'acquisto dei seguenti beni mobili che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del richiamato regolamento ***(2)***:

(oppure, in alternativa)

☐ ***Credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni (art. 4, comma 4, del regolamento)***

(1) *E' consentita la richiesta per una sola tipologia di finanziamento (acquisto di beni di consumo durevoli oppure credito al consumo) – Barrare in corrispondenza del tipo di finanziamento relativamente al quale è richiesta la garanzia.*

(2) *E' necessario specificare i beni che si intendono acquistare – E' ammesso l'acquisto dei beni mobili individuati dall'art. 128, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 206/2005 che non esauriscano la loro utilità in un solo atto di consumo e del costo unitario minimo di euro 300,00.*

Si impegna:
- a produrre l'ulteriore documentazione che la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e/o la Banca in indirizzo, a loro insindacabile giudizio, dovessero richiedere;
- ad acconsentire all'Amministrazione regionale, la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e alla Banca in indirizzo lo svolgimento di qualsiasi accertamento venisse ritenuto opportuno sia in fase d'istruttoria della presente domanda che dopo l'eventuale concessione della garanzia richiesta, ivi comprese indagini tendenti ad accertare il rispetto delle finalità delle operazioni di finanziamento oggetto d'agevolazione e, nel caso di acquisizione di beni di consumo durevoli, degli obblighi previsti dall'art. 14 del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0348/Pres.;
- a rispettare, nel caso di acquisizione di beni di consumo durevoli, i disposti di cui al secondo comma dell'articolo 4 del richiamato regolamento in relazione ai quali gli acquisti possono essere effettuati dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non possono intervenire tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado nonché fra società, persone giuridiche e coniugi, parenti e affini sino al secondo grado di amministratori e soci.

Prende atto:

– che la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a) del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0348/Pres verrà anticipata dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con invio di messaggio di posta elettronica e/o di messaggio sul telefono cellulare ai recapiti indicati nel presente modello;

☐ ***(3)*** Nella sua qualità di soggetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del regolamento n. 0348/2006 *("lavoratore precario")*, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'*(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445)*

– dichiara di essere attualmente impiegato/a esclusivamente con una o più delle seguenti forme contrattuali ***(4)***:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	*DATORE DI LAVORO*
☐ contratto di lavoro subordinato a tempo determinato	
☐ contratto di lavoro intermittente	
☐ contratto d'inserimento	
☐ contratto di lavoro a progetto;	
☐ collaborazione coordinata e continuativa stipulata con la Pubblica Amministrazione o nelle ipotesi di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	
☐ contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato	

– dichiara di essere in possesso della documentazione comprovante la sussistenza dei rapporti lavorativi di cui alla precedente tabella;

– dichiara di non esercitare attività d'impresa;

– dichiara di avere prestato, per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti alla data di presentazione della presente domanda, attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni come di seguito specificato ***(5)***:

TIPOLOGIA ATTIVITA' LAVORATIVA ***(6)***	*DATORE DI LAVORO* ***(7)***	*DURATA ATTIVITA'*
		dal al
		dal al
		dal al
		dal al
		dal al

– dichiara di essere in possesso della documentazione comprovante la sussistenza dei rapporti lavorativi di cui alla precedente tabella, ivi comprese le attestazioni relative ai compensi percepiti;

– con riferimento all'anno ☐ dichiara di aver conseguito i seguenti redditi:

TIPOLOGIA REDDITO	*IMPORTO IN EURO*
Redditi di lavoro dipendente – art. 49 TUIR	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - art. 50 TUIR	
Redditi di lavoro autonomo - art. 53 TUIR	
Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche - art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo TUIR	
Redditi conseguiti nell'anno considerato diversi da quelli sopra specificati	
Reddito complessivo ***(8)***	

– dichiara che relativamente ai predetti redditi ***(9)***:

☐ è stata presentata dichiarazione in data ☐ con modello ☐

☐ non è stata presentata alcuna dichiarazione.

(3) *Barrare nel caso di rilascio della dichiarazione* ***(4)*** *Barrare in corrispondenza della forma contrattuale in base alla quale è prestata l'attività lavorativa e completare con l'indicazione del datore di lavoro.* ***(5)*** *Completare la tabella con i dati richiesti.* ***(6)*** *Specificare il tipo di attività: lavoro dipendente; attività assimilata al lavoro dipendente; lavoro autonomo.* ***(7)*** *Indicazione richiesta se ricorre il caso.* ***(8)*** *Totale redditi conseguiti nell'anno: somma dei redditi già specificati.* ***(9)*** *Barrare in corrispondenza del caso che ricorre ed eventualmente completare.*

☐ ***(10)*** Nella sua qualità di soggetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del regolamento n. 0348/2006 *("cassintegrato")*, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' *(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445)*

– ***dichiara di essere attualmente sospeso dal lavoro ovvero posto in riduzione di orario presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale della regione Friuli Venezia Giulia a seguito di: (11)***
  - ☐ avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;
  - ☐ avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro alla Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

– ***dichiara di non esercitare attività d'impresa;***

Allega una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, attestante:
- ☐ l'intervenuta sospensione dal lavoro ovvero l'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro;
- ☐ l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga

(10) *Barrare nel caso di rilascio della dichiarazione.* ***(11)*** *Barrare in corrispondenza del caso che ricorre.*

☐ ***(12)*** Nella sua qualità di soggetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del regolamento n. 0348/2006 *("disoccupato")*, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' *(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445)*

– ***dichiara di essere attualmente in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.***

– ***dichiara di non esercitare attività d'impresa;***

(12) *Barrare nel caso di rilascio della dichiarazione.*

Firma richiedente

AVVERTENZA: alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. Il conferimento dei dati personali sopra riportati è previsto dalla normativa riferita alla concessione delle agevolazioni di cui alla L.R. 2/2006, art. 8, comma 6 e seguenti, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali dati comporta l'archiviazione della domanda. Gli stessi saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento agevolativo e al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art.7 del richiamato decreto legislativo di seguito riportato. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Carducci n. 6 – Trieste. Responsabili del trattamento dei dati sono Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, via Aquileia n.1 - Udine e la Banca alla quale la domanda è presentata.

Articolo 7 decreto legislativo 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Con riferimento alla suesposta istanza, si richiede il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 8, commi 6 e seguenti, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ed al relativo regolamento emanato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., nella misura massima consentita, a favore della scrivente Banca e nell'interesse
del/la sig./a: [ ]

A tal fine si attesta:

- che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data: [ ];
- la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del richiamato regolamento;
- che il finanziamento, oggetto della presente istanza, è stato concesso per l'importo di euro: [ ] e la durata di mesi: [ ] .

Altre comunicazioni: ……..
………..
………..
………..
………..

Data	Timbro e firma Banca

ALLEGATO B

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 8, comma 6

DOMANDA DI RILASCIO DELLA GARANZIA

Anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga

Marca da bollo

SPAZIO RISERVATO A MEDIOCREDITO

Spett.le Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari – L.R. 2/2006, art. 8, comma 6
Amministrato da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Via Aquileia, 1 33100 UDINE

Spett.le

(banca)	(cod. abi)
(dipendenza)	(cod. cab)

Il sottoscritto

COGNOME E NOME		
LUOGO DI NASCITA	*DATA DI NASCITA*	*CODICE FISCALE*
RESIDENZA: via e numero civico	*comune*	*prov.*
NUMERO DI TELEFONO CELLULARE	*INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA*	

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e seguenti, della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, e del relativo regolamento emanato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0348/Pres., il rilascio di una garanzia fideiussoria a favore della Banca in indirizzo e nell'interesse del sottoscritto nella misura massima consentita riferita al finanziamento che sarà concesso dalla Banca medesima destinato a:

Anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ovvero del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (art. 4, comma 5, del regolamento)

Si impegna:

– a produrre l'ulteriore documentazione che la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e/o la Banca in indirizzo, a loro insindacabile giudizio, dovessero richiedere;

– ad acconsentire all'Amministrazione regionale, la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e alla Banca in indirizzo lo svolgimento di qualsiasi accertamento venisse ritenuto opportuno sia in fase d'istruttoria della presente domanda che dopo l'eventuale concessione della garanzia richiesta, ivi comprese indagini tendenti ad accertare il rispetto delle finalità delle operazioni di finanziamento oggetto d'agevolazione.

Prende atto:

– che la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a) del regolamento approvato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n. 0348/Pres verrà anticipata dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con invio di messaggio di posta elettronica e/o di messaggio sul telefono cellulare ai recapiti indicati nel presente modello;

Consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'*(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445)*

- ***dichiara di non esercitare attività d'impresa;***
- ***dichiara di essere attualmente sospeso dal lavoro ovvero posto in riduzione di orario presso un'unità aziendale sita sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia a seguito di: (1)***

  ☐ avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;

  ☐ avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro alla Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Allega una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, attestante:
- l'intervenuta sospensione dal lavoro ovvero l'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro;
- l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro dell'Amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga

(1) *Barrare in corrispondenza del caso che ricorre.*

Firma richiedente

AVVERTENZA: alla presente è necessario allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. Il conferimento dei dati personali sopra riportati è previsto dalla normativa riferita alla concessione delle agevolazioni di cui alla L.R. 2/2006, art. 8, comma 6 e seguenti, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali dati comporta l'archiviazione della domanda. Gli stessi saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nel procedimento agevolativo e al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art.7 del richiamato decreto legislativo di seguito riportato. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Carducci n. 6 – Trieste. Responsabili del trattamento dei dati sono Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, via Aquileia n.1 - Udine e la Banca alla quale la domanda è presentata.

Articolo 7 decreto legislativo 196/2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

Con riferimento alla suesposta istanza, si richiede il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 8, commi 6 e seguenti, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ed al relativo regolamento emanato con D.P.Reg. 10 novembre 2006, n.0348/Pres., nella misura massima consentita, a favore della scrivente Banca e nell'interesse del/la sig./a: [ ]

A tal fine si attesta:

– che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data: [ ];

– che il finanziamento, oggetto della presente istanza, è stato concesso per l'importo di euro: [ ] e la durata di mesi: [ ].

Altre comunicazioni: ………..
……..
……..
……..
……..

Data	Timbro e firma Banca

20_15_1_DDC_LAV FOR_2841_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 27 marzo 2020, n. 2841

Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Fissazione termini presentazione domande per l'anno scolastico 2020/2021.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20 (Vicedirettore centrale);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019 n.1327 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno, sino al 1 agosto 2020;

VISTO il decreto n.8982/LAVFORU del 6 agosto 2019 con cui il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha conferito al Vicedirettore compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle competenze in materia di istruzione;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) che, nell'ambito delle azioni dirette a promuovere il diritto allo studio, stabilisce che la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura dei libri di testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado;

RICHIAMATO il successivo articolo 6 della medesima legge regionale 13/2018 che autorizza la concessione di contributi annuali alle istituzioni scolastiche che attuano il servizio di comodato gratuito dei libri di testo;

PRESO ATTO che la misura di tali contributi è determinata con deliberazione della Giunta regionale, in misura differenziata per ogni grado di istruzione;

RICORDATO altresì che la Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnato alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 288, con la quale:
- è stata determinata la misura dei contributi, differenziata per ogni grado di istruzione:
- è stata stabilita nella misura del 15% dello stanziamento a bilancio la quota da assegnare alle scuole per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato gratuito dei libri di testo;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 3, del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi annuali destinati a sostenere il servizio di fornitura libri di testo in comodato, in attuazione degli artt. 5 e seguenti della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13", emanato con DPReg. 17 dicembre 2019, n. 0220/Pres., ai sensi del quale il Direttore Centrale competente in materia di istruzione, con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, fornisce le indicazioni concernenti la procedura on line di presentazione delle domande e fornisce eventuali note esplicative;

RITENUTO di indicare quale sito internet cui accedere per la compilazione delle domande, il sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it , area Istruzione ricerca/la Regione per le scuole/comodato gratuito;

RITENUTO altresì di stabilire che per l'anno scolastico 2020/2021 le domande possono essere compilate on line a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2020;

RICORDATO che il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento, viene presen-

tata la domanda di contributo da parte delle istituzioni scolastiche è il 30 aprile di ciascun anno;
RICHIAMATO l'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
RITENUTO pertanto di considerare un termine di sospensione di 15 giorni dalla data del 31 marzo al 15 aprile 2020;
RITENUTO, pertanto, che per l'anno scolastico 2020/2021 le domande possono essere compilate on line a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2020 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 maggio 2020;
RICORDATO che la presentazione delle domande avviene:
a) esclusivamente on line per le scuole in possesso di certificato di autenticazione direttamente dal sito internet più sopra indicato;
b) Per le scuole prive di certificato di autenticazione, invio in modalità telematica dal sito internet indicato più sopra e contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa entro il 15 maggio 2020 a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. In tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata poi scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
DATO ATTO di riservarsi di apportare ogni opportuna modifica a quanto stabilito con il presente provvedimento nel caso in cui venisse successivamente emanata una diversa normativa nazionale e/o regionale;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 e successive modificazioni e integrazioni:

DECRETA

1. Per quanto in premessa indicato, le domande di contributo ai sensi dell'articolo 5 e seguenti della legge regionale 13/2018 per la fornitura dei libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021, sono compilate on line a partire dalle ore 10.00 del giorno 31 marzo 2020 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 maggio 2020.
2. Il sito internet cui accedere per la compilazione on line delle domande è il sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it , area Istruzione ricerca/la Regione per le scuole/comodato gratuito.
3. La presentazione delle domande avviene:
a) esclusivamente on line per le scuole in possesso di certificato di autenticazione, direttamente dal sito internet di cui al punto 2, comprensiva degli allegati.
b) Per le scuole prive di certificato di autenticazione, invio in modalità telematica dal sito internet di cui al punto 2), comprensiva degli allegati, e contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa entro il 15 maggio 2020:
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. In tal caso la domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata e poi scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4. di riservarsi di apportare ogni opportuna modifica a quanto stabilito con il presente provvedimento nel caso in cui venisse successivamente emanata una diversa normativa nazionale e/o regionale
5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'istruzione.
Trieste, 27 marzo 2020

SEGATTI

20_15_1_DDC_LAV FOR_2865_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 30 marzo 2020, n. 2865

Legge regionale 14/2015. POR FESR FVG 2014-2020. Attività 1.3.b "Incentivi per progetti standard e strategici di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - Aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health", bando approvato con DGR 1489/2017. Quarto scorrimento graduatorie approvate con decreto n. 7073/LAVFORU/2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17, 20 e 21 che disciplinano le competenze dei dirigenti, del vicedirettore centrale e dei direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente per oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative" e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2019, con la quale l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, conferisce l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a decorrere dal 2 agosto 2019;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982 del 06 agosto 2019 con il quale, il Vicedirettore centrale dott. Ketty Segatti, viene preposto alla direzione del Servizio Alta Formazione e Ricerca attualmente vacante, fino a conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e s.m.i., e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e s.m.i., e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 e C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017 e n. 2169 del 23 novembre 2018 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, e in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres. del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato

il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 della citata L.R. n. 14/2015;
VISTO il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 emanato con D.P.R. n. 22/2018;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Azione 1.3.b - "Incentivi per progetti di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" finanziata nell'ambito dell'Asse 1, "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", Azione 1.3 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza del Servizio alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017, con la quale è approvato il bando per la concessione di incentivi per progetti "standard" e strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie marittime e Smart Health, di seguito Bando 2017;
RICHIAMATI la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 14 dicembre 2017, i decreti n. 12337/ LAVFORU del 20 dicembre 2017, e n. 7763/LAVFORU del 5 luglio 2019 nonché la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 che apportano modifiche al citato Bando 2017;
PRESO ATTO che la dotazione finanziaria originaria del Bando 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. n. 14/2015 e s.m.i., derivante interamente dal piano finanziario del POR è pari a euro 5.325.765,08, (di cui € 4.762.693,08 quali risorse ordinarie del bando ed € 563.072,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana) ripartita in parti uguali tra le due aree di specializzazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 20 ottobre 2017 che assegna al Bando 2017 ulteriori risorse PAR pari a complessivi euro 5.000.000,00, portandone la dotazione finanziaria complessiva a euro 10.325.765,08, di cui euro 5.325.765,08 di fondi POR ed euro 5.000.000,00 di fondi PAR;
VISTO il decreto n. 7073/LAVFORU del 10 agosto 2018 che approva le graduatorie dei progetti ammissibili e l'elenco delle domande non ammesse, finanziando il maggior numero di progetti possibili sulla base della summenzionata disponibilità finanziaria, come da Allegati A e B al menzionato decreto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1627 del 30 agosto 2018 che assegna al Bando 2017 ulteriori risorse PAR pari a euro 1.521.195,90 - di cui euro 760.597,95 con stanziamento sull'anno 2018 ed euro 760.597,95 sull'anno 2019 per permettere il finanziamento di un maggior numero di progetti al fine di aumentare l'efficacia dell'azione e garantire il raggiungimento dei target annuali n+3 del POR FESR;
VISTO il decreto n. 7874/LAVFORU dell'11 settembre 2018 che sulla base della nuova disponibilità di risorse finanziarie come sopra quantificate, per le motivazioni ivi esposte e che qui si richiamano integralmente, aumenta il numero di progetti ammessi a contributo e finanziati apportando altresì alcune rettifiche alle graduatorie approvate con il citato decreto n. 7073/LAVFORU/2018 come da Allegati A e B al menzionato decreto;
VISTO il decreto n. 8981/LAVFORU dell'11 ottobre 2018 che apporta ulteriori rettifiche alle graduatorie approvate con il citato decreto n. 7874/LAVFORU/2018 come da Allegati A e B al menzionato decreto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1345 del 31 luglio 2019 che proroga la validità delle menzionate graduatorie per ulteriori 12 mesi a partire dal 10 agosto 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 22 febbraio 2019 che assegna al Bando 2017 ulteriori risorse per un totale di euro 1.707.605,36 di cui euro 1.500.000,00 risorse PAR ed euro 207.605,36 risorse POR quest'ultime derivanti da disimpegni di fondi assegnati al bando approvato con deliberazione n. 849 del 13 maggio 2016 relativo all'Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health";
VISTO il decreto n. 1924/LAVFORU del 5 marzo 2019 che sulla base della nuova disponibilità di risorse finanziarie come sopra quantificate, per le motivazioni ivi esposte e che qui si richiamano integralmente, aumenta ulteriormente il numero di progetti ammessi a contributo e finanziati come da Allegati A e B al menzionato decreto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 7 novembre 2019 che assegna al Bando 2017 le seguenti ulteriori risorse:

- euro 353.288,22 di fondi POR disattivati dal bando approvato con deliberazione n. 849 del 13 maggio 2016 relativo all'Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e"strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health";
- euro 66.713,22 risorse PAR non utilizzate con il precedente scorrimento approvato con decreto n. 1924/LAVFORU del 5 marzo 2019;
- euro 1.045.833,80 di risorse POR ed euro 1.103.777,91 di risorse PAR per un totale di euro 2.149.611,71 riprogrammate con deliberazione n. 1791 del 18 ottobre 2019;

VISTO il decreto n. 13171/LAVFORU del 11 novembre 2019 che sulla base della nuova disponibilità di risorse finanziarie come sopra quantificate, per le motivazioni ivi esposte e che qui si richiamano integralmente, aumenta ulteriormente il numero di progetti ammessi a contributo e finanziati come da Allegati A e B al menzionato decreto;

PRESO ATTO della rinuncia al finanziamento assegnato con il menzionato decreto n. 13171/LAVFORU/2019 presentata con nota prot. n. 127623 del 28 novembre 2019, da parte dell'impresa Officine del Bello MBM S.r.L, in qualità di capofila del progetto congiunto denominato "Porte tagliafuoco alleggerite per navi da crociera - LIGHTDOOR" posizione n.12 in graduatoria, liberando risorse POR per un importo pari ad euro 364.325,71;

DATO ATTO che i relativi fondi pari ad euro 364.325,71 tornano alla disponibilità del bando;

VISTO il decreto n. 1167/LAVFORU del 13 febbraio 2020 con cui per le ragioni ivi esposte e che qui si richiamano integralmente:
- viene dichiarata la non ammissibilità della domanda di contributo presentata dall'impresa SIGEA s.r.l in qualità di capofila del progetto congiunto denominato "SPECILLA - BIOMATERIALI A B ASE DI POLISACCARIDI CON PROPRIETA' ANTIOSSIDANTI AD IMPIEGO PAREN ERALE NEL CAMPO DI PATOLOGIE ARTICOLARI ED OF ALMICHE" a valere sul Bando 2017;
- viene conseguentemente revocato quanto disposto da ultimo con il decreto di approvazione delle graduatorie n. 13171/LAVFORU del 11 novembre 2019 nella parte in cui, nell'ambito delle graduatorie riferite all'Area di Specializzazione "Smart Health", approva e finanzia il menzionato progetto congiunto posizione 14 in graduatoria, per un importo pari ad euro 462.504,99;
- viene disposto il disimpegno sul Fondo POR FESR 2014-2020 dell'ammontare di euro 462.504,99 di risorse POR, lasciando i fondi disimpegnati nella disponibilità del bando;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 6 marzo 2020 che disattiva euro 124.921,68 di risorse POR derivanti da disimpegni di somme impegnate sul bando approvato con propria deliberazione n. 849 del 13 maggio 2016 relativo all'Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health , di seguito Bando 2016, assegnandole al Bando 2017;

PRESO ATTO pertanto che la nuova disponibilità di risorse finanziarie del Bando 2017 ammonta a complessivi euro 1.036.437,13 di cui:
- euro 826.830,70 di fondi POR derivanti dalla rinuncia al progetto "Porte tagliafuoco alleggerite per navi da crociera - LIGHTDOOR" e dall' accertata sopravvenuta inammissibilità del progetto "SPECILLA - BIOMATERIALI A B ASE DI POLISACCARIDI CON PROPRIETA' AN IOSSIDANTI AD IMPIEGO PAREN ERALE NEL CAMPO DI PATOLOGIE ARTICOLARI ED OF ALMICHE";
- euro 84.684,75 di fondi PAR non utilizzati per lo scorrimento approvato con decreto n. 13171/LAVFORU del 11 novembre 2019
- euro 124.921,68 di risorse POR disattivate dal Bando 2016 con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 349/2020

CONSIDERATO pertanto che rispetto allo scorrimento approvato da ultimo con il citato decreto n. 13171/LAVFORU/2019 non è stato possibile procedere al finanziamento di un progetto rientrante nella graduatoria relativa all'area di specializzazione Tecnologie Marittime e di un progetto rientrante nella graduatoria relativa all'area di specializzazione Smart Health;

RITENUTO di utilizzare la nuova disponibilità di risorse finanziarie a disposizione del Bando 2017 in primo luogo per scorrere di una posizione e quindi ammettere a contributo e finanziare un ulteriore progetto nell'ambito di ciascuna graduatoria;

CONSIDERATO che la disponibilità di risorse finanziarie residua consente di finanziare totalmente ancora un progetto rientrante nell'ambito della graduatoria relativa all'area di specializzazione Tecnologie Marittime;

RITENUTO pertanto di ammettere a contributo e di finanziare i seguenti progetti:
Allegato A - area di specializzazione Tecnologie Marittime-Sezione 1:
- il progetto collocato in graduatoria al n. 15 con fondi POR;
- il progetto collocato in graduatoria al n. 16 con fondi POR e PAR;
Allegato B - area di specializzazione Smart Health- Sezione 1:
- il progetto collocato in graduatoria al n. 17 con fondi POR;

ACCERTATO che l'ammissione a finanziamento dei suddetti progetti comporta l'utilizzo di tutte le ri-

sorse POR assegnate al Bando 2017 pari ad euro 951.752,38 e l'utilizzo di risorse PAR pari ad euro 65.387,15

ACCERTATO che la differenza tra l'importo totale di euro 84.684,75 di risorse PAR assegnate al Bando 2017 ed euro 65.387,15 di risorse PAR utilizzate per lo scorrimento delle relative graduatorie ammonta ad euro 19.297,60;

PRESO ATTO che sono attualmente in corso da parte degli uffici competenti gli ultimi controlli di primo livello sulla documentazione presentata a rendiconto con riferimento ai progetti presentati a valere sul bando relativo all'Attività 1.3.b approvato con la citata delibera n. 849/2016;

CONSIDERATO che ad esito dei suddetti controlli vi potrebbero essere degli ulteriori disimpegni di fondi che una volta disattivati dal bando sopra citato potranno essere attivati a favore del Bando 2017 andando ad implementare l'importo residuo di euro 19.297,60 di fondi PAR ad oggi non utilizzato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Regolamento regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020, si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e s.m.i., e che anche gli atti di rideterminazione dell'impegno sono effettuati con decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti succitati;

VERIFICATO che l'impegno di spesa da assumere con il decreto di approvazione della graduatoria non eccede la disponibilità del Piano finanziario del Programma assegnata al Servizio e la dotazione finanziaria assegnata al Bando 2017;

VISTO altresì il decreto n. 1168/LAVFORU del 13 febbraio 2020 con cui per le ragioni ivi esposte e che qui si richiamano integralmente:

- viene dichiarata la non ammissibilità della domanda di contributo presentata dall'impresa SIGEA s.r.l in qualità di partner del progetto congiunto denominato "PREFAB - Sviluppo di un PRocEsso per la produzione di Farmaci Biosimilari" a valere sul Bando 2017;
- viene conseguentemente revocato quanto disposto da ultimo con il decreto di approvazione delle graduatorie n. 13171/LAVFORU del 11 novembre 2019 nella parte in cui, nell'ambito delle graduatorie riferite all'Area di Specializzazione "Smart Health", approva il menzionato progetto congiunto posizione n. 20 in graduatoria;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 del citato bando, lo scorrimento e la modifica delle graduatorie approvate con decreto n. 7073/LAVFORU e successivamente modificate e rettificate con decreto n. 7874/LAVFORU/2018, n. 8981/LAVFORU/2018, n. 1924/LAVFORU/2019 e n.13171/LAVFORU/2019 disponendo i relativi impegni a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020 relativamente Bando 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489/2017 per complessivi euro 1.017.139,53 di cui 951.752,38 di fondi POR (50% FESR, 35% Stato e 15% Regione) e euro 65.387,15di fondi PAR;

DECRETA

1. Di prendere atto della rinuncia al finanziamento assegnato con decreto n. 13171/LAVFORU/2019 per la realizzazione del progetto congiunto "Porte tagliafuoco alleggerite per navi da crociera - LIGHTDOOR", di cui al dettaglio in premessa, formulata dall'impresa Officine del Bello MBM S.r.L, in qualità di capofila del progetto, per un valore complessivo di euro 364.325,7 di risorse POR;

2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo scorrimento e la modifica delle graduatorie relative al bando approvato con DGR n. 1489/2017 "Incentivi per progetti "standard" e strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" a valere sull'Attività 1.3.b del POR FESR 2014 - 2020, approvate con decreto n. 7073/LAVFORU dd. 10/08/2018 e successivamente modificate e rettificate con decreto n. 7874/LAVFORU dell'11 settembre 2018, rettificate con decreto n. 8981/LAVFORU dell'11 ottobre 2018 e modificate con decreto n. 1924/LAVFORU del 5 marzo 2019 e n. 13171/LAVFORU del 11 novembre 2019 come riportate rispettivamente negli Allegati A (area di specializzazione Tecnologie Marittime) e B (area di specializzazione Smart Health), che costituiscono parte integrante del presente decreto, contenenti ciascuna le seguenti sezioni:

- Sezione 1: progetti approvati e finanziabili secondo l'ordine decrescente di punteggio;
- Sezione 2: progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;
- Sezione 3: progetti inammissibili e la relativa motivazione;
- Sezione 4 (relativa alla sola area di specializzazione Smart Health): progetti approvati che beneficiano della riserva destinata all'area montana;

3. Di ammettere a contributo e di finanziare, a seguito dello scorrimento di cui al punto precedente, i seguenti ulteriori progetti:

Allegato A - area di specializzazione Tecnologie Marittime-Sezione 1:

- il progetto collocato in graduatoria al n. 15 con fondi POR;

- il progetto collocato in graduatoria al n. 16 con fondi POR e PAR;
Allegato B - area di specializzazione Smart Health- Sezione 1:
- il progetto collocato in graduatoria al n. 17 con fondi POR;

4. Di disporre l'impegno a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 relativamente al bando dell'Attività 1.3.b "Incentivi per progetti "standard" e strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie marittime e Smart Health", approvato con DGR n. 1489/2017, per complessivi euro 1.017.139,53 di cui 951.752,38 di fondi POR (50% FESR, 35% Stato e 15% Regione) e euro 65.387,15 di fondi PAR;

5. Di confermare l'elenco delle domande non ammesse a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, come riportato nella sezione 3 degli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

6. Di disporre la pubblicazione delle graduatorie di cui agli Allegati A e B sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando e al POR FESR 2014 - 2020.

Trieste, 30 marzo 2020

MANFREN

ALLEGATO A
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area TECNOLOGIE MARITTIME
quarto scorrimento

SEZIONE 1 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "TECNOLOGIE MARITTIME"
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
1		**STRATEGICO**		**Capofila: FINCANTIERI SPA**	**CONFCAB - Cabina silenziosa su pavimentazione flottante e ponti disaccoppiati**	**799.904,00**	**799.904,00**	**513.219,74**	**513.219,74**		**84,13**
	40220		Imprese	FINCANTIERI SPA	CONFCAB	161.575,00	161.575,00	70.314,90	70.314,90		
	40197		Imprese	CSNI - CONSORZIO SERVIZI NAVALI E INDUSTRIALI SRL	CONFCAB	272.305,00	272.305,00	177.899,37	177.899,37		
	40221		Imprese	O.F.M. LUSSETTI ITALIA SRL	CONFCAB	202.965,00	202.965,00	134.558,27	134.558,27		
	40231		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	CONFCAB	163.059,00	163.059,00	130.447,20	130.447,20		
2		**STRATEGICO**		**Capofila: NAOS SHIP AND BOATS DESIGN SRL**	**WEPAS - Wind Energy Propulsion Aid for Ships**	**752.052,00**	**752.052,00**	**570.639,35**	**570.639,35**		**83,57**
	40122		Imprese	NAOS SHIP AND BOATS DESIGN SRL	WEPAS	234.465,00	234.465,00	175.848,75	175.848,75		
	40123		Imprese	CONCRANE SRL	WEPAS	385.580,00	385.580,00	289.185,00	289.185,00		
	40124		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	WEPAS	132.007,00	132.007,00	105.605,60	105.605,60		
3		**STRATEGICO**		**Capofila: AIRWORKS SRL**	**ABE - Abbattimento delle emissioni vibroacustiche e chimiche in ambito navale**	**1.196.826,53**	**1.191.826,53**	**875.972,99**	**875.972,99**		**73,40**
	40136		Imprese	AIRWORKS SRL	ABE	488.958,58	488.958,58	331.887,42	331.887,42		
	40172		Imprese	METECH SRL	ABE	131.480,00	126.480,00	89.467,71	89.467,71		
	40171		Imprese	MICAD SRL	ABE	129.850,00	129.850,00	97.387,50	97.387,50		
	40167		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	ABE	446.537,95	446.537,95	357.230,36	357.230,36		
4		**STRATEGICO**		**Capofila: SULTAN SRL**	**WCL SYSTEM Water ControL System – Studio per l'utilizzo navale**	**752.600,00**	**742.873,95**	**492.992,20**	**421.514,46**	**71.477,74**	**72,70**
	39467		Imprese	SULTAN SRL	WCL SYSTEM	521.125,00	511.398,95	344.491,32	344.491,32	-	
	39468		Imprese	CIMAR SRL	WCL SYSTEM	231.475,00	231.475,00	148.500,88	77.023,14	71.477,74	
5		**STRATEGICO**		**Capofila: CERGOL ENGINEERING CONSULTANCY SRL**	**CORMA - COntrollo Rumore Marino**	**1.199.966,38**	**1.199.966,38**	**860.897,02**		**860.897,02**	**72,33**
	40144		Imprese	CERGOL ENGINEERING CONSULTANCY SRL	CORMA	425.478,58	425.478,58	294.330,54		294.330,54	
	40145		Organismi di ricerca	OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE	CORMA	375.546,30	375.546,30	300.437,04		300.437,04	
	40150		Imprese	TRANSPOBANK SRL	CORMA	398.941,50	398.941,50	266.129,44		266.129,44	
6		**STRATEGICO**		**Capofila: MONTE CARLO YACHTS SPA**	**UBE 2 - Underwater Blue Efficiency 2**	**867.642,80**	**867.642,80**	**587.127,26**	**-**	**587.127,26**	**71,90**
	40201		Imprese	MONTE CARLO YACHTS SPA	UBE 2	282.855,00	282.855,00	148.126,56		148.126,56	
	40211		Imprese	MICAD SRL	UBE 2	274.525,00	274.525,00	190.790,46		190.790,46	
	40203		Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)	UBE 2	150.604,30	150.604,30	120.483,44		120.483,44	
	40222		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	UBE 2	159.658,50	159.658,50	127.726,80		127.726,80	
7	**40158**	**STANDARD**		**Capofila: ZUCCHIATTI BRUNO ELETTROMECCANICA SRL**	**INSYDE PRO SHIPS - Study of Insulating Systems' Design and Verification Processes for Shipboard Integrated Power System**	**305.949,40**	**305.914,76**	**204.551,87**	**-**	**204.551,87**	**71,20**
	40158		Imprese	ZUCCHIATTI BRUNO ELETTROMECCANICA SRL	INSYDE PRO SHIPS	162.315,00	162.315,00	103.337,79		103.337,79	
	40362		Imprese	LLOYD'S REGISTER EMEA	INSYDE PRO SHIPS	49.357,50	49.357,50	25.820,27		25.820,27	
	40159		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	INSYDE PRO SHIPS	94.276,90	94.242,26	75.393,81		75.393,81	

ALLEGATO A
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area TECNOLOGIE MARITTIME
quarto scorrimento

SEZIONE 1 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "TECNOLOGIE MARITTIME"
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
8	**40016**	**STANDARD**		**Capofila: MARINONI SPA**	**GLU&NAV - Prodotti e processi innovativi per incollaggi semi-strutturali a bordo delle navi**	**598.307,65**	**598.307,65**	**389.550,67**	**-**	**389.550,67**	**70,67**
	40016		Imprese	MARINONI SPA	GLU&NAV	242.506,50	242.506,50	150.119,93		150.119,93	
	40110		Imprese	FINCANTIERI SPA	GLU&NAV	100.071,00	100.071,00	47.739,35		47.739,35	
	40109		Imprese	O.F.M. LUSSETTI ITALIA SRL	GLU&NAV	100.891,00	100.891,00	67.820,07		67.820,07	
	40116		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	GLU&NAV	154.839,15	154.839,15	123.871,32		123.871,32	
9		**STANDARD**		**Capofila: NAVAL SUPPLIERS SRL**	**NUMASTE - Nuovi materiali per sicurezza al fuoco in ambiente navale**	**476.366,10**	**464.774,10**	**286.546,75**	**-**	**286.546,75**	**70,57**
	40023		Imprese	NAVAL SUPPLIERS SRL	NUMASTE	240.664,95	240.664,95	141.328,10		141.328,10	
	40022		Imprese	HAYAMA TECH SERVICE SRL	NUMASTE	130.529,15	118.937,15	61.081,05		61.081,05	
	40137		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	NUMASTE	105.172,00	105.172,00	84.137,60		84.137,60	
10		**STRATEGICO**	**Imprese**	**Capofila: MARINE ENGINEERING SERVICES SRL**	**TUGA - Escort tug gas propelled**	**937.149,54**	**937.149,54**	**614.765,19**		**614.765,19**	**69,67**
	40235		Imprese	MARINE ENGINEERING SERVICES SRL	TUGA	631.640,00	631.640,00	382.761,57		382.761,57	
	40368		Imprese	ENGYS SRL	TUGA	95.474,28	95.474,28	63.975,41		63.975,41	
	40243		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	TUGA	210.035,26	210.035,26	168.028,21		168.028,21	
11		**STRATEGICO**		**Capofila: NAVALPROGETTI SRL**	**RESHIP - Combustibili alternativi per la propulsione navale a basso impatto ambientale**	**689.993,18**	**689.993,18**	**475.459,17**	**207.605,36**	**267.853,81**	**67,70**
	40196		Imprese	NAVALPROGETTI SRL	RESHIP	393.345,14	393.345,14	278.867,36	207.605,36	71.262,00	
	40360		Imprese	LLOYD'S REGISTER EMEA	RESHIP	137.947,50	137.947,50	69.631,38		69.631,38	
	40226		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	RESHIP	158.700,54	158.700,54	126.960,43		126.960,43	
12		**STANDARD**		**Capofila: OFFICINE DEL BELLO SRL**	**LIGHTDOOR - Porte tagliafuoco alleggerite per navi da crociera**	**594.704,00**	**594.704,00**	**364.325,71**	**RINUNCIA**		**65,50**
	40186		Imprese	OFFICINE DEL BELLO SRL	LIGHTDOOR	294.979,00	294.979,00	165.512,45			
	40187		Imprese	MARINONI SPA	LIGHTDOOR	176.135,00	176.135,00	99.941,26			
	40188		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	LIGHTDOOR	123.590,00	123.590,00	98.872,00			
13		**STRATEGICO**	**Imprese**	**Capofila: FINCANTIERI SPA**	**ALSO4.0 - Automated Laser Scanner Operations**	**950.971,07**	**734.106,46**	**475.926,79**	**67.723,14**	**408.203,65**	**65,45**
	40236		Imprese	FINCANTIERI SPA	ALSO4.0	559.585,41	364.898,63	199.379,66	67.723,14	131.656,52	
	40359		Imprese	MARINELAB DOO	ALSO4.0	97.185,00	97.185,00	65.853,68		65.853,68	
	40239		Imprese	STUDIO ZEROUNO SRL	ALSO4.0	97.623,21	75.445,38	53.431,49		53.431,49	
	40242		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	ALSO4.0	99.133,20	99.133,20	79.306,56		79.306,56	
	40241		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ALSO4.0	97.444,25	97.444,25	77.955,40		77.955,40	
14		**STRATEGICO**		**Capofila: CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA SPA**	**SAFE - Realtime damage manager and decision support**	**1.095.460,75**	**1.095.460,75**	**677.602,73**		**677.602,73**	**63,36**
	40175		Imprese	CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE CETENA SPA	SAFE	550.211,75	550.211,75	290.132,21		290.132,21	
	40180		Imprese	ARKITECH.IT SRL	SAFE	130.130,00	130.130,00	92.392,30		92.392,30	
	40361		Imprese	LLOYD'S REGISTER EMEA	SAFE	118.870,00	118.870,00	58.079,02		58.079,02	
	40194		Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)	SAFE	150.008,50	150.008,50	120.006,80		120.006,80	
	40195		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	SAFE	146.240,50	146.240,50	116.992,40		116.992,40	
15		**STANDARD**		**Capofila: OFFICINE DEL BELLO SRL**	**SILEGANT - Silent, Elegant Doors for Yachts**	**593.925,00**	**593.925,00**	**380.127,62**	**380.127,62**		**62,40**

ALLEGATO A
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area TECNOLOGIE MARITTIME
quarto scorrimento

SEZIONE 1 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "TECNOLOGIE MARITTIME"
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
	40185		Imprese	OFFICINE DEL BELLO SRL	SILEGANT	286.184,50	286.184,50	159.855,92	159.855,92		
	40179		Imprese	CSNI - CONSORZIO SERVIZI NAVALI E INDUSTRIALI SRL	SILEGANT	160.610,00	160.610,00	102.567,30	102.567,30		
	40181		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SILEGANT	147.130,50	147.130,50	117.704,40	117.704,40		
16		**STANDARD**		**Capofila: F.LLI BUDAI SRL**	**QUICKSHIPFIT - Installazione rapida di arredi e decori in ambito navale**	**598.736,50**	**598.736,50**	**366.119,57**	**300.732,42**	**65.387,15**	**61,67**
	40173		Imprese	F.LLI BUDAI SRL	QUICKSHIPFIT	187.876,50	187.876,50	106.151,09	40.763,94	65.387,15	
	40176		Imprese	BO.MA SRL	QUICKSHIPFIT	166.205,00	166.205,00	93.881,16	93.881,16		
	40174		Imprese	MARINONI SPA	QUICKSHIPFIT	130.055,00	130.055,00	74.407,32	74.407,32		
	40230		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	QUICKSHIPFIT	114.600,00	114.600,00	91.680,00	91.680,00		
					TOTALE	**12.410.554,90**	**12.167.337,59**	**8.135.824,63**	**3.337.535,08**	**4.433.963,84**	

ALLEGATO A
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area TECNOLOGIE MARITTIME
quarto scorrimento

SEZIONE 2 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "TECNOLOGIE MARITTIME"
PROGETTI APPROVATI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
segue da SEZIONE 1											
17		**STRATEGICO**		**Capofila: VIA NOVA PLANTS SRL**	**OPTIWELDS - Optimization of welding distorsions**	**821.699,50**	**821.699,50**	**509.459,14**			**58,17**
	40139		Imprese	VIA NOVA PLANTS SRL	OPTIWELDS	406.335,00	406.335,00	236.663,25			
	40138		Imprese	T.S.M. SRL	OPTIWELDS	289.392,50	289.392,50	172.018,29			
	40270		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	OPTIWELDS	125.972,00	125.972,00	100.777,60			
18		**STRATEGICO**		**Capofila: CARTUBI SRL**	**Studio e realizzazione di un pontone prototipo per il pronto intervento in mare**	**733.191,50**	**733.191,50**	**360.571,26**			**55,50**
	40265		Imprese	CARTUBI SRL	Studio e realizzazione di un pontone prototipo per il pronto intervento in mare	512.394,00	512.394,00	261.212,38			
	40267		Imprese	OCEAN SRL	Studio e realizzazione di un pontone prototipo per il pronto intervento in mare	220.797,50	220.797,50	99.358,88			
19		**STRATEGICO**		**Capofila: CERGOL ENGINEERING CONSULTANCY SRL**	**SAFE-AIR - Metodologie per la riduzione di rumore subacqueo dovuto a strumentazione airgun**	**1.178.846,52**	**1.178.846,52**	**830.311,48**			**55,47**
	40025		Imprese	CERGOL ENGINEERING CONSULTANCY SRL	SAFE-AIR	478.317,70	478.317,70	336.196,44			
	40027		Imprese	GORTANI SRL	SAFE-AIR	189.451,50	189.451,50	85.253,18			
	40026		Organismi di ricerca	OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE	SAFE-AIR	511.077,32	511.077,32	408.861,86			
20		**STANDARD**		**Capofila: A.I.B.S. LAB SRL**	**LORA SEA SAFETY - Docking automatic supervision & control**	**497.710,69**	**490.649,49**	**302.543,83**			**49,30**
	40177		Imprese	A.I.B.S. LAB SRL	LORA SEA SAFETY	276.830,65	270.013,45	148.507,40			
	40182		Imprese	SPIN SPA	LORA SEA SAFETY	89.889,59	89.889,59	49.439,27			
	40178		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	LORA SEA SAFETY	130.990,45	130.746,45	104.597,16			
					TOTALE	**3.231.448,21**	**3.224.387,01**	**2.002.885,71**			

ALLEGATO A
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b - Bando 1489/2017
Area TECNOLOGIE MARITTIME
quarto scorrimento

SEZIONE 3 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "TECNOLOGIE MARITTIME"
PROGETTI INAMMISSIBILI

N° domanda/ intervento	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Causa di inammissibilità
		Capofila: ASTRA YACHT SRL	**DASEC - Docking automatic supervision & control**	**384.853,75**	**non rispetto della condizione di ammissibilità del progetto prevista dall'articolo 7 comma 2 lett. b) del bando (limite minimo e massimo di spesa per ciascun beneficiario)**
40205	Imprese	ASTRA YACHT SRL	DASEC	219.486,10	
40213	Imprese	EL.GAD. SRL	DASEC	28.241,65	
40217	Imprese	MONTE CARLO YACHTS SPA	DASEC	76.660,00	
40219	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	DASEC	60.466,00	
		Capofila: OFFICINA NAVALE QUAIAT SRL	**RC44 Wing Canting Foil Evolution - Nuove tecnologie sulla nautica da diporto con ottimizzazione idrodinamica e aerodinamica delle barche a vela**	**904.975,90**	**non rispetto della condizione di ammissibilità del progetto prevista dall'articolo 7 comma 2 lett. b) del bando (limite minimo e massimo di spesa per ciascun beneficiario)**
39839	Imprese	OFFICINA NAVALE QUAIAT SRL	RC44 Wing Canting Foil Evolution	654.239,97	
39840	Imprese	MECCANO ENGINEERING SRL	RC44 Wing Canting Foil Evolution	250.735,93	

TOTALE **1.289.829,65**

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b- Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 1 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
1		**STANDARD**	**Imprese**	**Capofila: ULISSE BIOMED SRL**	**HPV SELFIE – Una diagnosi alla portata di tutte**	**499.915,92**	**499.501,92**	**355.102,62**	**355.102,62**		**88,60**
	40130		Imprese	ULISSE BIOMED SRL	HPV SELFIE	229.719,75	229.719,75	147.756,87	147.756,87		
	40131		Organismi di ricerca	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE (ASUITS)	HPV SELFIE	207.648,17	207.234,17	165.787,33	165.787,33		
	40132		Imprese	PLUS SRL	HPV SELFIE	62.548,00	62.548,00	41.558,42	41.558,42		
2		**STRATEGICO**		**Capofila: I.R.S. SRL**	**TICHEP - Tecnologie Innovative per la Chemioterapia Personalizzata**	**1.185.422,51**	**1.185.422,51**	**862.036,66**	**862.036,66**		**83,24**
	40149		Imprese	I.R.S. SRL	TICHEP	403.398,00	403.398,00	260.726,22	260.726,22		
	40153		Imprese	ALPHAGENICS BIOTECH SRL	TICHEP	241.075,00	241.075,00	168.550,83	168.550,83		
	40157		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	TICHEP	160.731,91	160.731,91	128.585,53	128.585,53		
	40155		Organismi di ricerca	IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO	TICHEP	160.903,00	160.903,00	128.722,40	128.722,40		
	40165		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	TICHEP	219.314,60	219.314,60	175.451,68	175.451,68		
3		**STANDARD**		**Capofila: SERICHIM SRL**	**MAZA - Nuovi metodi per azamacrocicli**	**436.566,93**	**436.566,93**	**304.920,38**	**304.920,38**		**82,80**
	40021		Imprese	SERICHIM SRL	MAZA	140.221,40	140.221,40	97.113,16	97.113,16		
	40024		Imprese	BRACCO IMAGING SPA	MAZA	146.346,00	146.346,00	87.807,60	87.807,60		
	40019		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	MAZA	149.999,53	149.999,53	119.999,62	119.999,62		
4		**STANDARD**		**Capofila: ALIFAX RESEARCH & DEVELOPMENT SRL**	**ZIDECHIP - Point of Care per la rilevazione simultanea dei virus Zika, Dengue e Chikungunya**	**521.134,64**	**495.957,65**	**293.465,66**	**293.465,66**		**81,27**
	40189		Imprese	ALIFAX RESEARCH & DEVELOPMENT SRL	ZIDECHIP	294.251,60	294.251,60	146.733,17	146.733,17		
	40190		Organismi di ricerca	INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY (ICGEB)	ZIDECHIP	164.151,04	138.974,05	111.179,25	111.179,25		
	40191		Imprese	LABORATORI RIUNITI SRL	ZIDECHIP	62.732,00	62.732,00	35.553,24	35.553,24		
5		**STRATEGICO**		**Capofila: AB ANALITICA SRL**	**DOMINO - Diagnostica Ospedaliera Molecolare Innovativa in NGS per l'Oncologia**	**1.155.744,97**	**1.155.744,97**	**884.939,36**	**565.821,22**	**319.118,14**	**79,78**
	40012		Imprese	AB ANALITICA SRL	DOMINO	670.465,00	670.465,00	502.848,75	502.848,75		
	40114		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	DOMINO	120.086,97	120.086,97	96.069,58	62.972,47	33.097,11	
	40107		Imprese	EXACT LAB SRL	DOMINO	122.667,50	122.667,50	92.000,63		92.000,63	
	40237		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	DOMINO	120.000,00	120.000,00	96.000,00		96.000,00	
	40106		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	DOMINO	122.525,50	122.525,50	98.020,40		98.020,40	
6		**STRATEGICO**		**Capofila: EXACT LAB SRL**	**ARES - Against bRain cancEr: finding personalized therapies with in Silico and in vitro strategies**	**1.085.821,19**	**1.085.821,19**	**833.432,93**		**833.432,93**	**79,12**
	40011		Imprese	EXACT LAB SRL	ARES	233.517,50	233.517,50	162.930,23		162.930,23	
	40104		Organismi di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI (CNR-IOM)	ARES	208.626,40	208.626,40	166.901,12		166.901,12	
	40121		Imprese	DOTT. DINO PALADIN	ARES	226.805,00	226.805,00	170.103,75		170.103,75	
	40363		Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)	ARES	205.228,79	205.228,79	164.183,03		164.183,03	
	40014		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ARES	211.643,50	211.643,50	169.314,80		169.314,80	

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b- Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 1 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
7		**STRATEGICO**		**Capofila: VIVABIOCELL SPA**	**PREFER - SvilUppo di un prodotto biocompatibile per la TErapia delle ferite Difficili**	**1.102.085,24**	**1.099.114,79**	**718.486,92**		**718.486,92**	**75,20**
	40225		Imprese	VIVABIOCELL SPA	PREFER	584.447,00	581.476,55	314.120,38		314.120,38	
	40260		Organismi di ricerca	INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY (ICGEB)	PREFER	290.285,00	290.285,00	232.228,00		232.228,00	
	40258		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PREFER	115.373,24	115.373,24	92.298,59		92.298,59	
	40256		Imprese	ZETA RESEARCH SRL	PREFER	111.980,00	111.980,00	79.839,95		79.839,95	
8		**STANDARD**		**Capofila: A.P.E. RESEARCH SRL**	**BIOSAFE - BIOfilm Sensing and Analisys For hEalth**	**510.734,58**	**510.734,58**	**374.125,41**		**374.125,41**	**74,50**
	40111		Imprese	A.P.E. RESEARCH SRL	BIOSAFE	194.995,60	194.995,60	135.761,05		135.761,05	
	40119		Imprese	FIRST SRL	BIOSAFE	124.550,60	124.550,60	85.413,65		85.413,65	
	40168		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	BIOSAFE	110.188,78	110.188,78	88.151,03		88.151,03	
	40170		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	BIOSAFE	80.999,60	80.999,60	64.799,68		64.799,68	
9		**STANDARD**		**Capofila: AB ANALITICA SRL**	**PREDITT - PREDIzione Tumori Tiroidei**	**472.294,30**	**449.206,90**	**339.893,51**		**339.893,51**	**73,07**
	40029		Imprese	AB ANALITICA SRL	PREDITT	220.070,00	220.070,00	160.651,10		160.651,10	
	40030		Imprese	BIOFUTURE MEDICINE SRL	PREDITT	59.256,50	59.256,50	43.338,09		43.338,09	
	40108		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	PREDITT	192.967,80	169.880,40	135.904,32		135.904,32	
10		**STRATEGICO**		**Capofila: MEDICUS SRL**	**NUTRIACT - Percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento della sarcopenia**	**956.766,21**	**953.177,76**	**726.405,59**		**726.405,59**	**71,47**
	40198		Imprese	MEDICUS SRL	NUTRIACT	137.996,98	134.408,53	95.136,02		95.136,02	
	40210		Imprese	CONTENTO TRADE SRL	NUTRIACT	144.840,00	144.840,00	102.052,59		102.052,59	
	40212		Organismi di ricerca	IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO	NUTRIACT	137.276,93	137.276,93	109.821,54		109.821,54	
	40204		Imprese	PLUS SRL	NUTRIACT	115.747,25	115.747,25	82.671,40		82.671,40	
	40209		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	NUTRIACT	168.789,40	168.789,40	135.031,52		135.031,52	
	40200		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	NUTRIACT	252.115,65	252.115,65	201.692,52		201.692,52	
11		**STANDARD**		**Capofila: ORTOPEDIA PORZIO SRL**	**TRUEXO - Realizzazione di un esoscheletro per il tronco nella riabilitazione dei pazienti affetti da mieloma multiplo**	**426.240,14**	**426.240,14**	**318.089,90**		**318.089,90**	**71,20**
	40202		Imprese	ORTOPEDIA PORZIO SRL	TRUEXO	90.147,36	90.147,36	61.661,97		61.661,97	
	40214		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	TRUEXO	244.671,28	244.671,28	195.737,02		195.737,02	
	40208		Imprese	LATOFRES SRL	TRUEXO	91.421,50	91.421,50	60.690,91		60.690,91	
12		**STRATEGICO**		**Capofila: BRACCO IMAGING SPA**	**CATHENA - CAncer THErapy by NAnomedicine**	**1.011.084,18**	**1.011.084,18**	**720.486,90**		**720.486,90**	**71,00**
	40010		Imprese	BRACCO IMAGING SPA	CATHENA	285.931,00	285.931,00	158.726,91		158.726,91	
	40013		Imprese	A.P.E. RESEARCH SRL	CATHENA	232.821,25	232.821,25	167.894,44		167.894,44	
	40125		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	CATHENA	336.931,93	336.931,93	269.545,55		269.545,55	
	40126		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	CATHENA	155.400,00	155.400,00	124.320,00		124.320,00	

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b- Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 1 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"
PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
13		**STANDARD**		**Capofila: FEATURE JAM SRL**	**CASSIA - Cloud Assisted per la Salute e Sicurezza**	**502.048,74**	**481.518,16**	**321.673,07**		**321.673,07**	**70,60**
	40112		Imprese	FEATURE JAM SRL	CASSIA	113.322,89	113.322,89	77.142,91		77.142,91	
	40156		Organismi di ricerca	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE (ASUITS)	CASSIA	108.268,27	107.052,72	85.642,18		85.642,18	
	40113		Imprese	TELEVITA SPA	CASSIA	194.847,60	190.266,00	102.186,74		102.186,74	
	40128		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	CASSIA	85.609,98	70.876,55	56.701,24		56.701,24	
14		~~**STANDARD**~~		~~**Capofila: SIGEA SRL**~~	~~**SPECILLA - Biomateriali a base di polisaccaridi con proprietà aantiossidanti ad impiego parenterale nel campo di patologie articolari ed oftalmiche**~~	**625.203,00**	**-**	**-**	**PROGETTO NON AMMISSIBILE (si rimanda a SH - sezione 3)**		**70,20**
	40009		~~Imprese~~	~~SIGEA SRL~~	~~SPECILLA~~	~~418.742,50~~	~~418.742,50~~	~~303.847,69~~			
	40160		~~Imprese~~	~~BIOPOLIFE SRL~~	~~SPECILLA~~	~~83.660,50~~	~~83.660,50~~	~~60.417,30~~			
	40161		~~Università~~	~~UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE~~	~~SPECILLA~~	~~122.800,00~~	~~122.800,00~~	~~98.240,00~~			
15		**STANDARD**		**Capofila: RHAZES SRL**	**TROPOS - Rilevatore portatile per la diagnostica precoce dell'infarto del miocardio**	**375.782,25**	**375.782,25**	**284.740,72**	**284.740,72**		**69,80**
	40183		Imprese	RHAZES SRL	TROPOS	130.487,25	130.487,25	94.335,36	94.335,36		
	40192		Imprese	DOTT. DINO PALADIN	TROPOS	83.295,00	83.295,00	60.805,36	60.805,36		
	40193		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	TROPOS	162.000,00	162.000,00	129.600,00	129.600,00		
16		**STANDARD**		**Capofila: FARMACIA ALL'IGEA S.A.S. DEL DR. RENZO TOFFOLO & C.**	**SCHS - Smart Cream for Healthy Skin**	**296.530,96**	**296.530,96**	**219.827,46**	**219.827,46**		**69,47**
	40229		Imprese	FARMACIA ALL'IGEA S.A.S. DEL DR. RENZO TOFFOLO & C.	SCHS	182.521,00	182.521,00	132.782,37	132.782,37		
	40254		Imprese	ASOLTECH SRL	SCHS	44.010,00	44.010,00	31.045,12	31.045,12		
	40257		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SCHS	69.999,96	69.999,96	55.999,97	55.999,97		
17		**STANDARD**		**Capofila: MQUADRO SRL**	**TOXI-POC Sistema diagnostico Point-of-Care per la rilevazione di bio-tossine nella filiera alimentare marina**	**388.306,55**	**387.432,55**	**270.892,34**	**270.892,34**		**69,03**
	40207		Imprese	MQUADRO SRL	TOXI-POC	226.290,50	225.416,50	151.626,17	151.626,17		
	40218		Imprese	DELEX SRL	TOXI-POC	50.067,80	50.067,80	29.707,57	29.707,57		
	40216		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	TOXI-POC	111.948,25	111.948,25	89.558,60	89.558,60		
					TOTALE	**11.551.682,31**	**10.849.837,45**	**7.828.519,43**	**3.156.807,06**	**4.671.712,37**	

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 2 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"
PROGETTI APPROVATI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
segue da SEZIONE 1											
18		**STANDARD**		**Capofila: AB ANALITICA SRL**	**VIRAL ISEQ- Sistema diagnostico avanzato di tipizzazione virale e ricerca delle resistenze per il virus HCV e HIV**	**570.769,50**	**570.769,50**	**407.957,59**			**68,07**
	40134		Imprese	AB ANALITICA SRL	VIRAL ISEQ	391.040,00	391.040,00	281.020,62			
	40184		Imprese	ALPHAGENICS BIOTECH SRL	VIRAL ISEQ	119.640,00	119.640,00	82.757,44			
	40135		Imprese	BIOFUTURE MEDICINE SRL	VIRAL ISEQ	60.089,50	60.089,50	44.179,53			
20		~~**STRATEGICO**~~		~~**Capofila: BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER SRL**~~	**PREFAB - Sviluppo di un PRocEsso per la produzione di** ~~**FArmaci Biosimilari**~~	**1.199.358,74**	-	-	**PROGETTO NON AMMISSIBILE (si rimanda a SH-sezione 3)**		**67,30**
	40206		~~Imprese~~	~~BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER SRL~~	~~PREFAB~~	~~588.032,24~~	~~188.000,49~~	~~136.581,39~~			
	40264		~~Organismi di ricerca~~	INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ~~ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY (ICGEB)~~	PREFAB	~~353.650,00~~	~~353.650,00~~	~~282.920,00~~			
	40223		~~Imprese~~	~~SIGEA SRL~~	~~PREFAB~~	~~137.676,50~~	~~107.676,50~~	~~59.222,08~~			
	40253		~~Università~~	~~UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE~~	~~PREFAB~~	~~120.000,00~~	~~120.000,00~~	~~96.000,00~~			
21		**STRATEGICO**		**Capofila: DOTCOM SRL**	**PERSONA - Medicina Personalizzata nelle Neoplasie Ovariche**	**956.192,36**	**956.192,36**	**709.060,83**			**62,90**
	40199		Imprese	DOTCOM SRL	PERSONA	232.894,50	232.894,50	144.900,37			
	40227		Imprese	ALPHAGENICS BIOTECH SRL	PERSONA	142.750,00	142.750,00	99.722,16			
	40224		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	PERSONA	330.537,22	330.537,22	264.429,78			
	40233		Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)	PERSONA	250.010,64	250.010,64	200.008,52			
23		**STANDARD**		**Capofila: ENERGETICA & CO. SRL**	**BEF - Benessere, Energia, Futuro**	**599.758,48**	**577.716,32**	**393.697,66**			**61,67**
	40249		Imprese	ENERGETICA & CO. SRL	BEF	162.423,08	160.525,58	108.901,53			
	40266		Imprese	COMUNITA' EDUCANTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	BEF	65.840,00	65.840,00	32.125,23			
	40245		Imprese	DIVISIONE ENERGIA SRL	BEF	182.599,66	162.455,00	101.554,31			
	40268		Organismi di ricerca	INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY (ICGEB)	BEF	100.150,99	100.150,99	80.120,79			
	40269		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	BEF	88.744,75	88.744,75	70.995,80			
24		**STRATEGICO**		**Capofila: H&S QUALITA' NEL SOFTWARE SPA**	**PEGASO: piattaforma elettronica per la gestione integrata della salute materno infantile**	**1.124.776,24**	**1.107.296,24**	**702.847,80**			**61,33**
	40140		Imprese	H&S QUALITA' NEL SOFTWARE SPA	PEGASO	440.567,26	423.087,26	285.176,56			
	40146		Imprese	FABLAB SRL	PEGASO	333.996,00	333.996,00	137.500,86			
	40142		Organismi di ricerca	IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO	PEGASO	350.212,98	350.212,98	280.170,38			

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 2 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"
PROGETTI APPROVATI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
25		**STANDARD**		**Capofile: INTERFASE SRL**	**ESP Extra Sensory Perception**	**486.447,30**	**486.447,30**	**344.491,73**			**60,83**
	40162		Imprese	INTERFASE SRL	ESP	317.560,00	317.560,00	214.642,56			
	40163		Imprese	NEUROCOMSCIENCE S.R.L. CON SOCIO UNICO	ESP	49.940,00	49.940,00	34.691,33			
	40164		Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE	ESP	118.947,30	118.947,30	95.157,84			
26		**STRATEGICO**		**Capofila: TELEVITA SPA**	**ICTUS - Integrated Care for a Technological Users Support**	**990.620,75**	**969.300,56**	**621.702,84**			**60,59**
	40008		Imprese	TELEVITA SPA	ICTUS	271.983,25	259.563,25	151.358,81			
	40105		Organismi di ricerca	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE (ASUITS)	ICTUS	260.574,50	251.674,31	201.339,45			
	40007		Imprese	IKON SRL	ICTUS	177.988,00	177.988,00	97.893,40			
	40169		Imprese	INSIEL MERCATO SPA	ICTUS	170.075,00	170.075,00	83.111,18			
	40127		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	ICTUS	110.000,00	110.000,00	88.000,00			
27		**STANDARD**		**Capofila: INSIEL MERCATO SPA**	**MERCURION Piattaforma di integrazione di dati molecolari complessi per l'uso e ricerca in oncologia e neurogenetica**	**587.033,10**	**587.033,10**	**413.417,73**			**60,24**
	40234		Imprese	INSIEL MERCATO SPA	MERCURION	128.570,00	128.570,00	62.309,38			
	40248		Organismi di ricerca	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	MERCURION	109.973,22	109.973,22	87.978,58			
	40246		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	MERCURION	120.866,33	120.866,33	96.693,06			
	40232		Imprese	DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	MERCURION	127.640,00	127.640,00	86.449,87			
	40244		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	MERCURION	99.983,55	99.983,55	79.986,84			
28		**STRATEGICO**		**Capofila: O3 ENTERPRISE SRL**	**HI-BUS 4.0 - Hpc and Iot for the breast units 4.0**	**912.376,05**	**912.376,05**	**638.178,40**			**58,37**
	40255		Imprese	O3 ENTERPRISE SRL	HI-BUS 4.0	212.987,25	212.987,25	134.628,29			
	40262		Imprese	GLANCE VISION TECHNOLOGIES SRL	HI-BUS 4.0	120.152,50	120.152,50	88.350,22			
	40259		Imprese	SPIN SPA	HI-BUS 4.0	340.131,75	340.131,75	223.916,25			
	40261		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	HI-BUS 4.0	119.108,60	119.108,60	95.286,88			
	40263		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	HI-BUS 4.0	119.995,95	119.995,95	95.996,76			
29		**STRATEGICO**		**Capofila: DOTT. DINO PALADIN**	**STRABILIAMO - STRAtegie per la BIopsia LIquida con Approccio Multi-Omico**	**1.197.164,46**	**1.197.164,46**	**919.251,15**			**56,82**
	40015		Imprese	DOTT. DINO PALADIN	STRABILIAMO	626.716,00	626.716,00	470.037,00			
	40115		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	STRABILIAMO	142.499,99	142.499,99	113.999,99			
	40129		Imprese	EXACT LAB SRL	STRABILIAMO	142.892,50	142.892,50	107.169,38			
	40028		Organismi di ricerca	FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS	STRABILIAMO	142.557,30	142.557,30	114.045,84			
	40017		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	STRABILIAMO	142.498,67	142.498,67	113.998,94			
30		**STANDARD**		**Capofila: COSTRUIRE HOUSING SOCIALE FVG**	**SMART BORC - Tecnologie innovative a servizio del sociale**	**513.650,40**	**513.650,40**	**354.716,02**			**55,90**
	40117		Imprese	COSTRUIRE HOUSING SOCIALE FVG	SMART BORC	247.687,20	247.687,20	163.712,72			
	40118		Imprese	CIMTECH SRL	SMART BORC	195.500,20	195.500,20	134.632,90			
	40120		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SMART BORC	70.463,00	70.463,00	56.370,40			
31		**STANDARD**		**Capofila: SWISSTECH SRL**	**IKARO - Un Innovativo Kit diagnostico wearable basato su Advanced image pROcessing e deep learning**	**310.299,00**	**306.383,00**	**239.207,40**			**54,40**
	40238		Imprese	SWISSTECH SRL	IKARO	89.806,00	86.220,00	64.665,00			
	40240		Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	IKARO	188.403,00	188.403,00	150.722,40			
	40247		Imprese	VONINO ITALIA SRL	IKARO	32.090,00	31.760,00	23.820,00			

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 2 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"
PROGETTI APPROVATI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
32		**STANDARD**		**Capofila: FABLAB SRL**	**SAT - Sistema per l'aderenza terapeutica**	**532.426,11**	**529.633,91**	**303.592,92**			**53,40**
	40151		Imprese	FABLAB SRL	SAT	122.040,00	122.012,40	42.704,34			
	40152		Organismi di ricerca	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE (ASUITS)	SAT	146.787,00	146.787,00	117.429,60			
	40154		Imprese	H&S QUALITA' NEL SOFTWARE SPA	SAT	263.599,11	260.834,51	143.458,98			
					TOTALE	**9.980.872,49**	**8.713.963,20**	**6.048.122,07**	**-**	**-**	

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b -Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 3 - AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"

PROGETTI INAMMISSIBILI

N° domanda/ intervento	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Causa di inammissibilità	Punti
		Capofila: NEC-LABS SRLS	**GENSALUS - Testing the Health benefits of Sunflower Oil Modified with Genomic Techniques**	**299.930,00**	**Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (35 punti) prevista per la valutazione tecnica (art. 19 comma 3 del bando)**	**33,60**
40228	Imprese	NEC-LABS SRLS	GENSALUS	161.370,00		
40215	Imprese	FRIUL RESEARCH	GENSALUS	138.560,00		
		Capofila: MEDARCHIVER SRL	**F-LINK - BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI COMPLESSI ED INNOVATIVI A SUPPORTO DI UN NETWORK DI "FARMACISTI CONSULENTI ESPERTI" (FCE)**	**462.814,05**	**Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (35 punti) prevista per la valutazione tecnica (art. 19 comma 3 del bando)**	**31,80**
40141	Imprese	MEDARCHIVER SRL	F_LINK	186.130,00		
40143	Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	F_LINK	130.809,20		
40147	Imprese	FEATURE JAM SRL	F_LINK	60.617,50		
40148	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	F_LINK	85.257,35		
		Capofila: SIGEA SRL	**SPECILLA - Biomateriali a base di polisaccaridi con proprietà aantiossidanti ad impiego parenterale nel campo di patologie articolari ed oftalmiche**	**625.203,00**	**Progetto dichiarato inammissibile con decreto n. 1167/LAVFORU dd. 13/03/2020 per modificazione soggettiva di uno dei beneficiari avvenuta prima dell'approvazione della graduatoria (combinato disposto articolo 23, comma 3 e articolo 17, comma 5 del Bando)**	**70,20**
40009	Imprese	SIGEA SRL	SPECILLA	418.742,50		
40160	Imprese	BIOPOLIFE SRL	SPECILLA	83.660,50		
40161	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SPECILLA	122.800,00		
		Capofila: BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER SRL	**PREFAB - Sviluppo di un PRocEsso per la produzione di FArmaci Biosimilari**	**1.199.358,74**	**Progetto dichiarato inammissibile con decreto n. 1168/LAVFORU dd. 13/03/2020 per modificazione soggettiva di uno dei beneficiari avvenuta prima dell'approvazione della graduatoria (combinato disposto articolo 23, comma 3 e articolo 17, comma 5 del Bando)**	**67,30**
40206	Imprese	BIOVALLEY INVESTMENTS PARTNER SRL	PREFAB	588.032,24		
40264	Organismi di ricerca	INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY (ICGEB)	PREFAB	353.650,00		
40223	Imprese	SIGEA SRL	PREFAB	137.676,50		
40253	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PREFAB	120.000,00		
			TOTALE	**2.587.305,79**		

ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b- Bando 1489/2017
Area SMART HEALTH
quarto scorrimento

SEZIONE 4- AREA DI SPECIALIZZAZIONE "SMART HEALTH"

PROGETTI APPROVATI CHE BENEFICIANO DELLA RISERVA DESTINATA ALL'AREA MONTANA (ART. 3 COMMA 5 E ART. 20 COMMA 6 DEL BANDO)

Posizione	N° domanda intervento	Tipologia progetto	Tipologia proponente	Proponente	Titolo progetto	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo finanziabile	Contributo finanziato fondi POR	Contributo finanziato fondi PAR	Punti
19		**STANDARD**		**Capofila: DIXI SRLS**	**SIMPACT SUPERIOR - Studio di IMpianto Protesico Artroscopico per pazienti Compromessi e Trattati**	**343.073,49**	**342.973,49**	**254.924,73**	**254.924,73**		**67,60**
	40133		Imprese	DIXI SRLS	SIMPACT SUPERIOR	49.017,25	49.017,25	35.403,92	35.403,92		
	40020		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	SIMPACT SUPERIOR	150.226,24	150.226,24	120.181,00	120.181,00		
	40018		Imprese	MECCANICHE DEL MISTRO SRL	SIMPACT SUPERIOR	143.830,00	143.730,00	99.339,81	99.339,81		
22		**STRATEGICO**		**Capofila: SEDICIDODICI SRL**	**SMART CLOT - Uno strumento diagnostico innovativo per la valutazione "ex vivo" del potenziale trombotico-emorragico in soggetti con patologie cardiovascolari e oncologiche. Automazione, industrializzazione e validazione clinica.**	**1.002.385,43**	**934.475,43**	**646.045,07**	**308.147,27**		**62,33**
	40250		Imprese	SEDICIDODICI SRL	SMART CLOT	638.006,00	570.096,00	378.994,60	180.770,91		
	40252		Organismi di ricerca	IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO	SMART CLOT	225.401,93	225.401,93	180.321,54	86.008,84		
	40251		Imprese	FRIULCHEM SPA	SMART CLOT	138.977,50	138.977,50	86.728,93	41.367,52		
					TOTALE	**1.345.458,92**	**1.277.448,92**	**900.969,80**	**563.072,00**	**-**	

*** il progetto n. 22 "SMART CLOT" è finanziabile solo parzialmente perché le risorse finanziarie messe a disposizione dal bando per la Strategia regionale per il rilancio dell'area montana non sono sufficienti a coprire interamente il contributo finanziabile**

20_15_1_DDS_COMP SIST AGROAL_2305_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 26 marzo 2020, n. 2305

Legge regionale 5/2006 (SISSAR), articolo 16, comma 2): approvazione progetti presentati dai soggetti erogatori per l'attività 2019.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni concernente il "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2239, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione n. 1 del 2 gennaio 2020, con la quale si approva l'Aggiornamento per il 2020 della "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla legge regionale 5/2006, per il periodo 2019-2021" (di seguito denominato regolamento);
ATTESO che ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 5/2006, sono stati presentati, da parte di 7 soggetti erogatori, 7 progetti, di cui 6 relativi ad "Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori" del regolamento ed 1, presentato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) , relativo all'attività di "Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi" del regolamento;
CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2006 prevede che i progetti presentati dagli aventi titolo siano valutati da un'apposita Commissione di esperti (di seguito "Commissione");
ATTESO che i progetti pervenuti sono stati valutati l'11 marzo 2020 dalla Commissione, costituita ed aggiornata nella sua composizione con decreti del Direttore centrale alle risorse agricole, naturali e forestali n. 6790 del 17 ottobre 2006, n. 1091 del 9 giugno 2008, n. 1830 del 13 agosto 2009, decreto del Direttore centrale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 42 del 19 gennaio 2011 e decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 5586/AGFOR del 28/09/2018;
PRESO ATTO che il progetto presentato dall'ERSA è realizzato, come previsto dal regolamento, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Agenzia stessa e che pertanto non viene finanziato con i fondi della legge regionale 5/2006;
VISTO il verbale dell'11 marzo 2020 della Commissione con il quale si approva il progetto presentato dall'ERSA e si ritengono ammissibili a finanziamento gli altri i 6 progetti presentati, individuandone il costo ed il contributo ammesso per ciascuno di essi;
RITENUTO pertanto, in base all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2006, di approvare i progetti ammissibili in base alle risultanze formulate dalla Commissione, indicandone anche il relativo costo e il contributo ammesso, nonché di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24/08/2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del servizio competitività del sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dott. Maurizio Urizio fino alla data del 01/08/2020;
VISTO il decreto n. 6167/AGFOR di data 3 settembre 2019 relativo all'incarico sostitutorio ad interim al Vicedirettore centrale del Servizio competitività sistema agroalimentare;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale" come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1429 del 27 luglio 2018, e n. 1568 del 24 agosto 2018;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

1. È approvato il progetto presentato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) relativo ad attività di "Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi" il quale, essendo realizzato, come previsto dal regolamento, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Agenzia stessa, non viene finanziato con i fondi della legge regionale 5/2006.
2. Sono approvati, a seguito delle risultanze formulate dalla Commissione, i 6 progetti presentati ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 5/2006, da parte di 6 soggetti attuatori, relativi ad "Azioni di informazione finalizzate all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei

consumatori” del regolamento, così come di seguito elencati:

n.	Soggetto erogatore dei servizi	Costo progetto €		Costo ammesso €	Contributo richiesto €	Contributo ammesso €
1	Consorzio di tutela DOP Tergeste		28.421,00	28.421,00	27.000,00	26.999,95
2	Consorzio delle D.O.C.-F.V.G.		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3	Consorzio tutela vini Collio		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Cooperativa frutticoltori friulani SCA		50.165,80	50.165,80	45.000,00	44.998,72
5	FRIULKIWI Coop. Prod. actinidia		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Associazione italiana agricoltura biologica del FVG (AIAB) - APRO-BIO FVG	frutticolo	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
		orticolo	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
		seminativi	43.157,89	43.157,89	41.000,00	40.999,99
	Totale complessivo		**430.744,69 €**	**430.744,69**	**420.000,00**	**419.998,66 €**

3. Come previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2006, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, 26 marzo 2020

per il direttore del Servizio
IL VICEDIRETTORE CENTRALE:
URIZIO

20_15_1_DDS_DEM_765_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio 25 marzo 2020, n. 765/PADES

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Casarsa della Delizia, Fg. 19, Mapp. 868 del Catasto terreni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 “acque esenti da estimo” sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente “criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009”;
PRESO ATTO che la Società Agricola Fabris Marino Pietro ha avanzato istanza in data 24/11/2015 per l’acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Casarsa della Delizia fg. 19 mappale incensito;
PRESO ATTO che la Società Agricola Fabris Marino Pietro ha avanzato integrazione alla predetta istanza in data 25/01/2016 per l’acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Casarsa della Delizia fg. 19 mappale incensito di mq 440 circa;

VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 13409/SDIS/PN/INO/6096 dd. 26/05/2016 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
ACCERTATO che il predetto parere, benché emesso nei termini previsti, per un errore di trasmissione è pervenuto al Servizio demanio e consulenza tecnica con mail del 28/07/2016;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 con nota prot. 17036 dd. 05/08/2016, non ha manifestato interesse all'acquisizione del bene nei termini previsti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18.5.2012 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la determinazione provvisoria del valore del bene oggetto dell'istanza, applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A alla legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è pari ad € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) esclusi gli oneri fiscali;
VISTA la DGR n. 2239 del 24/11/2016 con la quale è autorizzato il trasferimento previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica del bene identificato in Comune di Casarsa della Delizia al Fg 19 mappale incensito di mq. 440 circa
DATO ATTO che la Società Agricola Fabris Marino Pietro, appreso il valore provvisorio del bene, in data 03/10/2016 ha manifestato l'interesse alla prosecuzione della procedura di sdemanializzazione finalizzata all'acquisto del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Casarsa della Delizia fg. 19 mappale incensito di mq 440 circa;
ACCERTATO che con Tipo di frazionamento prot. 11474.1/2020 si è provveduto al censimento del bene ora identificato al foglio 19 del Comune di Casarsa della Delizia con mappale 868 di mq. 469;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18.5.2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. È sdemanializzato - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - il bene demaniale catastalmente identificati in Comune di Casarsa della Delizia, Fg 19 mapp 868 del catasto terreni;
2. Il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 25 marzo 2020

PASQUALE

20_15_1_DDS_FOR CF_2443_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 1 aprile 2020, n. 2443

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 2 lett. b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per il periodo dal 02.04.2020 al 16.04.2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 11 della Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi);
VISTO l'art. 22 della Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi);
VISTO il decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Legge regionale 8/1977. Approvazione del Piano regio-

nale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;
VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;
CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 22 della legge regionale 17/2019, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7 della medesima legge e che restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni di legge e che sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 della medesima legge, il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) tiene conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;
VISTA la valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi redatta dal Servizio Foreste e Corpo forestale regionale, sentita la Protezione civile della Regione e valutato congiuntamente le previsioni meteorologiche del OSMER- ARPA FVG;
CONSIDERATO l'aumento della frequenza degli incendi rilevato nella seconda quindicina del mese di marzo in concomitanza con le condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi e che la valutazione sintetica rileva che a partire dal 02 aprile 2020 vi possano essere le condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;
CONSIDERATO che prudenzialmente necessita attivare e mantenere tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;
CONSIDERATA altresì l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il rispetto dei cui protocolli renderebbe significativamente più complesse eventuali operazioni di spegnimento, rendendo quindi necessarie delle restrizioni per tutte le attività che possono aumentare il rischio di incendio boschivo;
VALUTATO pertanto che si rende necessario dichiarare, per il periodo dal 02 aprile al 16 aprile 2020, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi secondo le previsioni contenute all'art. 11 della Legge regionale 17/2019;
RICHIAMATI ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23.7.2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 28.8.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente esterno, dott. Adolfo FAIDIGA, a decorrere dal 1 settembre 2019 e fino al 1 agosto 2020;
- il decreto n. 6123 del 2.9.2019 di attribuzione ad interim, al Direttore centrale dott. Adolfo Faidiga, dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale;

DECRETA

1. Per il periodo decorrente dal 02.04.2020 al 16.04.2020 è dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.
2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:
- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi;
3. Le infrazioni ai suddetti divieti sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 17/2019;
4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai seguenti divieti generali vigenti elencati nell'articolo 19 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, comma 7, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 2019 n. 17:
- accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
- usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionale nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
- far scoppiare prodotti pirotecnici;
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
5. In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, per il periodo dal 02 aprile 2020 al 16 aprile 2020 gli Ispettorati Forestali provvederanno, qualora le condizioni di rischio per la propagazione degli incendi lo rendessero necessario, e per quanto più possibile con modalità conformi

ai protocolli legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a rafforzare l'attività di sorveglianza prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del CFR.
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 1 aprile 2020

per il Direttore del Servizio
IL DIRETTORE CENTRALE:
FAIDIGA

20_15_1_DDS_FORM_2843_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 27 marzo 2020, n. 2843

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico 37/15: "Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili". Avviso emanato con decreto n. 7280/LAVFORU del 4/9/2017 e s.m.i. Modifica delle direttive.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il D.P.Reg. n.203 del 15 ottobre 2018, di approvazione del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)" così come modificato con D.P.Reg. 186/Pres. Del 24 ottobre 2019;
VISTO il D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 37/15 - "Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili";
VISTO il decreto n. 7280/LAVFORU del 04 settembre 2017, relativo al Programma specifico in oggetto, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la selezione di un soggetto per la realizzazione di operazioni formative e non formative e direttive" e successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO che, a seguito del decreto n. 12659/LAVFORU del 30 ottobre 2019 che modifica la Sezione B Direttive per la realizzazione delle operazioni dell'Avviso in argomento, il punto 11 del Paragrafo 5 "Selezione e approvazione delle operazioni" prevede che "Le operazioni devono essere concluse entro il 31 marzo 2020."
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -019" del 23 febbraio 2020;
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 1° marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emer-

genza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i DPCM del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che, in ragione degli effetti derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 la realizzazione delle operazioni di carattere formativo o non formativo nell’ambito dell’attuazione del POR FSE, sono state sospese;
RITENUTO, pertanto, di prorogare ulteriormente il termine di conclusione delle operazioni dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la realizzazione degli interventi già programmati nonchè la partecipazione agli stessi da parte degli operatori, destinatari dell’azione di sistema;
RITENUTO di modificare il punto 11 del paragrafo 5 “selezione e approvazione delle operazioni” della Sezione B Direttive per la realizzazione delle operazioni dell’Avviso in argomento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.PReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, in ragione degli effetti derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Sezione B Direttive per la realizzazione delle operazioni dell’Avviso di cui al decreto 7280/LAVFORU del 4/9/2017 e s.m.i., il punto 11 del Paragrafo 5 “Selezione e approvazione delle operazioni” è modificato come segue:
“Le operazioni devono essere concluse entro il 31 dicembre 2020.”
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 27 marzo 2020

DE BASTIANI

20_15_1_DDS_FSE_2549_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 24 marzo 2020, n. 2549

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019. Programma specifico 97/19: attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati. Emanazione dell’avviso per la presentazione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il documento “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019”, di seguito PPO 2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il PPO 2019 prevede la realizzazione del programma specifico n. 97/19 - Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati;
PRESO ATTO che il suddetto programma specifico n. 97/19 si colloca nell’ambito dell’asse 1 - Occupazione - del POR FSE e che prevede una disponibilità finanziaria di euro 200.000,00;
RITENUTO di provvedere alla emanazione dell’avviso per la presentazione di operazioni da parte dei soggetti aventi titolo a valere sul programma specifico n. 97/19;
PRESO ATTO che, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la presentazio-

ne della domanda di candidatura saranno definiti dal Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo, con proprio decreto, in base all'evolversi della situazione di emergenza e delle disposizioni di legge regionali attualmente in fase di definizione in materia di proroga dei termini, e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e in particolare dell'articolo 103 comma 1;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

DECRETA

1. È approvato l'avviso relativo alla presentazione di operazioni a valere sul programma specifico n. 97/19 - Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati - previsto dal PPO 2019 nell'ambito dell'asse 1 - Occupazione - del POR FSE ed avente una disponibilità finanziaria di euro 200.000, costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la presentazione della domanda di candidatura saranno definiti dal Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo, con proprio decreto, in base all'evolversi della situazione di emergenza e delle disposizioni di legge regionali attualmente in fase di definizione in materia di proroga dei termini, e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e in particolare dell'articolo 103, comma 1.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 24 marzo 2020

SEGATTI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE POR FSE

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2019

Programma specifico 97/19: attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI

MARZO 2020

introduzione

1. PREMESSE

In un ambiente competitivo in continuo divenire e caratterizzato da rapidi cambiamenti, alle imprese viene richiesto di saper raccogliere le sfide e trasformarle in punti di forza.

Ogni cambiamento parte da sfide ambiziose i cui risultati sono talvolta incerti.

Le analisi svolte mostrano come oltre un terzo dei programmi di cambiamento raggiunga un successo sostenibile e duraturo nel tempo mentre circa il 64%, al contrario, fallisce.

Le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo di trasformazione sono state oggetto di attenta analisi ed una delle principali è riconducibile ad una sottovalutazione dell'importanza della formazione e del coinvolgimento del capitale umano.

Industry 4.0 rappresenta una confluenza di trend e tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di fare impresa. Si richiede sempre più la capacità di saper gestire la relazione uomo – macchina, di fare leva sulle macchine intelligenti per supportare i processi e di integrare i data base con applicazioni in grado di elaborare e fornire informazioni per prendere decisioni in tempo reale.

Per sfruttare al meglio queste potenzialità le aziende devono investire ingentemente nella creazione di competenze appropriate.

In questo contesto che vede lo sviluppo dei principi di Industry 4.0 anche attraverso la digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero, la Regione FVG ha sostenuto l'iniziativa denominata FARI MANIFATTURIERI, di seguito FARI, promossa da Industry Platform 4 FVG – IP4FVG[1].

L'iniziativa è nata per aumentare la consapevolezza delle PMI sui temi di Industry 4.0 e supportare lo sviluppo dell'ecosistema regionale: l'obiettivo finale è quello di offrire alle imprese regionali dei modelli e casi di successo in tema di trasformazione digitale e individuare e divulgare le linee di sviluppo digitale che portano maggiori risultati.

FARI, tuttora in corso, ha nel 2019 visto l'adesione di 89 piccole, medie e grandi aziende distribuite nell'intero territorio regionale le quali hanno dimostrato una forte vocazione all'innovazione; nel 2020 stanno aderendo all'iniziativa nuove aziende. Si tratta in gran parte di aziende in fase di crescita dal punto di vista del fatturato e degli investimenti in personale le quali presentano margini di miglioramento, specie nell'implementazione e integrazione delle più avanzate tecnologie digitali.

---

[1] IP4FVG opera attraverso una cabina di regia costituita dai seguenti quattro Digital Innovation Hub presenti nel territorio regionali, ciascuno dei quali costituito dalle realtà a fianco di ciascuno indicate:

- Advanced manifacturing solutions di Pordenone (Comet, Ditedi, Friuli Innovazione, ITS Kennedy, Lama, Lef, Polo Pordenone
- Internet of things di Amaro – UD (Carnia Industrial Park, Area Science Park, Consorzio Innova, Ditedi, Eurotech, Inasset)
- Data Analysis e AI di Udine (Area Science Park, Confindustria Udine, Cosef, Friuli Innovazione, ITS Malignani, Università di Udine)
- Data optimizations e simulation di Trieste (Ditedi, Modefinance, ITS Volta, Teorema, Esteco, Area Science Park)

Nel quadro delle finalità indicate al paragrafo 2, il presente Avviso si concretizza nella realizzazione di operazioni di carattere formativo, riconducibili ad uno specifico catalogo, a favore di lavoratori occupati presso imprese (unità produttive) collocate nel territorio regionale e relative alla promozione e diffusione di conoscenze in tema di sviluppo della digitalizzazione nei processi produttivi del settore manifatturiero.

Le operazioni formative si contestualizzano nel modo seguente all'interno del Programma Operativo FSE 2014/2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

- asse prioritario: 3 – Istruzione e formazione;
- priorità di investimento: 10iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
- obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo;
- azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

La struttura regionale attuatrice – SRA – responsabile del presente Avviso è il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo.

2. COMPOSIZIONE E Finalità DELL'AVVISO

Il presente Avviso, disciplina le modalità di presentazione alla SRA delle istanze per la realizzazione dell'attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati.

L'Avviso è composto da tre parti che definiscono:

a) PARTE PRIMA: le modalità per la selezione di un soggetto incaricato di dare attuazione ad attività di carattere formativo in tema di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati;
b) PARTE SECONDA: il partenariato chiamato a contribuire, in stretta cooperazione con il soggetto attuatore selezionato, alla preparazione e realizzazione delle attività formative e alle modalità operative del partenariato stesso.
c) PARTE TERZA: le modalità per la progettazione e la gestione dell'offerta formativa attinente al costituendo "Catalogo formativo delle conoscenze digitali per lavoratori occupati.

3. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:
   a) Normativa UE
      - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
      - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
      - REGOLAMENTO (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del

Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi- benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis;
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, C(2020) 1863 final;

b) Atti UE:
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e

successive modifiche ed integrazioni;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

c) Normativa nazionale
- DPR 5 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n.71 26/03/2018).

d) Normativa regionale
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito Regolamento formazione;

e) Atti regionali
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie;
- "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA" nel tempo vigenti;
- "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" nel tempo vigenti;
- Documento "POR FSE. Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato con deliberazione dell Giunta regionale n. 347 del 6 marzo 2020;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2019", di seguito PPO, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni;
- Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati, nel tempo vigente;
- Manuale sugli aiuti di Stato approvato con decreto n. 658/LAVFORU/2018 e successive modifiche e integrazioni.

4. INDICATORI

Gli indicatori di riferimento sono i seguenti:

- Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 10	titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 11	i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

L'inquadramento nell'ambito delle categorie di operazioni è il seguente:

– Dimensione 1 – Settore di intervento: 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite;

– Dimensione 2 – Forma di finanziamento

Fondo	FSE
Categoria di regioni	Regioni più sviluppate
Asse prioritario	**Codice**
Asse 3	01 – Sovvenzione a fondo perduto

– Dimensione 3 – Tipo di territorio

Fondo	**FSE**
Categoria di regioni	**Regioni più sviluppate**
Asse prioritario	**Codice**
Asse 3	07 – Non pertinente

– Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione

Fondo	**FSE**	
Categoria di regioni	**Regioni più sviluppate**	
Asse prioritario	**Codice**	
Asse 3	07 – Non pertinente	

– Dimensione 6 – tematica secondaria del FSE

Fondo	**FSE**	
Categoria di regioni	**Regioni più sviluppate**	
Asse prioritario	**Codice**	
Asse 3	03 Potenziamento della competitività delle PMI	

Parte prima. Selezione di un soggetto incaricato di dare attuazione ad operazioni di carattere formativo in tema di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero del territorio regionale a favore di lavoratori occupati

1.SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI ATTUATORI

1. Le proposte di candidatura relative alla presente parte dell'Avviso possono essere presentate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. E' ammissibile la presentazione in partenariato nella forma di Associazione temporanea di imprese - ATI o, se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI.
2. Ogni soggetto avente titolo può presentare, in forma singola o all'interno di un'ATI, una sola candidatura.
3. Il soggetto, una volta selezionato, assume la denominazione di **soggetto attuatore** e, ai fini della realizzazione delle operazioni formative, deve risultare accreditato, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nella macrotipologia C – Formazione continua e permanente – con riferimento anche al settore di riferimento dell'operazione.
4. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 3 è causa **di non ammissibilità generale della candidatura alla valutazione.**

2.DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione della candidatura, di approvazione e ammissione al finanziamento delle operazioni formative, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo, ove spettante.
2. Le candidature sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
3. Risulta vincitrice della procedura di selezione la candidatura che ha conseguito il punteggio più alto nella graduatoria approvata con il decreto di cui al capoverso 1.
4. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 40 giorni dall'adozione del decreto di cui al capoverso 2. L'esito della selezione è comunicato, con apposita nota, a tutti i soggetti proponenti. Con specifico riferimento alle candidatura vincitrice, la nota indica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente), l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.
5. Il rendiconto delle spese sostenute in relazione a ciascuna operazione formativa realizzata è oggetto di verifica da parte della SRA entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
6. Il flusso finanziario da parte della SRA nei confronti del soggetto attuatore avviene con le seguenti modalità:
   a) anticipazione pari all'85% della disponibilità finanziaria complessivamente prevista successivamente all'adozione del decreto di concessione e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore; ove il soggetto attuatore sia di natura pubblica, è sufficiente la richiesta di anticipazione. Una maggiorazione della percentuale di anticipazione è ammessa solo sulla base di specifiche norme di legge regionali volte ad affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   b) saldo, ove spettante, pari alla differenza tra l'anticipazione e la somma complessivamente ammissibile e determinata ad avvenuta verifica dell'ultimo rendiconto presentato.

   Il decreto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, è approvato entro 30 giorni dall'approvazione

dell'ultimo rendiconto.

7. Il soggetto attuatore deve assicurare:
   a) ove sia una costituenda ATI, la formale costituzione in ATI entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al capoverso 1 del paragrafo 9;
   b) il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità previsti dall'Avviso;
   c) in relazione a ciascuna operazione, la tenuta di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
   d) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione indicati nell'Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA stessa;
   e) la realizzazione di ogni operazione formativa nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla candidatura approvata e garantire la completa realizzazione della stessa;
   f) la completa realizzazione di ogni operazione formativa, anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dalla SRA;
   g) la conclusione delle operazioni formative entro il 30 aprile 2021 salvo proroghe derivanti da ritardi dovuti ad emergenza epidemiologica da COVID – 19 ad oggi non prevedibili;
   h) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione di ogni operazione formativa nei termini previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
   i) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
   j) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
   k) la presentazione del rendiconto delle spese sostenute per ogni operazione formativa entro 30 giorni dalla conclusione di ognuna di esse;
   l) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
   m) la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in itinere e in loco realizzate dalla SRA;
   n) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
   o) l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

3. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI formative e durata dell'incarico

1. Il soggetto attuatore è chiamato alla realizzazione di operazioni di carattere formativo in tema di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero, che saranno contenute nel costituendo "Catalogo formativo delle conoscenze digitali per lavoratori occupati", di seguito Catalogo.
2. Le modalità di predisposizione del Catalogo e di realizzazione delle operazioni formative che ne faranno parte sono dettagliatamente descritte nelle successive Parti del presente Avviso.
3. Le operazioni formative dovranno favorire la trasmissione di un'attitudine positiva e di conoscenze relative all'introduzione delle tecnologie digitali tra il personale operativo di fabbrica nel settore manifatturiero, con specifico riferimento ai seguenti ambiti:
   a) SVILUPPO PRODOTTO e PROCESSO: trasformazione dei processi (a livello di progettazione, ingegnerizzazione e qualità) e dei prodotti (a livello di progettazione, produzione e qualità) legata all'introduzione massiccia delle tecnologie digitali;
   b) SUPPLY CHAIN: programmazione produzione, logistica attiva e passiva, gestione scostamenti, real time event management;
   c) PRODUZIONE: gestione produzione, organizzazione mano d'opera montaggi, deviazione parametri di targa, sicurezza operations;

d) MANUTENZIONE: prescrittiva, programmata e predittiva di prodotto e dei processi produttivi;
e) QUALITÀ: progettazione dei sistemi total quality, reporting, esperienza o algoritmi.

4. Per favorire l'introduzione delle tecnologie digitali tra il personale operativo di fabbrica, i docenti saranno lavoratori dello stesso profilo tecnico dei discenti ma in possesso di una esperienza positiva da condividere e trasferire. Nello svolgimento dei corsi i docenti potranno essere coadiuvati da esperti certificati in trasformazione digitale dei processi produttivi, da tecnici hardware e software di aziende fornitrici di macchine e software 4.0 e supportati da tutor del soggetto attuatore.
5. Il Catalogo dovrà contenere, inoltre, un prototipo formativo inerente tecniche di comunicazione e fondamenti di didattica, destinato preliminarmente alla formazione del personale operativo che sarà incaricato della docenza.
6. L'incarico del soggetto attuatore decorre dal giorno successivo all'approvazione del decreto di cui al capoverso 2 del paragrafo 2, ove il soggetto attuatore sia costituito da un singolo ente di formazione o da un'ATI già costituita a tale data. Qualora il soggetto attuatore sia costituito da un'ATI costituenda, l'incarico decorre dal giorno successivo alla comunicazione del soggetto attuatore alla SRA dell'avvenuta formalizzazione della costituzione in ATI e continuerà fino alla conclusione di tutta l'attività prevista dal presente Avviso.

4. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI e flussi finanziari

1. La gestione finanziaria delle operazioni formative del Catalogo avviene con l'utilizzo dell'UCS 47 – Tariffa oraria per la formazione di persone occupate, corrispondente a euro 29,61/ora allievo.
2. Ai fini della ammissibilità delle spese delle operazioni realizzate con l'applicazione della richiamata UCS 47, valgono le indicazioni del Documento UCS in merito al trattamento delle UCS.
3. Il contributo pubblico, pari al 100% del costo, è concesso in base alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relative al "de minimis".
4. I flussi finanziari da parte della SRA nei confronti del soggetto attuatore si svolgono secondo le modalità indicate al capoverso 6 del paragrafo 2.
5. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma erogata.
6. La SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal soggetto attuatore mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it .
7. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione

5. REQUISITI DELLA CANDIDATURA

1. Tenuto conto della pluralità e complessità delle azioni oggetto dell'incarico di cui al presente Avviso ed al fine anche di garantire le attività di coordinamento e l'omogeneità organizzativa, ciascuna candidatura deve dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico.
2. Per tali finalità, la candidatura deve:
   a) prevedere un **comitato di pilotaggio** il quale, ove la candidatura sia presentata da un raggruppamento, deve essere composto dai rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte dello stesso. Il comitato sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle operazioni formative;

b) assicurare una struttura organizzativa con funzione di **direzione della progettazione, organizzazione e realizzazione**. Attraverso tale funzione si garantiscono:
   – la cura e il coordinamento degli aspetti legati alla progettazione formativa;
   – la promozione e l'attuazione condivisa delle metodologie didattiche;
   – il raccordo metodologico e organizzativo gestionale fra tutte le iniziative promosse;
   – la cura della promozione dell'offerta formativa;
   – la qualità dell'azione formativa verificandone periodicamente l'efficacia collaborando con la direzione amministrativa e della rendicontazione;
   – il raccordo con il partenariato di cui alla Parte Seconda del presente Avviso;

c) assicurare una struttura organizzativa con funzione di **direzione amministrativa e della rendicontazione**. Attraverso tale funzione si garantiscono:
   – la cura e il coordinamento degli aspetti di gestione amministrativa;
   – la cura e il coordinamento degli aspetti relativi alla rendicontazione;
   – il coordinamento ai fini della elaborazione periodica di rapporti di monitoraggio sulla base anche delle indicazioni fornite dalle SRA.

3. La candidatura deve indicare distintamente, in relazione alle funzioni di cui al capoverso 2, lettere b) e c) un referente in possesso di un'esperienza almeno triennale di coordinamento di progetti complessi[2]. L'esperienza va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.
4. La candidatura può prevedere la presenza di ulteriori professionalità di supporto ai referenti di cui al capoverso 3 che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso. L'esperienza di tali ulteriori professionalità va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.
5. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati alle figure professionali di cui al capoverso 3, il soggetto proponente si impegna, salvo cause di forza maggiore, a non sostituire i referenti indicati in fase di presentazione della candidatura. In caso di sostituzione la persona prescelta deve possedere un curriculum di pari livello a quello posseduto dal referente indicato in sede di candidatura. La richiesta di sostituzione deve essere tempestivamente inoltrata alla SRA per la conseguente autorizzazione allegando il relativo curriculum.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE delle candidature

1. Ai fini della presentazione della candidatura il soggetto proponente deve inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:
   a) domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
   b) formulario descrittivo della proposta progettuale (candidatura), sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;
   c) ove la candidatura sia presentata da parte di un raggruppamento, manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l'ATI ad avvenuta comunicazione dell'approvazione della proposta progettuale, con la puntuale indicazione del capofila e della composizione della compagine o l'atto costitutivo qualora l'ATI sia già costituita;
   d) copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate del soggetto proponente (del capofila o suo delegato in caso di raggruppamento - va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della

[2] Per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo

candidatura, in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;

e) comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale **per i soggetti non accreditati** ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura.

2. La domanda di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta con firma autografa dal rappresentante legale del soggetto proponente. Ove la candidatura sia presentata da parte di un raggruppamento, la documentazione di cui al capoverso 1, lettere a) e c) nel caso della presentazione della manifestazione di volontà, deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (va allegata la delega esplicita). Alla documentazione va allegata la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura ovvero, qualora già precedentemente trasmesso all'Amministrazione regionale, la dichiarazione predisposta secondo il modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi, **pena la non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione**.
3. La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila nel caso di presentazione da parte di un raggruppamento, alla SRA esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it**. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini per la presentazione della domanda di candidatura saranno definiti dalla SRA, con proprio decreto, in base all'evolversi della situazione di emergenza e delle disposizioni di legge regionali attualmente in fase di definizione in materia di proroga dei termini, e del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) e in particolare dell'articolo 103 comma 1.**
4. Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
   Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.
5. La PEC di cui al capoverso 3 deve contenere il seguente oggetto del messaggio:
   "POR FSE – Avviso candidature Catalogo formativo delle conoscenze digitali per lavoratori occupati.".
   Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, l'oggetto del messaggio va integrato aggiungendo, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

7.SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
   b) fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	– Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 6, capoverso 3, Parte Prima del presente Avviso

2	Rispetto delle modalità di presentazione	– Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della proposta di candidatura previste al paragrafo 6, capoverso 3 Parte Prima del presente Avviso
3	Correttezza e completezza della documentazione	– Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 6, capoverso 1, lettera b, Parte Prima del presente Avviso – Mancata presentazione dell'atto costitutivo dell'ATI o della manifestazione di volontà alla costituzione di cui al paragrafo 6, capoverso 1, lettera c Parte Prima del presente Avviso (nel caso di presentazione da parte di un raggruppamento) – Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura secondo le modalità indicate al paragrafo 6, capoverso 2, Parte Prima del presente Avviso
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	– Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 1, capoversi 1 e 3 Parte prima del presente Avviso – Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui al paragrafo 6, capoverso 2 Parte Prima del presente Avviso
5	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	– Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui al paragrafo 6, capoverso 1, lettera e) (per i soggetti non ancora accreditati) – Mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo, capoverso 3 Parte Prima del presente Avviso

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2, 3 e 4, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA:
   a) per i soggetti privati di cui al paragrafo 1, capoverso 1, qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
   b) per i soggetti privati di cui al paragrafo 1, capoverso 1, qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
   c) per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, capoverso 1, il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.
4. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione comparativa è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle candidature con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criterio di selezione: A. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. **Punteggio massimo: 15 punti**			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
A1. Modalità di organizzazione e gestione	*Completezza e qualità dell'assetto organizzativo del proponente: descrizione dei ruoli dei singoli componenti e dell'attività svolta dagli organi funzionali previsti (comitato di pilotaggio e direzioni Paragrafo 5 cap. 2).*	0,5	5
	Descrizione esaustiva degli aspetti gestionali propri di ciascun organo funzionale della struttura organizzativa.	0,5	
A2. Disponibilità di locali (aule e laboratori)	*Numero di locali (aule e laboratori) accreditati (o per i quali è in corso la richiesta di accreditamento) che si intendono mettere a disposizione per le attività formative; nel caso di presentazione della candidatura da parte di ATI, va data indicazione della suddivisione per singolo componente e della rispettiva localizzazione; qualora i locali accreditati siano nella disponibilità di più enti facenti parte dell'ATI proponente, devono essere indicati una sola volta.*	1	5
A3. Copertura territoriale delle sedi accreditate	*Presenza di sedi accreditate nelle 4 aree territoriali provinciali (Verrà attribuito 1 punto per area e se sono coperte tutte le aree territoriali provinciali si attribuiscono totali 5 punti)*	1	5

Criterio di selezione: B. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche **Punteggio massimo: 16**			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**

B1. Competenze specifiche del soggetto proponente in termini di esperienza formativa	*Partecipazione del soggetto proponente ai seguenti programmi specifici: 52/17, 52/18, 73/17 innovazione e 73/17 QA, PIPOL aziendale 30%, 43/16, (nel caso di ATI viene considerata la partecipazione di ciascun componente dell'ATI ad ogni singolo PS)*	1 punto per ogni PS coperto	6
B2. Professionalità messe a disposizione per le attività previste	*Descrizione delle competenze delle figure professionali degli organi funzionali di cui alla Parte prima del presente Avviso, paragrafo 5 capoverso 2, e dei referenti individuati di cui al capoverso 3 .*	1,2	6
***B4** Ulteriori risorse professionali*	*Ulteriori professionalità messe eventualmente a disposizione (Parte prima del presente Avviso, paragrafo 5 capoverso 4)*	0,8	4

Criterio di selezione: C. Coerenza, qualità e innovatività **Punteggio massimo: 19 punti**			
Sottocriterio	**Indicatore**	**Coefficiente**	**Punteggio massimo**
C1. Qualità della proposta relativamente alla programmazione, organizzazione e gestione didattica dei futuri percorsi formativi	*Descrizione accurata ed esaustiva dell'articolazione dei futuri percorsi formativi con particolare riferimento all'innovatività, al modello operativo e alle strategie didattiche e organizzative*	2	10
C2. Capacità di raccordo con le imprese aderenti all'iniziativa FARI e con il partnerariato IP4FVG	*Descrizione esaustiva delle modalità che si intendono adottare per favorire un raccordo costante ed efficace con le aziende manifatturiere del territorio coinvolte in FARI e con IP4FVG .*	1	5
C3. Coerenza con le priorità traversali del POR	*Presenza di azioni concrete e specifiche (e descrizione delle relative modalità), atte a garantire la promozione/il rafforzamento dei principi orizzontali.*	0,8	4

5. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al capoverso 4, con esclusione di quelli di cui ai sottocriteri A2, A3, B1, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti.**	

6. La scala di giudizio riferita al sottocriterio A2. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Più di 60 locali
4 punti	Da 46 a 60 locali
3 punti	Da 31 a 45 locali
2 punti	Da 11 a 30 locali
1 punto	Fino a 10 locali
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti**.	

7. La scala di giudizio riferita al sottocriterio B1. della Tabella di cui al capoverso 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	100 o più operazioni
4 punti	Da 80 a 99 operazioni
3 punti	Da 60 a 79 operazioni
2 punti	Da 30 a 59 operazioni
1 punto	Da 10 a 29 operazioni
0 punti	Meno di 10 operazioni

8. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sottocriterio B1 vengono prese in considerazione, dal sistema informativo regionale Netforma, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento dal soggetto proponente. Ove la candidatura sia presentata da un raggruppamento, vengono prese in considerazione le operazioni realizzate da tutti i componenti del raggruppamento medesimo. L'attribuzione del punteggio a ciascun

componente fa esclusivo riferimento alla sede di svolgimento dell'operazione indicata come **principale** nel sistema informativo regionale.

9. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari **50 punti**.
10. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **35 punti**.
11. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più candidature, si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio B. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.
12. In conformità a quanto previsto dal Documento Metodologie, si prescinde dall'utilizzo dei seguenti criteri:
    - "Congruenza finanziaria", non sussistendo elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio;
13. Le candidature sono selezionate entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.
14. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
15. In particolare, il decreto di cui al capoverso 14 riporta:
    a) la graduatoria delle candidature approvate avendo raggiunto la soglia minimo di punteggio di 35, con l'indicazione della candidatura ammessa al finanziamento, vale a dire quella al primo posto della graduatoria;
    b) l'elenco, per ordine decrescente di punteggio, delle candidature non approvato, non avendo, raggiunto la soglia minima di punteggio di 35;
    c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione.

8. APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Come indicato al capoverso 14 del paragrafo 7, a norma dell'articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il quale approva:
    a) la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo 7, capoverso 15; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso;
    b) l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista al paragrafo 7, capoverso 10
    c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione.
2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.
3. L'incarico da parte della Regione decorre dal giorno della pubblicazione del decreto di cui al capoverso 1 sul BUR. Ove il soggetto attuatore sia una costituenda ATI, l'incarico decorre dal giorno successivo a quello della formale costituzione in ATI che, come indicato al capoverso 7, lettera a) del paragrafo 2 della Parte Prima del presente Avviso, deve intervenire entro 60 giorni dalla adozione del richiamato decreto del capoverso 1.

9. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. Il Responsabile dell'istruttoria è Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it).

10. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
   a) le proposte di candidatura devono essere **presentate entro i termini definiti dalla SRA, con proprio decreto, al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**;
   b) le proposte di candidatura sono selezionate entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
   c) le candidature sono approvate entro 15 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 7, capoverso 14

parte seconda. Definizione del partenariato chiamato a contribuire alla progettazione e realizzazione delle attività formative

1. Il partenariato

1. Ai fini della preparazione e realizzazione delle operazioni formative rientranti nel costituendo Catalogo, il soggetto attuatore opera in stretto raccordo con il partenariato costituito con IP4FVG il quale individua per le finalità del presente avviso un suo referente.
2. Sono altresì parte del partenariato le imprese FARI che accanto agli investimenti hardware e software hanno investito in digital transformation e nello sviluppo di soft skills della struttura operativa di fabbrica. In particolare, all'interno delle imprese FARI saranno individuate le figure professionali cui affidare la "docenza" per la realizzazione delle operazioni formative del Catalogo e le quali saranno coinvolte preventivamente in uno specifico corso di formazione in materia di comunicazione e di didattica correlata all'ambito specifico d'insegnamento.

3. Gli aspetti innovativi relativi alle modalità di attuazione delle operazioni formative riguardano, in modo particolare, l'individuazione dei docenti. Infatti, più che docenza si tratterà di trasferimento di esperienza e della diffusione di un'attitudine positiva all'introduzione delle tecnologie digitali tra il personale operativo di fabbrica. In questo senso, i docenti saranno lavoratori dello stesso profilo tecnico dei discenti ma in possesso di una esperienza positiva da condividere e trasferire. Nello svolgimento dei corsi i docenti potranno essere coadiuvati da esperti certificati in trasformazione digitale dei processi produttivi, da tecnici hardware e software di aziende fornitrici di macchine e software 4.0 e supportati da tutor del soggetto attuatore.
4. Il Catalogo dovrà contenere, inoltre, un prototipo formativo inerente tecniche di comunicazione e fondamenti di didattica, destinato preliminarmente alla formazione del personale operativo che sarà incaricato della docenza.

2. ATTIVITà DEL PARTENARIATO

1. Le attività del partenariato sono configurabili nel modo seguente:
   a) definizione dei prototipi formativi costituenti il Catalogo relativi ai seguenti ambiti:
      1) SVILUPPO PRODOTTO e PROCESSO: trasformazione dei processi (a livello di progettazione, ingegnerizzazione e qualità) e dei prodotti (a livello di progettazione, produzione e qualità) legata all'introduzione massiccia delle tecnologie digitali (max 4 prototipi);
      2) SUPPLY CHAIN: programmazione produzione, logistica attiva e passiva, gestione scostamenti, real time event management (max 4 prototipi);
      3) PRODUZIONE: gestione produzione, organizzazione mano d'opera montaggi, deviazione parametri di targa, sicurezza operations (max 4 prototipi);
      4) MANUTENZIONE: prescrittiva, programmata e predittiva di prodotto e dei processi produttivi (max 4 prototipi);
      5) QUALITÀ: progettazione dei sistemi total quality, reporting , esperienza o algoritmi (max 4 prototipi);
      6) TECNICHE DI COMUNICAZIONE e FONDAMENTI DI DIDATTICA(1 prototipo);
   b) individuazione dei docenti, attingendo dalle imprese FARI;
   c) promozione del Catalogo sul territorio regionale, con riferimento alle imprese, ed al loro personale, a cui vengono rivolte le attività del catalogo (vale a dire imprese, e lavoratori, che non hanno ancora sviluppato la digitalizzazione dei processi produttivi);
   d) cooperazione ai fini della pianificazione delle attività del Catalogo nel territorio regionale.
2. Le modalità di predisposizione, presentazione e gestione dell'offerta formativa (prototipi formativi del Catalogo) sono disciplinate nella Parte Terza del presente Avviso. La configurazione dell'offerta formativa deve comunque essere considerata come "attività aperta"; pertanto il partenariato, ove ne ricorra l'opportunità, può proporre alla SRA l'integrazione dell'offerta **con la presentazione di ulteriori prototipi formativi anche successivamente alla chiusura della procedura di cui alla Parte Terza del presente Avviso, anche con riferimento ad ambiti diversi da quelli indicati al capoverso 1.**

Parte terza. Predisposizione, presentazione alla SRA e gestione dell'offerta formativa costituente il Catalogo

1. Finalità

1. Il presente Avviso ha come finalità la realizzazione di operazioni di carattere formativo in tema di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero che costituiranno il "Catalogo formativo delle conoscenze digitali per lavoratori occupati" – Catalogo.
2. Il Catalogo sarà composto da prototipi formativi incardinati negli ambiti indicati al paragrafo 2, capoverso 1 della Parte Seconda del presente Avviso.
3. La presente Parte Terza disciplina le modalità di costituzione e gestione del Catalogo.

2. Descrizione dei prototipi formativi

1. I prototipi formativi relativi ai seguenti ambiti:
   a) SVILUPPO PRODOTTO e PROCESSO (max 4 prototipi);
   b) SUPPLY CHAIN (max 4 prototipi);
   c) PRODUZIONE (max 4 prototipi);
   d) MANUTENZIONE (max 4 prototipi);
   e) QUALITÀ (max 4 prototipi),
   possono avere una durata compresa tra 24 e 40 ore.
   Il prototipo formativo relativo a TECNICHE DI COMUNICAZIONE e FONDAMENTI DI DIDATTICA (1 prototipo) deve avere una durata pari a 16 ore.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento formazione:
   a) i prototipi di cui alle lettere da a) a e) del capoverso e possono prevedere sia attività d'aula che attività laboratoriali;
   b) il prototipo TECNICHE DI COMUNICAZIONE e FONDAMENTI DI DIDATTICA prevede solo attività d'aula.
3. Le attività di docenza nei prototipi formativi di cui alle lettere da a) ad e) del capoverso 1 e nelle successive edizioni corsuali sono svolte da lavoratori delle imprese FARI che risultino esperti nella digitalizzazione dei processi produttivi. Ai componenti del partenariato di cui alla Parte Seconda del presente Avviso compete l'individuazione del gruppo dei docenti. Le figure professionali, una volta individuate, saranno coinvolte preliminarmente in uno specifico corso di formazione in materia di comunicazione e di didattica correlata all'ambito specifico d'insegnamento. Il gruppo docenti può essere oggetto di modifiche o integrazioni, attraverso un'attività che rientra nell'autonomia del partenariato.
4. I prototipi formativi possono essere progettati secondo modalità **pluriaziendali,** e prevedere la partecipazione di un numero di allievi compreso tra **8 e 25 unità** provenienti da più aziende, o **monoaziendali**, e prevedere la partecipazione di un numero di allievi compreso tra **5 (se PMI) 8 (se GI) e 25,** provenienti da un'unica azienda.
5. La frequenza a tutti i percorsi formativi è da intendersi in orario di lavoro secondo quanto previsto da ciascuna azienda di appartenenza e preventivamente concordato tra le parti.
6. Le operazioni si concludono con un esame finale la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 del Regolamento Formazione.
7. L'ammissione all'esame finale è riservata agli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza, documentata nell'apposito registro, pari ad almeno il 70% della durata dell'operazione, al netto dell'esame finale.
8. L'attività formativa può essere svolta con modalità a distanza nella misura massima del 30% della durata complessiva del percorso formativo e con esclusione delle eventuali parti laboratoriali o di attività pratica.

3. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. Il soggetto attuatore è tenuto a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti e a esplicitarli nel prototipo formativo:
   a) lo sviluppo sostenibile, quali ad esempio le possibili soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione del progetto;
   b) la pari possibilità di accesso alle attività formative e pertanto il contrasto a ogni forma di discriminazione;
   c) l'accesso delle donne alle attività previste dal progetto. In quest'ambito è possibile prevedere l'eventuale presenza di modalità, anche di tipo organizzativo, atte a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso.

4. destinatari

1. I destinatari, dei percorsi formativi che saranno realizzati sulla base dei prototipi formativi di cui agli ambiti di cui alle lettere da a) a e) del paragrafo 2, capoverso 1 della Parte terza del presente Avviso sono costituite da figure operaie operai di industrie manifatturiere nel territorio regionale con esperienza nei processi produttivi e nelle tecnologie tradizionali e motivati ed interessati ad un cambiamento culturale e tecnologico legato all'introduzione di macchine intelligenti e connesse.

5. Aiuti di stato

1. Le operazioni finanziate a valere sul presente avviso rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato e sono regolamentate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*. Ai fini della realizzazione delle attività, è necessario fare riferimento al Manuale sugli aiuti di Stato, approvato con decreto n. 658/LAVFORU del 15 febbraio 2018, disponibile sul sito www.regione.fvg.it.
2. Per la definizione di Impresa si fa riferimento a quanto disposto all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Per la definizione di "impresa autonoma" e di "impresa associata" si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014.
4. Per la definizione di "impresa unica" si fa riferimento a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
5. L'intensità di aiuto è pari al 100% del costo ammesso, nel rispetto dei massimali di aiuto *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, e in maniera proporzionale al numero di lavoratori di ogni singola impresa partecipanti all'edizione del corso.
6. Unitamente alla presentazione delle edizioni (cloni) di cui al paragrafo 9., dovranno essere presentati:
   - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dell'impresa i cui lavoratori parteciperanno alla formazione, secondo lo schema di cui all'allegato A;
   - dichiarazione da parte della stessa impresa che attesti il rispetto delle condizioni di applicazione del regime "de minimis" (allegato C) ed eventualmente da parte di ciascuna delle imprese che costituiscono, con l'impresa richiedente, impresa unica (allegati E e F).
   - Un elenco dettagliato delle suddette imprese con codice fiscale, sede e con i rispettivi lavoratori partecipanti alla singola edizione del corso.
7. Il contributo in regime "de minimis" per l'impresa viene calcolato in base ad un pro quota rispetto al numero di partecipanti alla singola edizione del corso. Si evidenzia che non potranno essere ammessi nuovi allievi rispetto all'elenco di cui al punto precedente. Nel caso di defezioni da parte di allievi che riducano il numero di allievi rendicontabili alla fine del corso, sarà necessario un ricalcolo delle quote e quindi dei contributi in regime "de minimis". Questo comporta un aumento della quota del contributo per le imprese degli allievi restanti e quindi si invitano le imprese a tenerne conto nel calcolo dei massimali "de minimis".

6. RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie disponibili, a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione – del POR FSE per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso a valere sul programma specifico 97/2019 sono pari a euro 200.000,00.
2. Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 31 - Formazione continua, così come stabilita dal Documento UCS.
3. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 47 (euro 29,61) * n. ore attività formativa * n. allievi

4. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
5. Fermo restando che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione dell'operazione, in fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo il costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento della UCS indicata nel Documento UCS.
6. **Il costo di ogni edizione di prototipo (operazione clone) deve essere definito nell'ambito della procedura di attuazione di cui al paragrafo 9 della presente Parte terza dell'Avviso**.
7. Il contributo pubblico a valere sulle attività realizzate è pari al 100% del costo ammissibile.

7. PRESENTAZIONE Dei prototipi

1. Il soggetto attuatore deve presentare i prototipi relativi agli ambiti di cui al capoverso 1 del paragrafo 2 della presente Parte Terza nonché il prototipo TECNICHE DI COMUNICAZIONE e FONDAMENTI DI DIDATTICA utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it *formazione-lavoro/formazione/area operatori* (Webforma).
2. Come già indicato, possono essere presentati non più di 4 prototipi per ogni ambito e 1 prototipo TECNICHE DI COMUNICAZIONE e FONDAMENTI DI DIDATTICA. Il mancato rispetto di tale disposizione è **causa di non ammissibilità di tutti i prototipi presentati alla fase di valutazione**.
3. **I prototipi devono essere presentati dal soggetto attuatore alla SRA entro 30 giorni successivi all'adozione del decreto di cui capoverso 1 del paragrafo 8 della Parte Prima del presente Avviso. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia una costituenda ATI, i prototipi devono essere presentati entro 30 giorni successivi alla formale costituzione in ATI**.
4. Per accedere ai formulari on line di cui al capoverso 1 i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
5. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta.
6. **La domanda di finanziamento** risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), del soggetto proponente.

7. I prototipi formativi di cui al capoverso 1, unitamente alla domanda di finanziamento di cui al capoverso 6, devono essere presentate, in formato pdf, alla SRA esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
8. Nel caso sia presentata più volte il medesimo prototipo viene preso in considerazione l'ultimo pervenuto entro i termini consentiti. Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio in più messaggi di posta elettronica certificata.
9. La PEC di cui al capoverso 7 deve contenere i seguenti oggetti di messaggio:

"POR FSE 2014/2020. PS 97/19. TECNICHE DI COMUNICAZIONE e FONDAMENTI DI DIDATTICA"

e

"POR FSE 2014/2020. PS 97/19. Ambito (1). (N)

laddove:
- (1): inserire la denominazione dell'ambito;
- (N): inserire il numero d'ordine del prototipo (max 4)

10. I prototipi presentati non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva per l'individuazione delle ATI di enti di formazione.

8. SELEZIONE DEI prototipi

1. I prototipi vengono selezionati sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 7, capoverso 3 della Parte terza del presente Avviso
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 7, capoverso 7 della Parte terza del presente Avviso
3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo del formulario previsto al paragrafo 7, capoverso 1 della Parte terza del presente Avviso - Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 7, capoverso 6 della Parte terza del presente Avviso

Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, per le operazioni realizzate a seguito della presentazione di candidatura, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	- Coerenza del prototipo con le finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso - Coerenza delle operazioni rispetto a: • durata e struttura delle operazioni di cui al paragrafo 2, capoversi 1, 2 della Parte terza del presente Avviso • Completa e corretta compilazione del formulario previsto di cui al paragrafo 7 capoverso 1 della Parte terza del presente Avviso • Qualita' della descrizione della struttura corsuale: indicazione degli obiettivi formativi, dei moduli e delle unità didattiche, dei contenuti e della docenza coerenti e correlati all'ambito in cui il percorso formativo ricade
Coerenza con le priorità traversali del POR	Concreta e specifica descrizione delle azioni individuate per promuovere e/o rafforzare i principi orizzontali, con evidenza degli eventuali aspetti innovativi.
Congruenza finanziaria	Corretta rispondenza all'UCS indicata e correttezza del calcolo del costo dell'operazione di cui al paragrafo 6 della Parte terza del presente Avviso

Si prescinde dalla applicazione del criterio di selezione "Congruenza finanziaria", poiché in questa fase di progettazione non è precisamente quantificabile il numero di allievi partecipanti, elemento essenziale per la corretta applicazione dell'UCS nella formulazione del preventivo dispesa.
La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione del prototipo.**

4. Le operazioni sono selezionate entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni.
5. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
6. In particolare, il decreto di cui al capoverso 5 riporta:
   a) l'elenco dei prototipi approvati;
   b) l'elenco dei prototipi non approvati;
   c) l'elenco dei prototipi esclusi dalla valutazione.
7. L'elenco dei prototipi approvati costituisce il **"Catalogo formativo delle conoscenze digitali per lavoratori occupati".**
8. Ove si verifichi l'esclusione dalla valutazione o la mancata approvazione di uno o più prototipi, la SRA indica al soggetto attuatore i termini per la nuova presentazione.

9. Attuazione dei prototipi

1. I prototipi del Catalogo vengono realizzati secondo la modalità “operazione clone”.
2. Ogni prototipo può essere attivato dal soggetto attuatore in più edizioni (operazione clone) in relazione al fabbisogno espresso dalle imprese, a seguito dell’azione di promozione e disseminazione svolta dal partenariato.
3. In tal senso:
   a) ad avvenuto raggiungimento del numero di partecipanti individuati, ritenuto congruo all’avvio del percorso, il soggetto attuatore inserisce l’operazione clone (edizione corsuale) da avviare nell’applicativo WEBFORMA, indicando il titolo dell’operazione, la data di avvio prevista, le sedi di svolgimento, il numero degli allievi previsti **e il piano finanziario**; trasmette successivamente via PEC alla SRA, la richiesta di autorizzazione all’avvio dell’attività formativa, utilizzando l’apposito modello di richiesta di clonazione generato da WEBFORMA, tra i 15 e i 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sulla richiesta medesima, **pena la mancata autorizzazione all’avvio dell’operazione clone**;
4. **pena la mancata autorizzazione all’avvio dell’operazione clone**, la PEC deve essere inviata alla SRA, all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, al Responsabile del procedimento dott.ssa Ketty Segatti e, per conoscenza, ai referenti Patrizia Grisonich e Elisabeth Antonaglia;
5. **pena la mancata autorizzazione all’avvio dell’operazione clone**, la PEC deve riportare nell’oggetto:

POR FSE 2014/2020 – PS 97/2019 Operazione Clone ___ *(indicare il titolo dell’operazione)*

6. Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti relativi alle modalità di realizzazione delle operazioni valgono le pertinenti diposizioni del presente Avviso.
7. Le richieste di attivazione delle operazioni clone (inserimento dell’operazione clone nell’applicativo WEBFORMA) possono avvenire **nei termini che saranno indicati dalla SRA nel decreto di cui al paragrafo 6, capoverso 3 della Parte prima del presente Avviso.**
8. La richiesta di attivazione delle operazioni clone può avvenire fino a concorrenza della disponibilità finanziaria prevista di euro 200.000,00.
9. La SRA verificherà la corretta applicazione dell’USC prevista per la determinazione del costo e la formulazione del preventivo di spesa di ciascuna operazione clone. Qualora il costo a preventivo non risultasse corretto l’operazione clone non sarà approvata e la SRA indicherà al soggetto attuatore i termini per la nuova presentazione.
10. Le modalità di attuazione delle operazioni clone avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento formazione.

10. Sedi di realizzazione

1. Le operazioni clone possono svolgersi:
   a) presso sedi accreditate del soggetto attuatore. Il numero degli allievi partecipanti all’operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell’aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l’attività viene realizzata, pena la decadenza dal contributo;
   b) presso sedi occasionali fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni;
   c) presso sedi dei Digital Innovation Hub di IP4FVG o dei partner di IP4FVG, di imprese FARI o di imprese interessate allo svolgimento dell’operazione clone attraverso la partecipazione di propri lavoratori. Le sedi devono risultare in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

11. RENDICONTAZIONE

1. Il rendiconto di ogni operazione clone realizzata deve essere presentato dal soggetto attuatore alla SRA **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto**.
2. Il rendiconto va presentato secondo le indicazioni di cui all'art.17 del Regolamento formazione ed è costituito dalla documentazione prevista dall'art. 2 dell'allegato 2 del Regolamento stesso
3. Ai fini dell'ammissibilità del rendiconto valgono le disposizioni previste dal Documento UCS in merito al trattamento delle UCS.
4. Per quanto riguarda i termini per l'approvazione del rendiconto e l'erogazione del saldo, si rinvia a quanto indicato ai capoversi 5 e 6 del paragrafo 2 della Parte Prima del presente Avviso.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali forniti alla SRA sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.13 del d.lgs. 196/2003, dai principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa.
2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali e sono conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla LR 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.
4. Ai sensi dell'art. 13 del richiamato d.lgs. n. 196/2003 si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste;
   - il responsabile del trattamento è la SRA.

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti loghi:

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

14. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento per le operazioni è Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. I Responsabili dell'istruttoria sono:
   - per la procedura amministrativa relativa alle operazioni, Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it);
   - per la procedura contabile relativa alle operazioni, Daniele Ottaviani (040 3775288 – daniele.ottaviani@regione.fvg.it);
   - per la procedura di rendicontazione e per i controlli, Alessandra Zonta (040 3775219 – alessandra.zonta@regione.fvg.it);
   - la persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è Gabriella Mocolle (040 3775029 gabriella.mocolle@regione.fvg.it).

15. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
   a) i prototipi formativi devono essere presentate entro i termini indicati nel decreto della SRA di cui al paragrafo 6, capoverso 3 della Parte prima del presente Avviso;
   b) i prototipi formativi sono selezionati entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
   c) i prototipi formativi sono approvati entro 15 giorni dalla data di conclusione della selezione delle stesse;
   d) le operazioni clone devono concludersi entro il 30 aprile 2021, salvo proroghe derivanti da ritardi dovuti ad emergenza epidemiologica da COVID – 19 ad oggi non prevedibili;
   e) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 40 giorni dalla data di adozione del decreto di approvazione delle operazioni;
   f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
   g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
   h) l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
   i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a ____________________(Prov.________________)

il ______________ codice fiscale _________________________ residente a ____________________________

via/piazza ____ n. ________ (CAP _________________)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

☐ titolare dell'impresa individuale

Denominazione____

con sede a ____ (Prov. __________)

☐ rappresentate legale della Società/Ente

Denominazione____

con sede a ____ (Prov. __________)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- ✓ che l'impresa è in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- ✓ che per i lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale, la formazione ha carattere aggiuntivo;
- ✓ che l'impresa è attiva, non è sottoposta a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

Luogo e data, ____________________________________

Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a ____________________(Prov.________________)

il _______________ codice fiscale ___________________________ residente a _____________________________

via/piazza ____ n. _________ (CAP __________________)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

☐ titolare dell'impresa individuale

Denominazione____

con sede a ____ (Prov. ___________)

via/piazza ____ n. _________ (CAP __________________)

partita IVA/codice fiscale ____

telefono ____________ fax ___________ e-mail ________________________ PEC ___________________________

☐ rappresentate legale della Società/Ente

Denominazione____

con sede a ____ (Prov. ___________)

via/piazza ____ n. _________ (CAP __________________)

partita IVA/codice fiscale ____

telefono ____________ fax ___________ e-mail ________________________ PEC ___________________________

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dal Fondo Sociale Europeo – Programma specifico n.97/19 – Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

PRESA VISIONE

della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l’impresa non è in difficoltà.

SI IMPEGNA a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto quanto dichiarato in occasione di ogni successiva erogazione.

Luogo e data, _____________________________________

Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

Definizione di **<<impresa in difficoltà>>** cui all’articolo 1 paragrafo 18 del Reg.(UE) n.651/2014

IMPRESA IN DIFFICOLTA’

impresa che soddisfa **almeno una** delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO C

Dimensioni dell'impresa

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato a _______________________ (Prov.________________)

il _______________ codice fiscale ___________________________ residente a _____________________________

via/piazza ____ n. _________ (CAP __________________)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

☐ titolare dell'impresa individuale

Denominazione____

con sede a ____ (Prov. ___________)

via/piazza ____ n. _________ (CAP __________________)

partita IVA/codice fiscale ____

telefono ____________ fax ___________ e-mail ________________________ PEC ___________________________

☐ rappresentate legale della Società/Ente

Denominazione____

con sede a ____ (Prov. ___________)

via/piazza ____ n. _________ (CAP __________________)

partita IVA/codice fiscale ____

telefono ____________ fax ___________ e-mail ________________________ PEC ___________________________

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

(***compilare le tabelle nelle parti che interessano***)

1) che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/……………. gli occupati e le soglie finanziarie erano i seguenti:

IMPRESE	n. occupati (ULA)	fatturato (in milioni di euro)	totale di bilancio (in milioni di euro)
Dichiarante			
Associate[3]			
Collegate o bilancio consolidato[4]			
TOTALE			

[3] riportare i totali della **sezione A)** della presente dichiarazione
[4] riportare i totali della **sezione B)** della presente dichiarazione

2) che alla data di presentazione della domanda, la composizione sociale era la seguente:

NOMINATIVO SOCI	per le imprese indicare		quota %		***
	sede legale	codice fiscale	partecipazione	diritto voto	

*** = indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3) che l'impresa
(*barrare la casella che interessa*)

☐ è impresa **AUTONOMA**, in quanto non classificata come impresa associata o impresa collegata;

☐ è impresa **ASSOCIATA**, in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nella **Sezione A)** della presente dichiarazione;

☐ è impresa **COLLEGATA**, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla **Sezione B)** della presente dichiarazione.

4) che l'impresa, sulla base dei dati esposti al punto 1), rientra in una delle seguenti categorie:
(*barrare la casella che interessa*)

☐ Micro impresa

☐ Piccola impresa

☐ Media impresa

☐ Grande impresa

AUTORIZZA l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente copia fotostatica di un documento di identità.

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Luogo e data, __________________________

Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

SEZIONI A) e B) DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA

Dettaglio delle imprese associate e collegate all'impresa dichiarante

Sezione A) Imprese associate

A1)

➔ imprese **associate** immediatamente **a monte** dell'impresa dichiarante

Elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
1A							
2A							

A2)

imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con esclusione dell'impresa dichiarante (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento)

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

ragione sociale, codice fiscale e sede legale	coll a n.	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
	1A						
	2A						

A3)

➔ imprese **associate** immediatamente **a valle** dell'impresa dichiarante

Elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese collegate all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
1B							
2B							

A4)

imprese collegate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese associate con esclusione dell'impresa dichiarante (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento)

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

ragione sociale, codice fiscale e sede legale	coll a n.	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
	1B						
	2B						

A5)
➔ **quadro riepilogativo** imprese **associate** all'impresa dichiarante

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	ragione sociale	n. occupati (ULA)	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)	quota %		dati in proporzione alle %		
					partecip.	diritto voto	n. ULA	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1A									
1B									

Sezione B) Imprese collegate

B1)
➔ imprese **collegate** immediatamente **a monte** dell'impresa dichiarante

Elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato per intero ai dati dell'impresa dichiarante.

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
1A							
2A							

B2)
imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con esclusione dell'impresa dichiarante (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione)

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

ragione sociale, codice fiscale e sede legale	coll a n.	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
	1A						
	2A						

B3)
➔ imprese **collegate** immediatamente **a valle** dell'impresa dichiarante

Elencare le imprese collegate immediatamente a valle dell'impresa dichiarante alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata delle due),

i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro successivo. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce che sarà sommato per intero ai dati dell'impresa dichiarante.

n.	ragione sociale	n. occupati (ULA)	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)	quota %		dati in proporzione alle %		
					parte cip	diritto voto	n. ULA	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1B									
2B									

B4)

Imprese associate immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese collegate con esclusione dell'impresa dichiarante

Riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa collegata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)

ragione sociale, codice fiscale e sede legale	coll a n.	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	quota %		fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
				partecip	diritto voto		
	1B						
	2B						

B5)

➔ imprese **collegate** tramite una **persona fisica** o un gruppo di persone fisiche
(di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva)

n.	ragione sociale, codice fiscale e sede legale	anno di riferimento	n. occupati (ULA)	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1C					
2C					

B6)

➔ **quadro riepilogativo** imprese **collegate** all'impresa dichiarante

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	ragione sociale	n. occupati (ULA)	fatturato annuo (milioni euro)	totale di bilancio (milioni euro)
1A				
1B				
1C				

Luogo e data, ____________________________________

Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

ISTRUZIONI per la compilazione dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa

IMPRESA AUTONOMA

Qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.

IMPRESE ASSOCIATE

Tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

IMPRESE COLLEGATE

Le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

NUMERO OCCUPATI EFFETTIVI

Il criterio degli effettivi riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale, su base temporanea e stagionale e comprende le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti (possono essere inclusi anche i lavoratori su base temporanea o ad interim);
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa offerti.

Non inclusi negli effettivi

- gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale;
- i dipendenti in congedo di maternità o parentale.

Calcolare gli effettivi

Gli effettivi di base sono espressi in unità lavorative-anno (**ULA**).

Chiunque abbia lavorato in un'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come un'unità.

I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

FATTURATO ANNUO

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che un'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che ricadono nelle attività ordinarie dell'impresa, dopo aver dedotto gli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette.

L'importo del fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile.

TOTALE DI BILANCIO ANNUO

Il totale di bilancio annuo si riferisce al valore dei principali attivi di un'impresa.

MICROIMPRESA

Impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2.000.000,00 EUR.

PICCOLA IMPRESA

Impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10.000.000,00 EUR.

MEDIA IMPRESA

Impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50.000.000,00 EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43.000.000,00 EUR.

GRANDE IMPRESA

Impresa che occupa da 250 a più persone, il cui fatturato annuo supera i 50.000.000,00 EUR e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43.000.000,00 EUR.

N.B.

Per la compilazione il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

I criteri per la definizione di piccola media impresa (PMI) sono contenuti nell'Allegato I al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

ALLEGATO E

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				

In relazione a quanto previsto dal

Avviso pubblico	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Fondo Sociale Europeo Programma specifico n.97/19 – Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati.	Decreto …………………………….	

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013);

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[5], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al **Modello 2**:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui al **Modello 2**:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

<u>Sezione B - Rispetto del massimale</u>

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ____________ e termina il _________;

2)

☐ **2.1** - Che all'impresa rappresentata NON E' STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni6;

☐ **2.2 -** Che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni7:

(Aggiungere righe se necessario)

---

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione -Sez. A

[6] In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione Sez. B

[7] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione - Sez. B.

	Impresa cui è stato concesso il *de minimis*	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE *de minimis*[8]	Importo dell'aiuto *de minimis*		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[9]	
1								
2								
3								
					TOTALE			

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- ☐ Che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
- ☐ Che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado di assicurare che gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione;
- ☐ Che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado di assicurare che gli aiuti ricevuti a titolo di "de minimis" non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali pertinenti.

AUTORIZZA il trattamento e l'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

SI IMPEGNA a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

Luogo e data, ______________________________________

Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

---

[8] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[9] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione - Sez.B.

ISTRUZIONI per la compilazione da parte delle imprese della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *«de minimis»* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 (2) Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (MODELLO 2). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *«de minimis»* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** [art.3(8) del Regolamento 1407/2013/UE] tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio: *(NB: gli importi fanno riferimento al Regolamento 1407/2013/UE)*

All'impresa A sono stati concessi 80.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 EUR. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 EUR.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 EUR.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** [art.3(9) del Regolamento 1407/2013/UE] di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione

di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Da Regolamento 1407/2013/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

(e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Se un'impresa, che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

ALLEGATO F

***Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*
Da compilare solo in caso di "Impresa unica"

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente ………….. (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) ………... in relazione a quanto previsto dal

Avviso pubblico	Titolo	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Fondo Sociale Europeo Programma specifico n.97/19 – Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati.	Decreto…………………………….	

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013);

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA[10]

☐ **1.1 -** Che all'impresa rappresentata NON E' STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».

☐ **1.2 -** Che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	**Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione**	**Provvedimento di concessione e data**	**Reg. UE** *de minimis*[11]	**Importo dell'aiuto** ***de minimis***		**Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi**
					Concesso	**Effettivo**[12]	
1							
2							
3							
				TOTALE			

AUTORIZZA il trattamento e l'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data, ____

Firmato

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

---

[10] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

[11] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

[12] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione - Sez. B.

ISTRUZIONI per la compilazione da parte delle imprese della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"

Il modello deve essere compilato dall'impresa che risulta controllata o che controlla l'impresa che ha chiesto il beneficio.

Il legale rappresentante dell'impresa è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 (2) Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti

in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** [art.3(8) del Regolamento 1407/2013/UE] tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio: *(NB: gli importi fanno riferimento al Regolamento 1407/2013/UE)*

All'impresa A sono stati concessi 80.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 EUR. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 EUR.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 EUR.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** [art.3(9) del Regolamento 1407/2013/UE] di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Da Regolamento 1407/2013/UE [art. 1(1)], **sono esclusi** gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

(b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

(c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

(e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Se un'impresa, che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi, esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE POR FSE

20_15_1_DDS_POL RUR_2302_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 25 marzo 2020, n. 2302

PSR 2014-2020. Misura 10.1.6 bando 2015 - Pagamenti agro-climatico-ambientali - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica. Proroga durata impegni. Misura 11 - Agricoltura biologica. Apertura termini presentazione domande bando 2020 condizionato. Fissazione termini presentazione domanda cartacea dei liberi professionisti misure 10, 11, 12, 13.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- l'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio "Clausola di revisione" in particolare "E' prevista una clausola di revisione…omissis…..la cui durata oltrepassa il periodo di transizione in corso, al fine di garantire l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso."
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrazioni applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità";
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2019) 9135 final del 11 dicembre 2019, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 2235 del 20 dicembre 2019 e in particolare:

- il Piano finanziario, approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso, che stanzia le risorse FEASR per misura e focus area nonché per annualità;
- Il capitolo 12 del PSR riportante il finanziamento nazionale integrativo che assegna risorse aggiuntive regionali alla misura 10 - pagamenti agro-climatico-ambientali - pari a euro 17.910.400,00 e alla misura 11 - agricoltura biologica - risorse per euro 18.456.100,00;

- la deliberazione di Giunta regionale del 13 marzo 2020, n. 401 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Misura 10 pagamenti agro climatico ambientali, Misura 11 agricoltura biologica, Misura 12 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque e Misura 13 indennità a favore degli agricoltori delle zone montane: riallocazione delle risorse finanziarie" che assegna in particolare per le misure:
  - 10.1.6 gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica per l'annualità 2015 euro 5.000.000,00 di spesa pubblica (dei quali euro 2.156.000,00 di quota FEASR-FA4c);
  - 11.1 intervento 1 conversione all'agricoltura biologica per l'annualità 2015: euro 2.500.000,00 di spesa pubblica (dei quali euro 1.078.000,00 di quota FEASR- FA4a);
  - 11.2 intervento 2 mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica per l'annualità 2015: euro 4.500.000,00 di spesa pubblica (dei quali euro 1.940.400,00 quota FEASR- FA4a);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1029 del 29 maggio 2015 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 10 pagamenti agro climatico ambientali, intervento 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica. Apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di adesione per l'annualità 2015" (bando condizionato 2015 misura 10);
- il decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 10, pagamenti agro -climatico- ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sul BUR n. 20 del 4 maggio 2016, e in particolare il comma 2 dell'articolo 8 il quale stabilisce che "L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabile fino a sette anni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 975 del 22 maggio 2015 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 11 Agricoltura biologica apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di adesione per l'annualità 2015" (bando condizionato 2015 misura 11);
- il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sul BUR n. 17 dell'8 aprile 2016;
- il decreto del Presidente della Regione del 22 aprile 2016, n. 83/Pres, pubblicato sul BUR del 4 maggio 2016, n. 20 e modificato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 90 misura 12 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sul BUR dell'11 aprile 2018, n. 15;
- il decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 9 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 13 - indennità a favore di agricoltori delle zone montane -del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione dei regolamenti europei di transizione verso il nuovo periodo di programmazione 2021-2027 della Politica agricola comune (PAC):
- prorogare su base volontaria la durata degli impegni a valere sul bando di misura 10.1.6 gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1029/2015 da cinque a sei anni;
- al fine di garantire la continuità per l'anno 2020 degli interventi attivati a sostegno dell'agricoltura biologica misura 11 a valere sul bando condizionato di cui alla deliberazione di Giunta regionale 975/2015, consentire la possibilità di accesso ad un nuovo bando quinquennale di misura 11 del PSR 2014-2020;

CONSIDERATO che al momento, fino ad avvenuta approvazione del Piano strategico nazionale (PSN) 2021-2027 da parte della Commissione Europea, non è possibile per la Regione Friuli Venezia Giulia assumere impegni di carattere amministrativo e finanziario a valere sulle misure del PSR, inclusa la misura 11, oltre all'anno in corso e che pertanto non è possibile garantire ai potenziali beneficiari della suddetta

misura il pagamento dei premi così come descritti nel PSR 2014-2020 in trascinamento sulla nuova programmazione;
VISTA la circolare dell'Organismo pagatore AGEA n. 15 del 10 marzo 2020 UTC 17:47:28 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013- Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento -Misure connesse alla superficie e agli animali - Campagna 2020";
CONSIDERATO che la suddetta circolare al punto 8.5 Compilazione, stampa e rilascio delle domande riporta che "Nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di "liberi professionisti", la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre prevista, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali"
VISTA la procedura stabilita da AGEA ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) n. 1306 del 17/12/2013, in materia di "Applicazione di sanzioni amministrative" e dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640 del 11/03/2014", in materia di "Presentazione tardiva delle domande" procedura liste di perfezionamento;
VISTA la circolare dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia n. 12162 del 3 marzo 2017 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Gestione anomalie informatiche Sistema Informatico Agricolo Nazionale SIAN- indicazioni operative";
PRESO ATTO che le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione saranno messe a disposizione dalla Commissione Europea solamente con l'approvazione definitiva del PSN 2021-2027;
RAVVISATA la necessità, nelle more della definizione del quadro normativo della programmazione europea 2021-2027, di aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento di misura 11 per l'annualità 2020 a valere sul regolamento di cui al DPREG 55/2016, da finanziare inizialmente con le risorse rese disponibili con deliberazione di Giunta regionale del 13 marzo 2020, n. 401;
PRECISATO che, in caso di mancata approvazione da parte della Commissione Europea del PSN 2021-2027, l'onere residuale degli impegni assunti dai richiedenti rimane esclusivamente a loro carico e, in virtù di ciò, gli stessi non potranno vantare diritti né rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto;
RITENUTO opportuno estendere di una annualità, su base volontaria, gli impegni afferenti al Bando di misura 10.1.6 gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1029/2015, quale annualità aggiuntiva finanziabile con le risorse rese disponibili con deliberazione di Giunta regionale del 13 marzo 2020, n. 401;
PRESO ATTO quindi che i beneficiari degli aiuti stabiliti con il bando di cui al punto precedente possono presentare le domande di proseguimento degli impegni per prolungamento di una annualità (da cinque a sei anni), secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del regolamento emanato con DPREG 84/2016;
PRESO ATTO che l'adesione all'estensione di un anno degli impegni di cui al presente decreto è di natura volontaria e che pertanto, in mancanza di detta adesione, gli impegni afferenti al bando di cui sopra si intendono conclusi in data 14 giugno 2020;
RITENUTO pertanto di aprire i termini di presentazione delle domande di misura 10.1.6 gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica - bando 2015 - per la sesta annualità di impegno;
CONSIDERATO che la citata circolare AGEA prevede che nel caso delle domande di pagamento presentate per il tramite di un libero professionista sussiste l'obbligo, entro un termine stabilito, della consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati agli uffici della regione;
RITENUTO pertanto di individuare nella data del 31 dicembre 2020 il termine per la consegna agli uffici attuatori competenti del formato cartaceo, comprensivo dei relativi allegati, delle domande di sostegno e pagamento e delle domande di solo pagamento presentate a valere sulle misure 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014- 2020 per l'annualità 2020, presentate in forma telematica sul portale SIAN per il tramite di un libero professionista;
PRESO ATTO che il termine sopra riportato non si applica alle domandi afferenti alle liste di perfezionamento AGEA;
RITENUTO altresì di specificare che le domande compilate per il tramite di un professionista, consegnate in formato cartaceo oltre il termine del 31 dicembre 2020 sono irricevibili, anche se rilasciate in forma telematica sul portale SIAN entro i termini previsti;
VISTI infine:
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, come approvata con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363, da ultimo modificata con deliberazione 3 maggio 2019, n. 721;

DECRETA

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di misura 10.1.6 gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica, bando 2015, per la sesta annualità di impegno.
2. Le domande di pagamento di cui sopra hanno validità di un anno e sulle superfici oggetto di impegno sono rispettati tutti gli impegni di cui al regolamento emanato con DPREG n. 84/2016.
3. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di misura 11 agricoltura biologica, bando 2020 condizionato, a valere sul regolamento di cui al DPREG n. 55/2016.
4. Le domande di cui ai punti 1 e 3 sono presentate a valere sul PSR 2014- 2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Di stabilire che in caso di mancata approvazione da parte della Commissione Europea del PSN 2021-2027, l'onere residuale degli impegni assunti relativi alle domande di cui al punto 3 rimane esclusivamente a carico dei richiedenti e gli stessi non potranno vantare diritti né rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto.
6. Le domande di misure 10, 11, 12 e 13 presentate per il tramite di un libero professionista in forma telematica sul portale SIAN sono consegnate in formato cartaceo, ad esclusione delle domande facenti parte delle liste di perfezionamento AGEA, complete dei relativi allegati, agli uffici attuatori competenti entro la data del 31 dicembre 2020.
7. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 25 marzo 2020

MINIUTTI

20_15_1_DGR_429_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 429
DLgs. 152/2006 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico nel Porto commerciale di Monfalcone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico";
VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo citato che prevede la predisposizione da parte delle Autorità portuale dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione del piano da parte dell'Autorità portuale, la Regione valuta e approva lo stesso piano, integrandolo per gli aspetti relativi, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del d.lgs. 152/2006 e ne controlla lo stato di attuazione;
VISTA la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della Direttiva 2001/42/CE;
ATTESO che l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevede che per i piani e i programmi di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico nel Porto commerciale di Monfalcone, ricade nella casistica di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in quanto interessa una piccola area a livello locale e che pertanto deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;
VISTA la nota pervenuta al prot. 42001 del 30 agosto 2019, con la quale l'Autorità di sistema portuale ha richiesto alla Regione di svolgere il ruolo di Autorità competente ai sensi dell'art. 5, lett. p e dell'art. 6, comma 3, del d.lgs.152/2006 per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico nel Porto commerciale di Monfalcone proponendo i Soggetti competenti per la consultazione prevista dall'art. 12 del medesimo decreto;
VISTA la nota prot. 42711 del 4 settembre 2019 con la quale il Servizio valutazione ambientale, confermava l'individuazione della Regione quale autorità competente, e la proposta dei Soggetti competenti in materia ambientale per la consultazione;
PRESO ATTO che ai sensi della procedura l'Autorità proponente e procedente è l'Autorità di sistema

portuale del Mare Adriatico orientale, l'Autorità competente è la Regione (Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile) e che sono stati individuati i seguenti Soggetti competenti:
- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e Servizio gestione risorse idriche
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche
- Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
- ARPA FVG
- ASS n. 2 Bassa Friulana - Isontina
- Comune di Monfalcone
- Ministero della Salute DGSAF - Posto d'ispezione frontaliero di Trieste
- Ufficio di Sanità marittima ed Area di Frontiera;

VISTA la nota pervenuta al prot. 59232 del 11 dicembre 2019 con la quale l'Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico orientale, quale Autorità procedente, ha trasmesso il Piano e il Rapporto preliminare, per l'avvio del procedimento;

VISTA la nota pervenuta al prot. 60859 del 20 dicembre 2019 con la quale l'Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico orientale, quale Autorità procedente, ha avviato, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base del Rapporto preliminare, la consultazione con i Soggetti competenti, dandone comunicazione al Servizio valutazioni ambientali;

VISTI i pareri dei Soggetti competenti, trasmessi anche con la nota pervenuta al prot. n. 4351 del 29 gennaio 2020 dall' l'Autorità di sistema portuale:
- Servizio gestione risorse idriche, nota prot. 506 del 8 gennaio 2020, che non segnala osservazioni;
- Comune di Monfalcone, nota pervenuta al prot. 2266 del 17 gennaio 2020, illustra alcune osservazioni e richieste e conclude che il piano non può determinare effetti negativi significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, nota pervenuta al prot. 2571 del 20 gennaio 2020, segnala alcune osservazioni;
- ARPA FVG, nota pervenuta al prot. 2702 del 21 gennaio 2020, sviluppa alcune considerazioni e conclude che il piano non può determinare effetti negativi significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006;

e **PRESO ATTO** che non risultano pervenuti pareri dai Soggetti competenti:
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche
- Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
- ASS n. 2 Bassa Friulana -Isontina
- Ministero della Salute DGSAF - Posto d'ispezione frontaliero di Trieste
- Ufficio di Sanità marittima ed Area di Frontiera.

VISTA la Relazione istruttoria del 5 marzo 2020 del Servizio valutazioni ambientali, nella quale, valutati la proposta di Piano, il Rapporto preliminare ambientale, le informazioni complessivamente acquisite e preso atto dei pareri dei Soggetti competenti pervenuti, conclude come segue:

SI EVIDENZIA che:
- il Rapporto preliminare contiene gli elementi di cui all'Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- sono stati analizzati i rapporti di coerenza con i piani che potrebbero avere attinenza con l'area di indagine del Piano;
- sono state effettuate le valutazioni relative ai possibili impatti del piano sull'ambiente e di verifica di possibili effetti significativi sui Siti Rete Natura 2000.

SI VALUTA che:
- in considerazione della distanza dalle più vicine aree della Rete Natura 2000 terrestri e marine, delle finalità di miglioramento della gestione dei rifiuti, della limitata superficie interessata e della localizzazione delle previsioni, situate in aree già antropizzate del comprensorio portuale, il Piano non possa determinare interferenze funzionali e incidenze negative significative sui valori naturali tutelati e pertanto che non sia necessario sottoporlo alla procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997.
- le azioni di piano non possano comportare effetti negativi significativi sulle matrici ambientali.

Alla luce di quanto sopra si valuta che il Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico nel Porto commerciale di Monfalcone non produca impatti significativi sull'ambiente e pertanto non sia da assoggettare alle valutazioni di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006.

TENUTO CONTO delle osservazioni dei Soggetti competenti, si ritiene che al fine di migliorare gli

aspetti ambientali, prima della approvazione la documentazione del Piano e del Rapporto preliminare, sia rivista secondo le seguenti indicazioni e raccomandazioni:
1. integrare la Tabella al par. 2.6 della Relazione generale con la stima della produzione di rifiuti biodegradabili destinati a impianti di compostaggio, di cui al codice CER 200108; illustrare più specificatamente gli obiettivi per la raccolta differenziata e rivedere eventualmente la Quantità presunta di rifiuti da raccogliere come raccolta differenziata implementata per i rifiuti indifferenziati CER 200301 e per i vari codici in funzione dell'implementazione della raccolta differenziata che il piano si pone come obiettivo;
2. prevedere nel piano che il conferimento dei rifiuti raccolti dalle navi ai vari impianti di messa in riserva, recupero e trattamento indicati nel par. 2.8 Analisi del sistema impiantistico per il conferimento dei rifiuti raccolti della Relazione generale, sia organizzato in modo da non utilizzare la viabilità comunale più densamente abitata e non prevista dal Comune quale viabilità preferenziale per il traffico di mezzi pesanti/traffico portuale;
3. integrare la tabella al paragrafo 5.8. a pag. 65 della Relazione generale, associando gli indicatori della gestione dei rifiuti elencati agli Obiettivi riportati nella tabella di pag. 9 della stessa Relazione;
4. valutare la possibilità di integrare il piano con informazioni più specifiche per incrementare la raccolta e il conferimento a terra dei rifiuti di plastica;
5. al fine del monitoraggio degli obiettivi del piano, concordare e condividere uno specifico metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti delle navi con il Catasto rifiuti di ARPA FVG.
RITENUTO di poter concordare con quanto illustrato e proposto dal Servizio valutazioni ambientali con la precitata Relazione istruttoria;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile,
all'unanimità,

DELIBERA

il seguente parere
a. Il Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico nel Porto commerciale di Monfalcone non produce impatti significativi sull'ambiente e sui Siti della Rete Natura 2000 e pertanto non è necessario assoggettarlo alle valutazioni di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'art. 5 del DPR 357/1997; al fine di migliorare gli aspetti ambientali, prima della approvazione la documentazione del Piano e del Rapporto preliminare dovrà essere rivista secondo le seguenti indicazioni e raccomandazioni:
1. integrare la Tabella al par. 2.6 della Relazione generale con la stima della produzione di rifiuti biodegradabili destinati a impianti di compostaggio, di cui al codice CER 200108; illustrare più specificatamente gli obiettivi per la raccolta differenziata e rivedere eventualmente la Quantità presunta di rifiuti da raccogliere come raccolta differenziata implementata per i rifiuti indifferenziati CER 200301 e per i vari codici in funzione dell'implementazione della raccolta differenziata che il piano si pone come obiettivo;
2. prevedere nel piano che il conferimento dei rifiuti raccolti dalle navi ai vari impianti di messa in riserva, recupero e trattamento indicati nel par. 2.8 Analisi del sistema impiantistico per il conferimento dei rifiuti raccolti della Relazione generale, sia organizzato in modo da non utilizzare la viabilità comunale più densamente abitata e non prevista dal Comune quale viabilità preferenziale per il traffico di mezzi pesanti/traffico portuale;
3. integrare la tabella al paragrafo 5.8. a pag. 65 della Relazione generale, associando gli indicatori della gestione dei rifiuti elencati agli Obiettivi riportati nella tabella di pag. 9 della stessa Relazione;
4. valutare la possibilità di integrare il piano con informazioni più specifiche per incrementare la raccolta e il conferimento a terra dei rifiuti di plastica;
5. al fine del monitoraggio degli obiettivi del piano, concordare e condividere uno specifico metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti delle navi con il Catasto rifiuti di ARPA FVG.
b. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 16, del d.lgs. 152/2006, copia del presente atto alla Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico orientale ed al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
c. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito web, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il presente atto.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_430_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 430
LR 14/2010, art. 3. Conferma per il periodo decorrente dal 01.04.2020 al 30.06.2020 della misura dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", come modificata dall'articolo 2, comma 115, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", ed in particolare, il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
- in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo a tutti i Comuni), e la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva comunitaria 273/1975/CEE del 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C (2009) 1902 del 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 nonché dalla decisione della Commissione Europea C (2007) 5618 def. cor. (Comuni compresi in Zona 1);
- l'articolo 3 comma 56 della legge regionale n. 20 del 6 agosto 2015 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che riconosce alla Giunta regionale la facoltà di approvare la misura dei suddetti contributi, previo parere della Commissione consiliare competente "nel caso di variazioni dell'importo del contributo deliberato per il periodo precedente", nonché l'entità degli stessi contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 centesimi/litro per la benzina e di e 8 centesimi/litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;
CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio familiare in maniera significativa;
RICORDATO che il periodo di validità della misura dei contributi stabilita con precedente deliberazione giuntale n. 2227 viene a scadere in data 30 marzo 2020;
PRESO ATTO che a tutt'oggi non sono state ancora definite tra il Governo nazionale e quello Regionale le auspicate modifiche integrative all'attuale percentuale di compartecipazione sulle accise dei carburanti, ma ritenuto, tuttavia, opportuno anche per i mesi di aprile maggio giugno 2020, di avvalersi della facoltà di confermare l'incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla succitata legge regionale n. 14/2010;
RITENUTO, in considerazione delle compatibilità di spesa del bilancio, di confermare la misura contributiva fino alla data 30 giugno 2020, quantificando tale intervento contributivo nella misura riportata nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4- LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

DELIBERA

1. di applicare per un periodo di tre mesi decorrente dal 1 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, con gli importi stabiliti rispettivamente per la Zona 1 (contributo maggiorato) e per la Zona 2 (contributo base), e riportati nelle sottostanti tabelle:

ZONA 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/10)	Aumento della Giunta al contributo base (art.3, co.4-LR 14/2010)	Maggiorazione per i soli Comuni di Zona 1 (art.3, co.3- LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4- LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (Comuni a contributo base)	Contributo base (art.3 co.2 LR 14/2010)	Aumento della Giunta (art.3, co.4 LR 14/2010)	Contributo totale
Benzina	12 cent	2 cent	14 cent
Gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_431_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 431
Attuazione P.O. Feamp 2014-2020, priorità 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014, DGR 249/2020 di approvazione del bando della misura 1.26 "Innovazione". DGR 250/2020 di approvazione del bando della misura 1.40 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili". Proroga dei termini di presentazione delle istanze contributive.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, come previsto nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 15 marzo 2018 di presa d'atto delle modifiche del piano finanziario FEAMP 2014 -2020 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della conclusione della procedura semplificata di modifica del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 22, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'art. 1 del Reg. (UE) 1362/2014;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
VISTA la Convenzione stipulata in data 29 novembre 2016, presso la sede della Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, rappresentata dal Direttore generale e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG), rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, dove vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità centrale e quella locale e delegate le funzioni all'OI FVG nell'ambito delle Priorità e Misure specificate nell'Accordo Multiregionale sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 21 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 10 del 4 marzo 2020, di approvazione del bando, per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 1.26 "Innovazione", allegato A parte integrante dell'atto deliberativo, nell'ambito della priorità 1 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 21 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 10 del 4 marzo 2020, di approvazione del bando per l'attuazione degli interventi previsti dalla Misura 1.40 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", allegato A parte integrante dell'atto deliberativo, nell'ambito della priorità 1 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
PRESO ATTO che entrambi gli allegati delle summenzionate deliberazioni contengono nell'allegato A le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti al settore pesca e, in particolare, fissano la data del 30 aprile 2020 quale termine di presentazione delle istanze contributive;
CONSIDERATA la situazione emergenziale dovuta all'epidemia del COVID-19 in sviluppo che comporta l'applicazione di misure di contenimento del contagio particolarmente restrittive limitando lo svolgimento di qualsivoglia attività;
VISTA la richiesta del Tavolo di coordinamento della pesca regionale, trasmessa in data 11.03.2020 e acquisita al prot. n. 17687 del 12.03.2020, di concedere una dilazione del termine di scadenza delle istanze contributive, a valere sulle misure FEAMP in attuazione, a causa del rallentamento e sospensione

degli incontri di concertazione e progettazione fra gli operatori del comparto;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una proroga del termine di presentazione delle istanze contributive a valere sulle misure 1.26 e 1.40, emanate con le sopra citate deliberazioni giuntali 249/2020 e 250/2020, fissando la data del 1 giugno 2020 quale nuovo termine di presentazione delle istanze;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prorogare al 1 giugno 2020 il termine di presentazione delle istanze contributive per l'attuazione degli interventi previsti dal bando della Misura 1.26 "Innovazione" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 21 febbraio 2020, nell'ambito della priorità 1 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.
2. Di prorogare al 1 giugno 2020 il termine di presentazione delle istanze contributive per l'attuazione degli interventi previsti dal bando della Misura 1.40 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 21 febbraio 2020, nell'ambito della priorità 1 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web Regione FVG: http://www.regione.fvg.it

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_435_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 435
LR 42/2017, art. 14: Collegio dei revisori dei conti dell'Ente tutela patrimonio ittico: sostituzione Presidente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca (ETP);
VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente Tutela Pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione;
VISTI in particolare:
- l'articolo 6, il quale ha disposto che dalla entrata in vigore della legge medesima, l'Ente Tutela Pesca assume la denominazione di Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI)
- l'articolo 8, che stabilisce che gli organi dell'ETPI sono:
a) Direttore generale;
b) Comitato Ittico;
c) Collegio dei revisori;
VISTO l'articolo 14 e in particolare i commi 1, 2 e 3 che danno disposizione in merito alla nomina, alla composizione, alla durata e al trattamento economico e in particolare:
- il comma 1, che dispone che Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.
- Il comma 2, che dispone che il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
- Il comma 3, che dispone che il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina;
VISTA la delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 132 con cui è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Tutela patrimonio Ittico con decorrenza dal 30 gennaio 2020 al 29 gennaio 2025 il quale risultava così composto:
Presidente: Attilio Lemmo
Componente: Bonfini dott. Andrea

Componente: Duca Zilli dott.ssa Barbara;
PRESO ATTO della rinuncia del dott. Attilio Lemmo nominato Presidente del collegio comunicato con raccomandata del 14 febbraio 2020 protocollo n. 11172;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Presidente dell'organo di revisione dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico costituito giusta delibera di Giunta regionale n.132/2020 già citata;
VISTA la proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna di sostituire il revisore (Presidente) con il dott. Giuliano Latino nato a Sacile (PN) il 10 marzo 1972;
ESAMINATO il curriculum dal quale il dott. Giuliano Latino risulta iscritto al registro dei revisori legali;
VISTE le dichiarazioni rilasciate dal soggetto designato attestanti il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE) nonché dell'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico, in conformità alle seguenti disposizioni normative:
1. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
2. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" articolo 53, requisiti di assenza di cause di incompatibilità e cumulo egli impieghi;
3. Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici", articolo 7 bis ante, relativamente alle incompatibilità previste per i componenti di comitati di nomina regionale;
RITENUTO pertanto che, a seguito della sostituzione del Presidente, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Tutela Patrimonio ittico risulta così composto:
Presidente: Giuliano Latino nato a Sacile (PN) il 10 marzo 1972;
Componente: Bonfini dott. Andrea nato a Udine il 21 maggio 1963,
Componente: Duca Zilli dott.ssa Barbara nata a Udine (UD) il 23 luglio 1972;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto della rinuncia all'incarico, per sopravvenuti impegni professionali, del dott. Attilio Lemmo, nominato Presidente del collegio dei revisori dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico con delibera n. 132/2020;
2. di sostituire il dott. Attilio Lemmo, già nominato con delibera di Giunta 132/2020 con il dott. Giuliano Latino nato a Sacile (PN) il 10 marzo 1972;
3. di prendere atto che il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico risulta pertanto così composto:
Presidente Giuliano Latino nato a Sacile (PN) il 10 marzo 1972;
Componente: Bonfini dott. Andrea nato a Udine il 21 maggio 1963,
Componente: Duca Zilli dott.ssa Barbara nata a Udine (UD) il 23 luglio 1972;
4 di richiamare la delibera n.132/2020 la quale rimane invariata in ogni sua parte.
5. di stabilire che la presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_456_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 456
Programmazione europea 2021-2027. Istituzione partenariati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di Regolamento (UE) COM(2018) 375 final del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/05/2018 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e

allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
VISTA la proposta di Regolamento (UE) COM(2018) 382 final del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione;
VISTA la proposta di Regolamento (UE) COM(2018) 382 final del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018 recante disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo più (FSE+);
VISTA la proposta di Regolamento (UE) COM(2018) 374 final del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/05/2018 recante recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 6 "Partenariato e governance a più livelli" della Proposta del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2018) 375 final (di seguito proposta di RG), recante disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), si rende necessario istituire il Partenariato per il nuovo periodo di programmazione 2021 - 2027;
TENUTO CONTO che il citato art. 6 individua le seguenti tre classi di partner: le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; i partner economici e le parti sociali; i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti con persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione;
RILEVATO che lo stesso art. 6 stabilisce che tali partner siano coinvolti in tutte le attività di preparazione dei programmi e che l'organizzazione e l'attuazione dei partenariati siano effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, recante il Codice europeo di condotta sul partenariato;
CONSIDERATO che il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 conferma il lavoro in partenariato come un principio consolidato nell'attuazione dei fondi SIE, implicante una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell'intero ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione;
CONSIDERATO che il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sancisce l'importanza di identificare i partner interessati attraverso procedure trasparenti e prevede, all'articolo 2, che i partner siano il più possibile rappresentativi delle parti interessate e siano nominati tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza;
CONSIDERATO che il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 all'articolo 4 integra quanto già previsto dal citato art. 6 della Proposta del Regolamento COM(2018) 375 final, individuando le seguenti categorie per l'identificazione dei partner pertinenti, che fungono da linee di indirizzo e costituiscono un elenco minimo, seppur non esaustivo:
a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui:
   I. le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
   II. i rappresentanti nazionali o regionali di istituti di istruzione superiore, organismi che forniscono servizi di istruzione, formazione e consulenza e centri di ricerca, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
   III. altre autorità pubbliche competenti per l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e alla direttiva 2006/54/CE;
   IV. altri organismi a livello nazionale, regionale o locale e autorità che rappresentano i settori in cui vengono attuati gli investimenti territoriali integrati e le strategie di sviluppo locale finanziati dal programma;
b) le parti economiche e sociali, tra cui:
   I. organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale o regionale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali, i cui settori sono connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma;
   II. camere di commercio nazionali o regionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l'interesse generale delle industrie o dei settori, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i rappresentanti dell'economia sociale;
   III. altri organismi analoghi a livello nazionale o regionale;
c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, tra cui:

I. organismi che operano nei settori connessi all'uso previsto dei fondi SIE che contribuiscono al programma e all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi;
II. organismi che rappresentano i gruppi di azione locale di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
III. altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall'attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione sociale.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2100 del 16 novembre 2013 e sue ss. mm. ii., che ha istituito i tavoli di partenariato del POR FESR 2014-2020 e ha definito la loro composizione;
ATTESA la necessità di provvedere all'istituzione dei tavoli di partenariato per i programmi POR FESR e POR FSE per il periodo 2021-27, al fine di garantire l'avvio dei lavori propedeutici alla predisposizione dei rispettivi programmi operativi;
RITENUTO di istituire detti tavoli di partenariato 2021 - 2027 in continuità con quelli già istituiti per il periodo 2014 - 2020 e sulla base delle disposizioni della proposta di Regolamento europeo sopra richiamato;
CONSIDERATO che gli indirizzi strategici sulla programmazione regionale della politica di coesione dell'UE 2021-2027 così come declinati nella Generalità di Giunta regionale n. 184 del 7 febbraio 2020 interessa tutti gli obiettivi strategici indicati all'articolo 4 della proposta di regolamento (UE) COM(2018) 375 final di seguito riportati:
1. Un'Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente
2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio
3. Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC
4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
5. Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.
VISTA la generalità n. 184 del 7 febbraio 2020, con cui vengono dettati alcuni primi indirizzi strategici concernenti la politica di coesione 2021-2027, in cui, tra l'altro, è sottolineata la volontà di ricercare la massima complementarietà tra il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo, attraverso un confronto continuativo e rafforzato tra le rispettive Autorità di gestione, sia in fase programmatoria che attuativa;
CONSIDERATO che la consultazione partenariale dovrà tenere conto della particolare posizione geografica della nostra regione e quindi assicurare, per quanto possibile, una forte complementarietà tra i programmi mainstream e i programmi di Cooperazione Territoriale Europea a cui partecipa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento a quelli che supportano le Strategie Macroregionali EUSAIR ed EUSALP, che sulla base delle disposizioni della proposta di Regolamento (UE) COM(2018) 375 final, rappresentano le strategie Macroregionali di interesse per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la proposta di istituzione dei rispettivi tavoli di partenariato e della relativa composizione predisposta dalle Autorità di Gestione dei Programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE, definita a seguito della consultazione delle Direzioni centrali di settore interessate;
VISTA la proposta di elenco dei soggetti regionali che costituiranno la componente regionale dei tavoli di partenariato per i programmi della Cooperazione Territoriale Europea, predisposta dal Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della Direzione generale;
DATO ATTO che, per quanto riguarda i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, i relativi tavoli di partenariato e i conseguenti percorsi partenariali saranno individuati sulla base delle determinazioni che verranno assunte dalle rispettive Task Force istituite per la predisposizione dei relativi programmi a cui partecipa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
TENUTO CONTO che nei lavori di consultazione partenariale saranno coinvolte le strutture dell'amministrazione regionale competenti in relazione alle tematiche ed agli argomenti all'ordine del giorno;
TENUTO CONTO che i lavori di consultazione partenariale oggetto della presente deliberazione è opportuno siano sviluppati con modalità differenziate, in modo da assicurare da un lato l'efficienza dei lavori in relazione ai temi trattati e al livello di approfondimento richiesto, e dall'altro da garantire una visione unitaria e sinergica dei Programmi operativi FESR, FSE e i necessari raccordi con i Programmi della Cooperazione Territoriale Europea;
RITENUTO opportuno definire, in linea di massima, l'articolazione del percorso partenariale dei programmi operativi FESR e FSE secondo le seguenti modalità e sequenza temporale:
- una sessione plenaria per i programmi FESR e FSE di presentazione del percorso di consultazione partenariale, delle caratteristiche della nuova politica di coesione, degli indirizzi strategici generali dell'amministrazione regionale sulla nuova programmazione, inclusiva anche dei riferimenti alle Strategie Ma-

croregionali EUSAIR ed EUSALP e delle relative connessioni ai programmi della Cooperazione Territoriale Europea;
- relativamente alla programmazione POR FESR, quattro tavoli tematici che rispecchieranno gli obbiettivi strategici 1, 2, 3 e 5 indicati dal citato articolo 4 della proposta di regolamento (UE) COM(2018) 375 final;
- relativamente alla programmazione POR FSE tre tavoli tematici che rispecchieranno l'obbiettivo strategico 4 indicato dal citato articolo 4 della proposta di regolamento (UE) COM(2018) 375 final;
- una sessione plenaria di restituzione dei risultati del percorso e dei lavori dei tavoli partenariali tematici afferenti i programmi FESR e FSE, inclusiva anche dei riferimenti alle Strategie Macroregionali EUSAIR ed EUSALP e di una sintesi dei contenuti pertinenti che verranno sviluppati nei percorsi partenariali dei programmi della Cooperazione Territoriale Europea a cui partecipa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che nell'ambito del percorso partenariale sopra delineato potranno essere individuati, a cura delle rispettive Autorità di gestione, anche specifici focus group per la trattazione di tematiche specifiche con esperti del settore;
RILEVATO che, i componenti del Partenariato potranno essere successivamente integrati con ulteriori soggetti, secondo i criteri di trasparenza, rappresentatività e competenza, su proposta delle rispettive Autorità di gestione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto2004, n. 0277/Pres., modificato dal decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2006 n. 0159/Pres. e come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione del 5 settembre 2013 n.0161/2013;
TUTTO CIÒ PREMESSO;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore alle finanze e l'Assessore al lavoro, istruzione, formazione, ricerca, università e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. È istituito il Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR, così come specificato negli allegati 1a, 1b e 1c.
2. È istituito il Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dall'FSE, così come specificato nell'allegato 2.
3. È istituito l'elenco dei soggetti regionali che costituiranno la componente regionale dei tavoli di partenariato per i programmi della Cooperazione Territoriale Europea, così come specificato nell'allegato 3.
4. È definita la seguente articolazione del percorso partenariale dei programmi operativi FESR e FSE e la relativa sequenza temporale:
- una sessione plenaria di presentazione del percorso di consultazione partenariale per i programmi operativi FESR e FSE, nella quale saranno illustrate le caratteristiche della nuova politica di coesione e gli indirizzi strategici generali dell'amministrazione regionale sulla nuova programmazione, inclusiva anche dei riferimenti alle Strategie Macroregionali EUSAIR ed EUSALP e delle relative connessioni ai programmi della Cooperazione Territoriale Europea;
- relativamente alla programmazione POR FESR, quattro tavoli tematici che rispecchieranno gli obbiettivi strategici 1, 2, 3 e 5 indicati dal citato articolo 4 della proposta di regolamento (UE) COM(2018) 375 final;
- relativamente alla programmazione POR FSE, tre tavoli tematici che rispecchieranno l'obiettivo strategico 4 indicato dal citato articolo 4 della proposta di regolamento (UE) COM(2018) 375 final;
- una sessione plenaria di restituzione dei risultati del percorso e dei lavori dei tavoli partenariali tematici, afferenti i programmi FESR e FSE, inclusiva anche dei riferimenti alle Strategie Macroregionali EUSAIR ed EUSALP e di una sintesi dei contenuti pertinenti che verranno sviluppati nei percorsi partenariali dei programmi della Cooperazione Territoriale Europea a cui partecipa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Nell'ambito del percorso partenariale sopra delineato potranno essere individuati, a cura delle rispettive Autorità di gestione, anche specifici focus group per la trattazione di tematiche specifiche con esperti del settore.
6. I componenti del Partenariato, così come individuati negli allegati 1a, 1b, 1c e 2, potranno essere successivamente integrati con ulteriori soggetti secondo i criteri di trasparenza, rappresentatività e competenza, su proposta delle rispettive Autorità di gestione.
7. L'elenco dei soggetti regionali che costituiranno la componente regionale dei tavoli di partenariato per i programmi della Cooperazione Territoriale Europea, di cui all'allegato 3, potranno essere successivamente integrati con ulteriori soggetti secondo i criteri di trasparenza, rappresentatività e competenza, su proposta del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della Direzione generale.

8. Il funzionamento del Partenariato non comporta oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.
9. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato 1 A - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR

	Classificazione da codice di condotta europeo	Sottoclassif. da codice di condotta europeo	Rif. codice di condotta Reg. UE 240/2014
Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani - UNCEM	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Consiglio autonomie locali (CAL)	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Gorizia	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Pordenone	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Trieste	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Udine	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale porti di Trieste e Monfalcone	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR)	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
CNR - IC - Istituto di Cristallografia	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR – IOM –Istituto officina dei materiali	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR – IOM u.o.s. Democritos	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR – ISM Istituto di struttura della MATERIA	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR ISMAR - Istituto di Scienze Marine	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CRO - Centro di Riferimento Oncologico	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste	Part.	Istruz.,formaz.	Art. 4 § 1

Allegato 1 A - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR

	Istituzionale	e ricer.	lett. a) ii)
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IRCCS Burlo Garofolo	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IRCCS Eugenio Medea	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INSIEL S.p.A.	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
LNCIB - Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - ICTP	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Università degli Studi di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Università degli Studi di Udine	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INU Istituto nazionale urbanistica	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CBM – Consorzio per il centro di biomedicina molecolare	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Fondazione Scientifica Rino Snaidero	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IGA - Istituto di Genomica Applicata	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Polo Tecnologico di Pordenone	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
DITENAVE scarl – Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CISM – Centro Internazionale di Scienze Meccaniche	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)

Allegato 1 A - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR

Un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) EUREGIO SENZA CONFINI	Part. Istituzionale	Org. di cooperazione	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Gorizia - Nova Gorica - Sempeter Vrtojba			
Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Parco naturale delle Dolomiti friulane	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Parco naturale delle Prealpi Giulie	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG)	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef)	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale di Ponte Rosso – Tagliamento	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
ATER FVG - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Presidente della Commissione Regionale pari opportunità	Part. Istituzionale	Princ. orizzontali: pari opport. e sostenibilità	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Consigliere regionale di parità	Part. Istituzionale	Princ. orizzontali: pari opport. e sostenibilità	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Garante regionale dei diritti della persona	Part. Istituzionale	Rap.gruppi a rischio discrim. e esclusione sociale	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Promoturismo FVG	Part. istituzionale		

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato 1 B - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR

	Classificazione da codice di condotta europeo	Sottoclassif. da codice di condotta europeo	Rif. codice di condotta Reg. UE 240/2014
Presidente Regionale di Confindustria	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente dell' Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia- Confapi FVG	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Regionale Confcommercio	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche - Confesercenti FVG	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Confagricoltura FVG	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente regionale Confederazione Italiana Agricoltori - CIA	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Federazione Regionale Coldiretti	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Confartigianato regionale	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Regionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Kmecka Zveza – Alleanza Contadina	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
ANCE FVG - Associazione Nazionale Costruttori Edili	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Camera di Commercio Venezia Giulia	Part. socioeconomico	Camere di comm.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Camera di Commercio di Pordenone-UDINE	Part. socioeconomico	Camere di comm.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Unione Regionale della Cooperazione CONFCOOPERATIVE FVG	Part. socioeconomico	Economia sociale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia	Part. socioeconomico	Economia sociale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Associazione generale cooperative Italiane	Part. socioeconomico	Economia sociale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Regione FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Ordine dei Geologi Regione FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Ordine degli Ingegneri Regione FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Comitato regionale dei collegi dei Geometri e dei Geometri laureati del FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Collegio dei Periti Industriali del FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Presidente Unione regionale Economica Slovena - URES	Part. socioeconomico	Org. Interprofess.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Unione culturale economica slovena (SKGZ)	Part. socioeconomico	Org. Interprofess.	Art. 4 § 1 lett. c) iii)

Allegato 1 B - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR

Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO)	Part. socioeconomico	Org. Interprofess.	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Segretario Regionale C.G.I.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale C.I.S.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale U.I.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale C.I.S.A.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale U.G.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
ATS-Cluster regionale cultura e creatività FVG (con capofila Informest)	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster MARE	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster DITEDI	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster AGRIFOOD	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster Arredo Casa	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster COMET	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Istituzione Musicale Sinfonica FVG	Part. socioeconomico	Rap. PMI cult. creative	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA)	Part. socioeconomico	Rap. PMI cult. creative	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo)	Part. socioeconomico	Rap. PMI cult. creative	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
FUC- Ferrovie Udine-Cividale	Part. socioeconomico	Rap. trasp. Pubblico reg	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
TPL FVG Scarl	Part. socioeconomico	Rap. trasp. Pubblico reg	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Mediocredito FVG	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Friulia	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Rappresentante regionale Associazione Bancaria Italiana	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
FINEST	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin. .	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato 1 C - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FESR

	Classificazione da codice di condotta europeo	Sottoclassif. da codice di condotta europeo	Rif. codice di condotta Reg. UE 240/2014
GAL Montagna Leader	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Euroleader	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Open Leader	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Carso - Las Kras	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Torre-Natisone	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
Agenza per l'energia del Friuli Venezia Giulia (APE)	Società civile	ONG	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Amici della terra FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Club alpino italiano FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Federnatura	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondo per l'ambiente Italiano FAI-FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Green peace appoggio SUB SEA	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Italia nostra FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Lega Italiana Protezione Uccelli-LIPU-FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Legambiente –FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Associazione Marevivo Delegazione FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Società speleologica Italiana	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
WWF-FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
FIAB FVG - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Portavoce Alleanza contro la povertà	Società civile	Rap.gruppi a rischio discrim. e esclusione sociale	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Consulta Regionale delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia	Società civile	Rap.gruppi a rischio discrim. e esclusione sociale	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Comitato regionale del volontariato	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Forum Terzo Settore Friuli Venezia Giulia	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Centro servizi volontariato FVG	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

Composizione partenariato POR FSE 2021-2027	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD)	Rif. codice di condotta Reg. UE 240/2014
ANCI	*Articolo 6 Partenariato e governance a più livelli - art. 6, c. 1, lett. a) - le autorità cittadine e altre autorità pubbliche*	Art. 4 § 1 lett. a) i)
UNCEM - Comunità montane		Art. 4 § 1 lett. a) i)
CAL		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Gorizia		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Pordenone		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Udine		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Monfalcone		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Tolmezzo		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Autorità ambientale		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione generale		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione centrale attività produttive		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione centrale cultura e sport		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Agenzia lavoro & sviluppoimpresa		Art. 4 § 1 lett. a) i)
Confindustria FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Confapi FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Confartigianato FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
CNA regionale		Art. 4 § 1 lett. b) ii)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

Confcooperative FVG	*Articolo 6 Partenariato e governance a più livelli - art. 6, c. 1, lett. b) - i partner economici e le parti sociali*	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Lega cooperative FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Associazione cooperative italiane		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
UE COOP		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Confcommercio FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Confesercenti FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Confagricoltura		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Unione agricoltori FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Confederazione italiana agricoltori FVG		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Coldiretti		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Kmecka Zveza – Associazione agricoltori		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
URES – Unione regionale economica slovena		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
ANCE		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
CGIL		Art. 4 § 1 lett. b) i)
CISL		Art. 4 § 1 lett. b) i)
UIL		Art. 4 § 1 lett. b) i)
CISAL		Art. 4 § 1 lett. b) i)
UGL		Art. 4 § 1 lett. b) i)
CONFSAL		Art. 4 § 1 lett. b) i)
Commissione regionale pari opportunità		Art. 4 § 1 lett. b) iii)
CCIAA Venezia Giulia		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
CCIAA Udine e Pordenone		Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Ufficio scolastico regionale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Università degli studi di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Università degli studi di Udine		Art. 4 § 1 lett. a) ii)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste	*Articolo 6 Partenariato e governance a più livelli - art. 6, c. 1, lett. c) - i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione*	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
SISSA		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
AREA SCIENCE PARK		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Polo tecnologico PN		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Friuli Innovazione		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Consorzio Innova FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Consigliere di parità regionale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster MARE		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster DITEDI		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster AGRIFOOD		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster CBM		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster Arredo Casa		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster COMET		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cluster regionale Cultura e Creatività		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Sincrotrone Trieste S.C.p.A		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR - IOM Istituto Officina dei Materiali		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - ICTP		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
TWAS - The Academy of Sciences for the Developing World		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IAP - The InterAcademy Partnership		Art. 4 § 1 lett. a) ii)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

INFORMEST		Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena (presso Ufficio scolastico Regionale)		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Consulta regionale delle associazioni dei disabili		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione, Pordenone.		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, Udine		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Istituto tecnico superiore nuove tecnologie della Vita, "Alessandro Volta" di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Istituto tecnico superiore accademia nautica dell'Adriatico, Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Ad Formandum Impresa sociale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Archè – Associazione formazione educatori		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
ARSAP Impresa sociale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CFP Cnos FAP Bearzi		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Associazione La Nostra Famiglia		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Associazione piccole e medie industrie FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Assoforma		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Ce.F.A.P.		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CFP Alberto Simonini		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Centro edile per la formazione e la sicurezza		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Civiform Soc. coop. Sociale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CIOFS FP FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Centro solidarietà giovani Giovanni Micesio onlus		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
ENFAP FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Comunità Piergiorgio onlus		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Consorzio Friuli Formazione		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Cooperativa sociale Trieste – Integrazione		Art. 4 § 1 lett. a) ii)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

Cramars scarl		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Ecipa soc. cons. arl		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Edimaster Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
ENAIP FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
FATA scarl		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Casa dell'Immacolata		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Fondazione Opera Sacra Famiglia		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Formindustria		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IAL FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INDAR Formazione e sviluppo società cooperativa		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IRES FVG		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
I.TER società consortile arl		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Job&School impresa sociale		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Officine Pittini per la formazione		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Synthesi formazione		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Soform scarl		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Unindustria servizi & formazione Treviso Pordenone scarl		Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Servizio sociale dei Comuni Carso Giuliano – Comune di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Triestino – Comune di Trieste		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Collio Alto Isonzo – Comune di Gorizia		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Carso Isonzo Adriatico – Comune di Monfalcone		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Gemonese Val Canale Canal del Ferro – Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - ASUFC		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Carnia – Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale - ASUFC		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Collinare – Azienda		Art. 4 § 1 lett. a) iii)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

sanitaria universitaria Friuli centrale - ASUFC		
Servizio sociale dei Comuni Torre – Comune di Tarcento		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Natisone – Comune di Cividale del Friuli		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Medio Friuli – ASP Daniele Moro		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Friuli centrale – Comune di Udine		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Agro Aquileiese – UTI Agro Aquileiese		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Riviera Bassa Friulana – Comune di Latisana		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo – Comune di Sacile		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Tagliamento – Comune di San Vito al Tagliamento		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Sile e Meduna – Comune di Azzano Decimo		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Valli e Dolomiti Friulane – UTI Valli e Dolomiti Friulane		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Servizio sociale dei Comuni Noncello – Comune di Pordenone		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Azienda Sanitaria Unoiversitaria Friuli Centrale		Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia		Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Comitato regionale del volontariato		Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Forum Terzo Settore Friuli Venezia Giulia		Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Alleanza contro la povertà		Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Ente Regionale Teatrale FVG ERT		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Palazzo del Cinema Gorizia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Teatro Monfalcone		Art. 4 § 1 lett. c) i)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

Teatro Nuovo Giovanni da Udine		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Teatro Pasolini		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti"		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Teatro Stabile Sloveno di Trieste		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Teatro Verdi Gorizia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Teatro Verdi Pordenone		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Castello di Miramare		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondazione Aquileia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Museo dell'Arte Fabbrile e delle coltellerie		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondazione Ca.Ri.Go.		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondazione CRTrieste		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondazione Friuli		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Comune di Aquileia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Comune di Caneva		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Comune di Cividale del Friuli		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Comune di Palmanova		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Comune di Polcenigo		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Comune di San Daniele del Friuli		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Consorzio Universitario di Pordenone		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Scuola Merletti Gorizia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Scuola Mosaicisti del Friuli		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Accademia d'archi "G.G. Arrigoni"		Art. 4 § 1 lett. c) i)

Allegato 2 - Partenariato del Programma operativo regionale cofinanziato dal FSE

Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Centro di Ricerca e Archiviazione Fotografica di Spilimbergo		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Civica Accademia d'arte drammatica Nico Pepe		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Società dei concerti di Trieste		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Società Musicale Orchestra e coro San Marco		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondo Regionale Audivisivo		Art. 4 § 1 lett. c) i)
FVG Film Commission		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Mediocredito FVG		Art. 4 § 1 lett. c) i)
Friulia		Art. 4 § 1 lett. c) i)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Allegato 3 - Partenariato Cooperazione territoriale Europea

	Classificazione da codice di condotta europeo	**Sottoclassif. da codice di condotta europeo**	**Rif. codice di condotta Reg. UE 240/2014**
Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani - UNCEM	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Consiglio autonomie locali (CAL)	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Gorizia	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Pordenone	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Trieste	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Comune di Udine	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale porti di Trieste e Monfalcone	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR)	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE)	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
CNR - IC - Istituto di Cristallografia	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR – IOM –Istituto officina dei materiali	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR – IOM u.o.s. Democritos	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR – ISM Istituto di struttura della MATERIA	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CNR ISMAR - Istituto di Scienze Marine	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CRO - Centro di Riferimento Oncologico	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IRCCS Burlo Garofolo	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IRCCS Eugenio Medea	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)

Allegato 3 - Partenariato Cooperazione territoriale Europea

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INSIEL S.p.A.	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
LNCIB - Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - ICTP	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Università degli Studi di Trieste	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Università degli Studi di Udine	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
INU Istituto nazionale urbanistica	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CBM – Consorzio per il centro di biomedicina molecolare	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Fondazione Scientifica Rino Snaidero	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
IGA - Istituto di Genomica Applicata	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Polo Tecnologico di Pordenone	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
DITENAVE scarl – Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
CISM – Centro Internazionale di Scienze Meccaniche	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale	Part. Istituzionale	Istruz.,formaz. e ricer.	Art. 4 § 1 lett. a) ii)
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)	Part. Istituzionale	Org. di cooperazione	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Parco naturale delle Dolomiti friulane	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Parco naturale delle Prealpi Giulie	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)

Allegato 3 - Partenariato Cooperazione territoriale Europea

Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG)	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef)	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale di Ponte Rosso – Tagliamento	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
ATER FVG - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
AUSIR - Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	Art. 4 § 1 lett. a) iv)
Presidente della Commissione Regionale pari opportunità	Part. Istituzionale	Princ. orizzontali: pari opport. e sostenibilità	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Consigliere regionale di parità	Part. Istituzionale	Princ. orizzontali: pari opport. e sostenibilità	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
Garante regionale dei diritti della persona	Part. Istituzionale	Rap.gruppi a rischio discrim. e esclusione sociale	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
ComPA FVG - Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione del FVG	Part. Istituzionale	Princ. orizzontali: pari opport. e sostenibilità	Art. 4 § 1 lett. a) iii)
ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	
Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha sede a Padova ma è competente anche per FVG	Part. Istituzionale	Org. pub. di settore	
Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo	Part. Istituzionale		
Centro di ricerca e innovazione tecnologica in Agricoltura - CRITA S.c.a.r.l.	Part. Istituzionale		
Centro di Ecologia Teorica ed Applicata - CETA	Part. Istituzionale		
Presidente Regionale di Confindustria	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente dell' Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia- Confapi FVG	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Regionale Confcommercio	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche - Confesercenti FVG	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Confagricoltura FVG	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)

Allegato 3 - Partenariato Cooperazione territoriale Europea

Presidente regionale Confederazione Italiana Agricoltori - CIA	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Federazione Regionale Coldiretti	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Confartigianato regionale	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Regionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Kmecka Zveza – Alleanza Contadina	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
ANCE FVG - Associazione Nazionale Costruttori Edili	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Camera di Commercio Venezia Giulia	Part. socioeconomico	Camere di comm.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Camera di Commercio di Pordenone-UDINE	Part. socioeconomico	Camere di comm.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Unione Regionale della Cooperazione CONFCOOPERATIVE FVG	Part. socioeconomico	Economia sociale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Presidente Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia	Part. socioeconomico	Economia sociale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Associazione generale cooperative Italiane	Part. socioeconomico	Economia sociale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Regione FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Ordine dei Geologi Regione FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Ordine degli Ingegneri Regione FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Comitato regionale dei collegi dei Geometri e dei Geometri laureati del FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Collegio dei Periti Industriali del FVG	Part. socioeconomico	Ordini prof.	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Presidente Unione regionale Economica Slovena - URES	Part. socioeconomico	Org. Interprofess.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Unione culturale economica slovena (SKGZ)	Part. socioeconomico	Org. Interprofess.	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO)	Part. socioeconomico	Org. Interprofess.	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Segretario Regionale C.G.I.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale C.I.S.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale U.I.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale C.I.S.A.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
Segretario Regionale U.G.L.	Part. socioeconomico	Parti sociali	Art. 4 § 1 lett. b) i)
ATS-Cluster regionale cultura e creatività FVG (con capofila Informest FVG)	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster MARE	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)

Allegato 3 - Partenariato Cooperazione territoriale Europea

Cluster DITEDI	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster AGRIFOOD	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster Arredo Casa	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Cluster COMET	Part. socioeconomico	Rap. aree di specializ. S3	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Istituzione Musicale Sinfonica FVG,	Part. socioeconomico	Rap. PMI cult. creative	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA)	Part. socioeconomico	Rap. PMI cult. creative	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
AGIS (Associazione generale italiana dello spettacolo)	Part. socioeconomico	Rap. PMI cult. creative	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
FUC- Ferrovie Udine-Cividale	Part. socioeconomico	Rap. trasp. Pubblico reg	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
TPL FVG Scarl	Part. socioeconomico	Rap. trasp. Pubblico reg	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Mediocredito FVG	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Friulia	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Rappresentante regionale Associazione Bancaria Italiana	Part. socioeconomico	Rap. istituz. del credito e fin.	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
Promoturismo FVG	Part. socioeconomico	Agenzia regionale	Art. 4 § 1 lett. b) ii)
GAL Montagna Leader	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Euroleader	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Open Leader	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Carso - Las Kras	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
GAL Torre-Natisone	Società civile	Gruppi di azione locale	Art. 4 § 1 lett. c) ii)
Agenza per l'energia del Friuli Venezia Giulia (APE)	Società civile	ONG	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Amici della terra FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Club alpino italiano FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Federnatura	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Fondo per l'ambiente Italiano FAI-FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Green peace appoggio SUB SEA	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Italia nostra FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Lega Italiana Protezione Uccelli-LIPU-FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Legambiente –FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Associazione Marevivo Delegazione FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Società speleologica Italiana	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
WWF-FVG	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)
FIAB FVG - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta	Società civile	Partner ambientali	Art. 4 § 1 lett. c) i)

Allegato 3 - Partenariato Cooperazione territoriale Europea

Portavoce Alleanza contro la povertà	Società civile	Rap.gruppi a rischio discrim. e esclusione sociale	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Consulta Regionale delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia	Società civile	Rap.gruppi a rischio discrim. e esclusione sociale	Art. 4 § 1 lett. c) iii)
Comitato regionale del volontariato	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Forum Terzo Settore Friuli Venezia Giulia	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)
Centro servizi volontariato FVG	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)
CARITAS FVG	Società civile	Terzo settore	Art. 4 § 1 lett. c) i)
INCE – "Iniziativa Centro Europea"	Part. Istituzionale	Autorità reg, e locali	Art. 4 § 1 lett. a) i)
Federazione tutela vini del Friuli Venezia Giulia	Part. socioeconomico	Ass. imprese	Art. 4 § 1 lett. b) ii)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_461_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 461
Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della LR 3/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 5, primo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale;
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 5, secondo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo dello stesso comma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2020, n. 416, con la quale sono stati approvati criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale) con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di seguito "Quadro temporaneo", il quale ha definito le condizioni di compatibilità che applica in linea di massima agli aiuti destinati a porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia di COVID-19 e concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "TFUE";
CONSIDERATO che il Quadro temporaneo consente una procedura rapida e semplificata per ottenere da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e in conformità al regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, l'autorizzazione ai regimi di aiuto necessaria per attivare le garanzie di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2020;
CONSIDERATO che è opportuno, per operare nei tempi più brevi e con i risultati più efficaci, conformare nella misura più ampia i criteri e le modalità per la concessione garanzie di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2020 ai termini e alle condizioni definiti dal Quadro temporaneo, in particolare a quelli dettati per gli aiuti che possono essere forniti, in modo diretto o attraverso intermediari finanziari, alle diverse imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità;
RITENUTO pertanto di modificare, in conformità al Quadro temporaneo, criteri e modalità per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 3/2020, adottando il nuovo testo in allegato, che per semplicità e chiarezza sostituisce integralmente l'allegato già approvato con deliberazione della Giunta regionale del 416/2020;
VISTO lo Statuto speciale della Regione;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive e al turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. sono approvati nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e sostituisce integralmente l'allegato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2020, n. 416, nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla

crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 461 DEL 27 MARZO 2020

Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di garanzie in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dei commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

Art. 2

(Definizione di PMI)

1. Ai fini della presente deliberazione si applica la definizione microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) prevista dall'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

TITOLO II
UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI AI COMMI 91 E 111 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2011

CAPO I
Ampliamento dei destinatari finali alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID -19

Art. 3

(Soggetti destinatari finali delle garanzie)

1. Oltre che ai soggetti previsti dal regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'articolo 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, emanato con decreto del Presidente della Regione giugno 2012, n. 122 ovvero dal regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, ai sensi dell'articolo 2, commi da 111 a 114, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2012, n. 40, le garanzie a valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011, possono essere concesse anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Ai fini dell'accesso alle garanzie, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO III
REGIMI DI AIUTO

CAPO I
Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Art. 4
(Quadro temporaneo)

1. Le agevolazioni relative a nuove garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse in applicazione della sezione 3.4 (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di seguito "Quadro temporaneo", adottato dalla Commissione europea con comunicazione del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale).

2. In conformità alla lettera h) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le garanzie possono essere concesse a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Le garanzie possono essere concesse anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di

difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

Art. 5

(Condizioni e termini della garanzia)

1. Nel caso in cui siano concesse ai sensi dell'articolo 4, le garanzie rispettano le condizioni previste e i termini stabiliti al presente articolo.

2. In conformità alla lettera a) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, si applica un premio di garanzia al livello minimo stabilito secondo le modalità seguenti:

Tipo di impresa	**Operazione con scadenza a 1 anno**	**Operazione con scadenza da 2 a 3 anni**	**Operazione con scadenza da 4 a 6 anni**
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

3. In conformità alla lettera d) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, nel caso in cui siano concesse a copertura di operazioni finanziarie con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse a copertura di operazioni finanziarie di importo non superiore ai valori seguenti:
a) il doppio della spesa salariale annuale dell'impresa garantita per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo dell'operazione finanziaria non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
b) il 25% del fatturato totale dell'impresa garantita nel 2019; o
c) con una giustificazione adeguata e in base a dichiarazione sostitutiva del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

4. In conformità alla lettera e) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le soglie di cui al comma 3 si applicano anche pin caso di in cui le operazioni finanziarie garantite abbiano scadenza entro il 31 dicembre 2020, ma l'importo può essere aumentato in base a giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'agevolazione resti assicurata.

5. In conformità alla lettera alla lettera f) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, la garanzia non eccede:
a) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte del soggetto finanziatore e del Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4; o
b) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite al Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4 e solo successivamente ai soggetti finanziatori (garanzia di prima perdita); e
c) in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché il finanziamento inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

6. Le garanzie hanno una durata massima di 6 anni.

CAPO II
Applicazione del “de minimis”

Art. 6
(De minimis)

1. In alternativa a quanto stabilito al capo I del titolo III, le agevolazioni relative alle garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse, su richiesta dell’impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

CAPO III
Cumulabilità

Art. 7
(Cumulabilità)

1. Nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e del Quadro temporaneo, le garanzie concesse ai sensi della presente deliberazione sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubblici, inclusi quelli previsti dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_462_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 462
Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'art. 4, comma 1 e comma 2 della LR 3/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con la quale la Regione, nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiara la volontà di adottare ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale;
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, primo periodo della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale;
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla primalità per aggregazioni tra Confidi;
VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 3/2020, ai sensi del quale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo dello stesso comma, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al l'articolo 4, comma 2;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2020, n. 417, con la quale sono stati approvati criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale) con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di seguito "Quadro temporaneo", il quale ha definito le condizioni di compatibilità che applica in linea di massima agli aiuti destinati a porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia di COVID-19 e concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "TFUE";
CONSIDERATO che il Quadro temporaneo consente una procedura rapida e semplificata per ottenere da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE e in conformità al regolamento (UE) del Consiglio del 13 luglio 2015, n. 1589 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, l'autorizzazione ai regimi di aiuto necessaria per attivare le garanzie e le contribuzioni integrative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2020;
CONSIDERATO che è opportuno, per operare nei tempi più brevi e con i risultati più efficaci, conformare nella misura più ampia i criteri e modalità per la concessione delle garanzie in oggetto ai termini e alle condizioni definiti dal Quadro temporaneo, in particolare a quelli dettati per gli aiuti che possono essere forniti, in modo diretto o attraverso intermediari finanziari, alle diverse imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità;
RITENUTO pertanto di modificare, in conformità al Quadro temporaneo, criteri e modalità per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 3/2020, adottando il nuovo testo in allegato il quale, salvo quanto previsto all'articolo 9 dell'allegato medesimo, per semplicità e chiarezza sostituisce l'allegato già approvato con deliberazione della Giunta regionale del 417/2020;
VISTO lo Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. sono approvati nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e, salvo quanto previsto all'articolo 9 dell'allegato medesimo, sostituisce l'allegato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2020, n. 417, i nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;
2. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 462 DEL 27 MARZO 2020

Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità per la concessione di garanzie:
a) anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
b) a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020.

Art. 2
(Definizione di PMI)

1. Ai fini della presente deliberazioni si applicano la definizione microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) prevista dall'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

TITOLO II
UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 14/2016 E 18/2018

CAPO I
AMPLIAMENTO DEI DESTINATARI FINALI ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 3

(Soggetti destinatari finali a valere sulle dotazioni di cui alle leggi regionali 14/2016 e 18/2018)

1. A valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 14/2018, oltre che ai soggetti di cui all'articolo 7 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a." emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223, e successive modifiche, possono essere concesse garanzie anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'Allegato I del regolamento (CE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie di cui al comma 1 anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Ai fini dell'accesso alle garanzie di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO III
UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2020

CAPO I
GARANZIE A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 4
(Soggetti destinatari finali a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020)

1. Le dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, sono destinate alla concessione di garanzie a favore di imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Una quota delle dotazioni assegnate, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50 per cento del loro importo.

3. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso alle garanzie e alle contribuzioni integrative di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO IV
REGIMI DI AIUTO

CAPO I
Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Art. 5
(Quadro temporaneo)

1. Le agevolazioni relative a nuove garanzie e alle contribuzioni integrative a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse in applicazione, rispettivamente, della sezione 3.4 (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari) e della sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di seguito "Quadro temporaneo", adottato dalla Commissione europea con comunicazione del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale).

2. In conformità alla lettera c) del punto 22 della sezione 3.1. e alla lettera h) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, rispettivamente, le contribuzioni integrative e le garanzie possono essere concesse a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. le contribuzioni integrative e le garanzie possono essere concesse anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

Art. 6
(Condizioni e termini della garanzia e del contributo integrativo)

1. Nel caso in cui siano concesse ai sensi dell'articolo 5, le garanzie rispettano le condizioni previste e i termini stabiliti al presente articolo.

2. In conformità alla lettera a) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, si applica un premio di garanzia al livello minimo stabilito secondo le modalità seguenti, al netto dell'eventuale contribuzione integrativa:

Tipo di impresa	Operazione con scadenza a 1 anno	Operazione con scadenza da 2 a 3 anni	Operazione con scadenza da 4 a 6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

3. In conformità alla lettera d) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, nel caso in cui siano concesse a copertura di operazioni finanziarie con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse a copertura di operazioni finanziarie di importo non superiore ai valori seguenti:
a) il doppio della spesa salariale annuale dell'impresa garantita per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo dell'operazione finanziaria non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
b) il 25% del fatturato totale dell'impresa garantita nel 2019; o
c) con una giustificazione adeguata e in base a dichiarazione sostitutiva del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

4. In conformità alla lettera e) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le soglie di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui le operazioni finanziarie garantite abbiano scadenza entro il 31 dicembre 2020, ma l'importo può essere aumentato in base a giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'agevolazione resti assicurata.

5. In conformità alla lettera f) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, la garanzia non eccede:
a) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte del soggetto finanziatore e del Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4; o
b) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite al Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4 e solo successivamente ai soggetti finanziatori (garanzia di prima perdita); e
c) in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché il finanziamento inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

6. Le garanzie hanno una durata massima di 6 anni.

7. Il contributo integrativo è concesso nel rispetto della disciplina della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la quale, tra l'altro, prevede che l'aiuto non supera 800.000 euro per impresa.

CAPO II
Applicazione del "de minimis"

Art. 7
(De minimis)

1. In alternativa a quanto stabilito al capo I del titolo IV, le agevolazioni relative alle garanzie e alle contribuzioni integrative a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse, su richiesta dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, in conformità a quanto stabilito al riguardo dal Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 83, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, in materia di assegnazione di risorse ai Confidi per la concessione di garanzie alle imprese regionali coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2016, n. 223 e successive modifiche.

CAPO III
Cumulabilità

Art. 8
(Cumulabilità)

1. Nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e del Quadro temporaneo, le garanzie e le contribuzioni integrative concesse ai sensi della presente deliberazione sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubblici, inclusi quelli previsti dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO V
ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2020

CAPO I
CONFIDI ASSEGNATARI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 9
(Soggetti assegnatari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020)

1. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417.

Art. 10
(Destinazione delle risorse assegnate)

1. Le risorse assegnate ai sensi del presente titolo sono destinate alla costituzione da parte del soggetto assegnatario di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente, fatto salvo quanto previsto al comma 2, alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 4.
2. Una quota delle assegnazioni, definita nel provvedimento di riparto di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2020, n. 417, in conformità a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/2020, è destinata alla

concessione al soggetto destinatario finale delle garanzie di una contribuzione integrativa delle garanzie stesse per l'ulteriore abbattimento delle commissioni di garanzia fino al 50% del loro importo.
3. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio il soggetto assegnatario evidenzia la destinazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 11
(Obblighi dei soggetti assegnatari)

1. I soggetti assegnatari hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 10.
2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, l'assegnazione è revocata e le somme assegnate sono restituite alla Regione in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. In conformità al punto 31 della sezione 3.4. del Quadro temporaneo, il Confidi assegnatario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese beneficiarie, in particolare sotto forma di minori premi di garanzia ovvero di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie o tassi d'interesse inferiori.

Art. 12
(Monitoraggio)

1. Annualmente, entro 6 mesi dalla scadenza del loro esercizio contabile, i soggetti assegnatari trasmettono alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese i dati relativi ai soggetti destinatari finali, all'importo delle garanzie rilasciate e delle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere sulle risorse assegnate ai sensi della presente deliberazione.
2. I soggetti assegnatari conservano le registrazioni particolareggiate relative alle garanzie concesse in base alla presente deliberazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione e devono essere fornite alla Struttura regionale competente a semplice richiesta della stessa.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_464_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 464
LR 11/2019, artt. 6, 7 e 8 - Sostegno al patrimonio regionale UNESCO - Finanziamento annuale degli interventi di gestione ordinaria e degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione dei siti regionali culturali UNESCO. (€ 282.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 “Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell’UNESCO” e, in particolare:
- l’articolo 6, comma 1, che dispone che il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualità successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale, e che il Programma è valutato dalla Giunta Regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8;
- l’articolo 7, comma 1, ai sensi del quale “Al fine di garantire l’attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all’ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione”;
- l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale “al fine di garantire l’attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo”;

VISTE le domande di finanziamento trasmesse via pec alla direzione centrale cultura e sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dai soggetti gestori dei siti regionali culturali UNESCO, in particolare:
- pec pervenuta in arrivo al protocollo della Regione n. 9680 di data 27.09.2019 con cui il Comune di Cividale del Friuli (UD) ha trasmesso il programma operativo pluriennale 2020-2022 e pec pervenute in arrivo al protocollo della Regione n. 9723 dd. 30.09.2019 e n. 2336 dd. 20.02.2020 con cui il Comune di Cividale del Friuli (UD) ha chiesto l’assegnazione di un contributo pari ad euro 175.000,00, dei quali euro 170.000,00 per spese correnti ed euro 5.000,00 per spese in conto capitale, per l’anno 2020, a sostegno degli interventi previsti nell’ambito del sito UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)”, descritti nell’allegata relazione illustrativa “Programma Operativo (proiezione triennale 2020-2021-2022)” con riferimento specifico al territorio di Cividale del Friuli;
- pec pervenute in arrivo al protocollo della Regione n. 9728 di data 30.09.2019 e n. 2349 di data 20.02.2020 con cui il Comune di Palmanova (UD) ha chiesto l’assegnazione di un contributo pari ad euro 202.000,00, dei quali euro 125.000,00 per spese correnti ed euro 77.000,00 per spese in conto capitale, per l’anno 2020, a sostegno degli interventi previsti nell’ambito del sito UNESCO “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra - Stato da Mar Occidentale”, descritti nell’allegata relazione sui “Programmi Operativi per il triennio 2020-2022”, con riferimento specifico al territorio di Palmanova;
- pec pervenuta in arrivo al protocollo della Regione n. 9740 di data 30.09.2019 con cui il Comune di Caneva (PN) ha trasmesso il Programma Operativo 2020-2022 e pec pervenute in arrivo al protocollo della Regione n. 1525 di data 31.01.2020 e n. 2711 di data 28.02.2020 con cui il Comune di Caneva (PN) ha chiesto l’assegnazione di un finanziamento pari ad euro 135.000,00, dei quali euro 70.000,00 per spese correnti ed euro 65.000,00 per spese in conto capitale, per l’anno 2020, a sostegno degli interventi previsti nell’ambito dei “Siti palafitticoli preistorici delle Alpi” UNESCO, con riferimento specifico al territorio del Sito palafitticolo Palù di Livenza;

DATO ATTO che le domande presentate dai Comuni di Cividale del Friuli (UD), Palmanova (UD) e Caneva (PN) sono pervenute nel termine indicato dalla legge;

ACCERTATA la coerenza di tutti gli interventi per i quali è stato chiesto il finanziamento sia con le caratteristiche dei soggetti gestori dei siti che con i relativi piani di gestione;

CONSIDERATO che l’attuale disponibilità di bilancio per il finanziamento degli interventi in conto capitale, pari ad euro 255.000,00 sul capitolo 7890, risulta sufficiente alla copertura del finanziamento di tutte le richieste pervenute dai soggetti gestori dei siti Unesco, pari complessivamente ad € 147.000,00;

CONSIDERATO altresì che l’attuale disponibilità di bilancio per il finanziamento degli interventi per spese di parte corrente, pari ad euro 135.000,00 sul capitolo 7889, non è sufficiente alla copertura del

finanziamento di tutte le richieste pervenute dai soggetti gestori dei siti Unesco, pari complessivamente ad € 365.000,00;
VALUTATO, pertanto, di finanziare gli interventi che risultano maggiormente aderenti agli obiettivi strategici della Regione, così come di seguito individuato:
- nell'ambito del sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.) a favore del Comune di Cividale del Friuli:

"sostegno costi gestione ordinaria del Monastero Santa Maria in Valle/ Tempietto Longobardo"	euro 20.000,00 (spesa corrente)
"sostegno costi gestione ordinaria del Museo Cristiano"	euro 10.000,00 (spesa corrente)
"organizzazione e realizzazione laboratori didattici a favore degli alunni delle scuole regionali; organizzazione visite guidate tematiche nei siti; incontri con l'autore, realizzazione nuova tabellonistica e segnaletica interna del sito"	euro 15.000,00 (spesa corrente) euro 5.000,00 (spesa in conto capitale)
totale	€ 50.000,00

- nell'ambito del sito UNESCO "Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra - Stato da Mar Occidentale" a favore del Comune di Palmanova:

attività di sfalcio, diserbo e pulizia dell'area di circa 1,5 milioni di mq del parco dei bastioni, delle 9 Lunette Napoleoniche, dei 9 Rivellini.	euro 45.000,00 (spesa corrente)
acquisto di materiale di consumo per la manutenzione sentieri e aree di sosta turistica, con acquisto/sostituzione di panchine, tavoli cestini ed altri arredi per allestimento punti di sosta lungo i percorsi del Parco dei Bastioni e della Fortezza.	euro 12.000,00 (spesa in conto capitale)
acquisizione di strumenti tecnologici	euro 15.000,00 (spesa in conto capitale)
completamento dei servizi/sistemi di accoglienza e di informazione turistica da collocare nelle strutture fortificate/musei anche con strumentazione hardware e software	euro 50.000,00 (spesa in conto capitale)
totale	€ 122.000,00

- nell'ambito del sito UNESCO "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi" - Sito palafitticolo Palù di Livenza a favore del Comune di Caneva:

restauro reperti rinvenuti nella campagna di scavo 2018 e reperti provenienti da nuove campagne di scavo ed eventuali studi scientifici correlati	euro 15.000,00 (spesa in conto capitale)
sistemazione delle chiuse	euro 20.000,00 (spesa in conto capitale)
acquisto terreni da privati per incrementare l'area pubblica in prossimità del sito archeologico (Comune di Polcenigo)	euro 30.000,00 (spesa in conto capitale)
gestione delle casette acquistate nel 2019 con funzione di Infopoint turistico	euro 15.000,00 (spesa corrente)
pulitura sentieri, taglio erba	euro 10.000,00 (spesa corrente)
visite guidate e laboratori nell'ambito delle nuove campagne di scavo	euro 5.000,00 (spesa corrente)
visite guidate e laboratori didattici rivolti alle scuole	euro 5.000,00 (spesa corrente
realizzazione gadget con logo coordinato (borse in stoffa, spille, matite, quadernetti…)	euro 10.000,00 (spesa corrente)
totale	€ 110.000,00

VISTO il bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di individuare, quali iniziative oggetto di finanziamento ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 8, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11, gli interventi di seguito elencati:
- nell'ambito del sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.) a favore del Comune di Cividale del Friuli:

"sostegno costi gestione ordinaria del Monastero Santa Maria in Valle/ Tempietto Longobardo"	euro 20.000,00 (spesa corrente)
"sostegno costi gestione ordinaria del Museo Cristiano"	euro 10.000,00 (spesa corrente)
"organizzazione e realizzazione laboratori didattici a favore degli alunni delle scuole regionali; organizzazione visite guidate tematiche nei siti; incontri con l'autore, realizzazione nuova tabellonistica e segnaletica interna del sito"	euro 15.000,00 (spesa corrente) euro 5.000,00 (spesa in conto capitale)
totale	€ 50.000,00

- nell'ambito del sito UNESCO "Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra - Stato da Mar Occidentale" a favore del Comune di Palmanova:

attività di sfalcio, diserbo e pulizia dell'area di circa 1,5 milioni di mq del parco dei bastioni, delle 9 Lunette Napoleoniche, dei 9 Rivellini.	euro 45.000,00 (spesa corrente)
acquisto di materiale di consumo per la manutenzione sentieri e aree di sosta turistica, con acquisto/sostituzione di panchine, tavoli cestini ed altri arredi per allestimento punti di sosta lungo i percorsi del Parco dei Bastioni e della Fortezza.	euro 12.000,00 (spesa in conto capitale)
acquisizione di strumenti tecnologici	euro 15.000,00 (spesa in conto capitale)
completamento dei servizi/sistemi di accoglienza e di informazione turistica da collocare nelle strutture fortificate/musei anche con strumentazione hardware e software	euro 50.000,00 (spesa in conto capitale)
totale	€ 122.000,00

- nell'ambito del sito UNESCO "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi" - Sito palafitticolo Palù di Livenza a favore del Comune di Caneva:

restauro reperti rinvenuti nella campagna di scavo 2018 e reperti provenienti da nuove campagne di scavo ed eventuali studi scientifici correlati	euro 15.000,00 (spesa in conto capitale)
sistemazione delle chiuse	euro 20.000,00 (spesa in conto capitale)
acquisto terreni da privati per incrementare l'area pubblica in prossimità del sito archeologico (Comune di Polcenigo)	euro 30.000,00 (spesa in conto capitale)
gestione delle casette acquistate nel 2019 con funzione di Infopoint turistico	euro 15.000,00 (spesa corrente)
pulitura sentieri, taglio erba	euro 10.000,00 (spesa corrente)
visite guidate e laboratori nell'ambito delle nuove campagne di scavo	euro 5.000,00 (spesa corrente)
visite guidate e laboratori didattici rivolti alle scuole	euro 5.000,00 (spesa corrente
realizzazione gadget con logo coordinato (borse in stoffa, spille, matite, quadernetti…)	euro 10.000,00 (spesa corrente)
totale	€ 110.000,00

2. di prenotare la spesa di:
- euro 5.000,00 a favore del Comune di Cividale del Friuli a carico del capitolo 7890 (conto capitale) dello stato di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 in conto competenza;
- euro 77.000,00 a favore del Comune di Palmanova a carico del capitolo 7890 (conto capitale) dello stato di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 in conto competenza;
- euro 65.000,00 a favore del Comune di Caneva a carico del capitolo 7890 (conto capitale) dello stato di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 in conto competenza;
- euro 45.000,00 a favore del Comune di Cividale del Friuli a carico del capitolo 7889 (correnti), dello stato di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 in conto competenza;
- euro 45.000,00 a favore del Comune di Palmanova a carico del capitolo 7889 (correnti), dello stato di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 in conto competenza;
- euro 45.000,00 a favore del Comune di Caneva a carico del capitolo 7889 (correnti), dello stato di previsione della spesa sul bilancio pluriennale 2020 - 2022 in conto competenza.
3. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it -.
4. di dare mandato agli uffici della Direzione centrale cultura e sport di predisporre le attività e gli atti conseguenti al punto 1.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_468_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468
LR 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) detta, all'articolo 29, le disposizioni speciali per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), ovvero le funzioni delle soppresse Province;
VISTO, in particolare, il comma 2 dello stesso articolo, a mente del quale a far data dall'1 luglio 2020 le funzioni sopra citate sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 30 della legge regionale 21/2019, ai sensi del quale, per l'esercizio delle funzioni sopra citate, sono istituiti quattro Enti di decentramento regionale (EDR), il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle soppresse Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, Enti operativi a decorrere dall'1 luglio 2020;
VISTO, inoltre, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale 21/2019, il quale prevede che gli organi delle Unioni sopra citate sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020 e che, dalla stessa data, la gestione delle Unioni sia affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli Enti di decentramento regionale;
VISTO il comma 3 del citato articolo 30 della legge regionale 21/2019, il quale prevede che gli stessi Commissari curino anche tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR, restando in carica fino alla nomina dei rispettivi organi;
CONSIDERATO che il medesimo articolo 29, comma 4, della legge regionale 21/2019 prevede che, per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale possa nominare uno o più Vicecommissari e che le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari siano determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati;
RITENUTO di nominare il dott. Paolo Viola, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Giuliana e dell'Unione Collio - Alto Isonzo e per il subentro e l'avvio degli Enti di decentramento regionale di Trieste e Gorizia, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, riservandosi di nominare con atto successivo i Vicecommissari dei medesimi enti;
RITENUTO di nominare il dott. Augusto Viola, dirigente in quiescenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione Noncello e per il subentro e l'avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, riservandosi di nominare con atto successivo i Vicecommissari dei medesimi enti;
RITENUTO congruo riconoscere ai Commissari sopracitati un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 4/2019 nel caso di commissariamento delle Unioni di cui trattasi, e di attribuire altresì una maggiorazione del 50 per cento della suddetta indennità in ragione del conferimento ad entrambi dell'incarico di Commissario di due Enti;
RITENUTO di precisare che in veste di Commissari liquidatori delle Unioni gli stessi opereranno anche oltre il termine del 30 giugno e fino allo scioglimento delle Unioni stesse, previsto per l'1 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 21/2019;
RITENUTO inoltre di precisare che in ragione dell'incarico in questione, i Commissari assumono il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all'avvio dei nuovi Enti entro l'1 luglio, ivi compresi la sottoscrizione della richiesta di partita I.V.A. e codice fiscale all'Agenza delle entrate;

RITENUTO inoltre di precisare che, ai fini dell'avvio degli EDR, i Commissari adottano il relativo bilancio di previsione per l'anno 2020 in tempo utile per l'avvio degli Enti dall'1 luglio 2020;
RITENUTO di precisare infine che, per gli adempimenti necessari all'avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del personale delle Unioni territoriali intercomunali; dopo l'1 luglio, si avvalgono del personale degli EDR per l'attività di liquidazione delle Unioni. Ai fini dei predetti adempimenti e per garantire l'esercizio delle funzioni di competenza degli Enti in parola possono altresì avvalersi del personale dei Comuni, previo accordo con gli stessi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTE le dichiarazioni rilasciate dagli interessati attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti n. 2407/AAL del 20 agosto 2019, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4, l'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello è stata sciolta e il dott. Augusto Viola è stato nominato Commissario straordinario dell'Unione medesima, incarico da intendersi fino al 31 marzo 2020 alla luce di quanto previsto dalle sopracitate disposizioni della legge regionale 21/2019;
RICHIAMATO inoltre il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti n. 965/AAL del 2 marzo 2020, con il quale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 4/2019, l'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale è stata sciolta e il dott. Augusto Viola è stato nominato Commissario straordinario dell'Unione medesima fino al 31 marzo 2020;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione
all'unanimità,

DELIBERA

1. Gli organi delle Unioni territoriali intercomunali Giuliana e Collio - Alto Isonzo sono sciolti dal 1° aprile 2020; si prende atto che gli organi delle Unioni territoriali intercomunali Noncello e Friuli Centrale sono stati sciolti con decreti dell'Assessore alle autonomie locali rispettivamente n. 2407/AAL del 20 agosto 2019 e n. 965/AAL del 2 marzo 2020;
2. ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3, della legge regionale 21/2019, il dott. Paolo Viola, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Giuliana e dell'Unione Collio - Alto Isonzo dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli Enti di decentramento regionale di Trieste e Gorizia a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
3. ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola, dirigente in quiescenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
4. ai Commissari sopracitati competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21/2019, con le seguenti precisazioni:
- in veste di Commissari liquidatori delle Unioni gli stessi opereranno anche oltre il termine del 30 giugno e fino allo scioglimento delle Unioni stesse, previsto per l'1 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 21/2019;
- i Commissari assumono il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all'avvio dei nuovi Enti entro l'1 luglio, ivi compresi la sottoscrizione della richiesta di partita I.V.A. e codice fiscale all'Agenza delle entrate;
- ai fini dell'avvio degli EDR i commissari adottano il bilancio di previsione per l'anno 2020 in tempo utile per l'avvio degli Enti dall'1 luglio 2020;
- per gli adempimenti necessari all'avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del personale delle Unioni territoriali intercomunali; dopo l'1 luglio, si avvalgono del personale degli EDR per l'attività di liquidazione delle Unioni. Ai fini dei predetti adempimenti e per garantire l'esercizio delle funzioni di competenza degli Enti in parola possono altresì avvalersi del personale dei Comuni, previo accordo con gli stessi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000;
5. ai predetti Commissari straordinari è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti, con una maggiorazione del 50 per cento; i relativi oneri fanno carico alle rispettive Unioni fino al 30 giugno 2020 e ai rispettivi Enti a partire dall'1 luglio, in ragione del 50 per cento dell'importo complessivo per ciascun Ente;
6. alla nomina degli eventuali Vicecommissari e alla determinazione del relativo compenso si provvederà con successivo atto deliberativo.

7. La presente deliberazione è trasmessa alle Unioni Territoriali Intercomunali e ai Comuni interessati, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nonché pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_469_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 469
Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" i quali prevedono che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno di ogni anno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato e che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, il quale al comma 2 stabilisce che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni;
DATO ATTO che il comma 3 stabilisce che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
DATO ATTO che l'articolazione del calendario deve tenere conto della necessità di garantire la regolare attuazione dei Piani dell'offerta formativa (P.O.F.) delle istituzioni scolastiche e di concedere agli alunni un intervallo dalla didattica al fine di alleggerire i carichi di apprendimento;
DATO ATTO, altresì, che la scelta deve tenere conto delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, quali quelli erogati da aziende di trasporto, nonché degli impegni assunti dagli Enti locali per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;
TENUTO CONTO che nella definizione della data di inizio delle lezioni, si devono considerare i tempi di assegnazione del personale docente nelle scuole, mentre la data conclusiva delle lezioni deve essere compatibile con la data d'inizio degli esami di Stato conclusivi del I ciclo e dei corsi di studio di istruzione di II grado, consentendo un adeguato spazio temporale per gli scrutini;
VALUTATO altresì di limitare più possibile i rientri a scuola di una sola giornata, in presenza di sospensioni e festività ravvicinate obbligatorie tra settembre 2020 e giugno 2021, in considerazione delle inevitabili ricadute che tali scelte hanno rispetto alle necessità di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio;
RITENUTO necessario definire un numero maggiore di giornate scolastiche rispetto alle 200 minime previste dalla legge, in quanto quelle eccedenti rappresentano un margine di sicurezza nell'ipotesi che durante l'anno scolastico le lezioni debbano essere sospese per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
DATO ATTO che le istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del D.P.R. n. 275/1999 succitato, hanno la facoltà di definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale, oltre che per circostanze prestabilite o imprevedibili, anche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
DATO ATTO che la durata dell'anno scolastico 2020/2021 è compresa dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 e che l'inizio delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuole è fissato nel 1° settembre 2020 mentre il termine delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola è stabilito nel 30 giugno 2021;
RILEVATA pertanto, per le motivazioni sopracitate, l'opportunità di determinare in modo uniforme la

data di inizio e di termine delle lezioni sul territorio regionale e precisamente:
1. Data inizio per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: 16 settembre 2020;
2. Data termine per le scuole dell'infanzia: 30 giugno 2021;
3. Data termine per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: 10 giugno 2021;
TENUTO CONTO, in conformità delle disposizioni vigenti, delle seguenti festività nazionali:
1. tutte le domeniche;
2. 1° novembre: festa di tutti i Santi;
3. 8 dicembre: festa dell'Immacolata Concezione;
4. 25 dicembre: Natale;
5. 26 dicembre: Santo Stefano;
6. 1° gennaio: Capodanno;
7. 6 gennaio: Epifania;
8. lunedì dell'Angelo (5 aprile 2021);
9. 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
10. 1° maggio: Festa del lavoro;
11. 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

CONSIDERATO di prevedere, in aggiunta alle festività nazionali su elencate, le seguenti sospensioni regionali delle lezioni e delle attività educative:
- lunedì 7 dicembre 2020;
- giovedì 24 dicembre 2020, da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre 2020, sabato 2 gennaio 2021, lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021, compresi (vacanze natalizie);
- da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 1 a sabato 3 aprile 2021 e martedì 6 aprile 2021, compresi (vacanze pasquali);

PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2020/2021, a seguito di quanto suddetto, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione regionale, sono rispettivamente:
1. 206 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
2. 223 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;
RITENUTO altresì che le istituzioni scolastiche possano utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei sei giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, ferma restando la data termine precedentemente indicata quale riferimento per la chiusura delle lezioni;
PRECISATO che il calendario è considerato vincolante per tutte le scuole della regione, statali e paritarie;
FATTA RISERVA di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2020-22558-A dd. 17/03/2020;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,

DELIBERA

1) è approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2020/2021 determinato come segue e sintetizzato negli allegati prospetti Sub 1 - Scuole dell'infanzia statali e paritarie e Sub 2 - Scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che sono parte integrante della presente deliberazione:
a. nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le lezioni hanno inizio il 16 settembre 2020 e terminano il 30 giugno 2021, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione regionale delle lezioni, di 223 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;
b. nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 16 settembre 2020 e terminano il 10 giugno 2021, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle lezioni, di 206 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;
c. la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre: festa dell'Immacolata Concezione;

- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- lunedì dell'Angelo (13 aprile 2020);
- 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio: Festa del lavoro;
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Le sospensioni regionali delle lezioni e delle attività didattiche sono stabilite nei seguenti periodi:
- lunedì 7 dicembre 2020;
- giovedì 24 dicembre 2020, da lunedì 28 a giovedì 31 dicembre 2020, sabato 2 gennaio 2021, lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2021, compresi (vacanze natalizie);
- da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio 2021, compresi (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- da giovedì 1 a sabato 3 aprile 2021 e martedì 6 aprile 2021, compresi (vacanze pasquali);

2) Fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, secondo le previsioni del D.P.R. n. 275/1999, hanno la facoltà di:
- definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), previa intesa con gli Enti locali competenti ad assicurare i servizi connessi alle attività didattiche e con gli Enti erogatori di servizi;
- affrontare eventuali necessità di chiusure per circostanze prestabilite o imprevedibili, quali le consultazioni elettorali o referendarie, gli eventi climatici di particolare entità e altri necessità o imprevisti tali da impedire l'utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche;
- utilizzare, se strettamente necessario, alcuni dei sei giorni a disposizione per anticipare il termine delle lezioni in relazione al regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, ferma restando la data termine indicata al punto 1 quale riferimento per la chiusura delle lezioni.

3) Gli adattamenti del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari. Si precisa che, per quanto concerne l'Amministrazione Regionale, tale obbligo si intende assolto con la pubblicazione del calendario sul portale Internet di ciascun Istituto scolastico.
4) Al calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2020/2021 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.
5) Viene fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale.
6) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

CALENDARIO SCUOLE INFANZIA

2020											
SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
1	MA		1	GI	14	1	DO	(Ognissanti)	1	MA	66
2	ME		2	VE	15	2	LU	41	2	ME	67
3	GI		3	SA	16	3	MA	42	3	GI	68
4	VE		4	DO		4	ME	43	4	VE	69
5	SA		5	LU	17	5	GI	44	5	SA	70
6	DO		6	MA	18	6	VE	45	6	DO	
7	LU		7	ME	19	7	SA	46	7	LU	REGIONE
8	MA		8	GI	20	8	DO		8	MA	STATO
9	ME		9	VE	21	9	LU	47	9	ME	71
10	GI		10	SA	22	10	MA	48	10	GI	72
11	VE		11	DO		11	ME	49	11	VE	73
12	SA		12	LU	23	12	GI	50	12	SA	74
13	DO		13	MA	24	13	VE	51	13	DO	
14	LU		14	ME	25	14	SA	52	14	LU	75
15	MA		15	GI	26	15	DO		15	MA	76
16	ME	Avvio lezioni	16	VE	27	16	LU	53	16	ME	77
17	GI	2	17	SA	28	17	MA	54	17	GI	78
18	VE	3	18	DO		18	ME	55	18	VE	79
19	SA	4	19	LU	29	19	GI	56	19	SA	80
20	DO		20	MA	30	20	VE	57	20	DO	
21	LU	5	21	ME	31	21	SA	58	21	LU	81
22	MA	6	22	GI	32	22	DO		22	MA	82
23	ME	7	23	VE	33	23	LU	59	23	ME	83
24	GI	8	24	SA	34	24	MA	60	24	GI	REGIONE
25	VE	9	25	DO		25	ME	61	25	VE	STATO
26	SA	10	26	LU	35	26	GI	62	26	SA	STATO
27	DO		27	MA	36	27	VE	63	27	DO	
28	LU	11	28	ME	37	28	SA	64	28	LU	REGIONE
29	MA	12	29	GI	38	29	DO		29	MA	REGIONE
30	ME	13	30	VE	39	30	LU	65	30	ME	REGIONE
			31	SA	40				31	GI	REGIONE

2021																	
GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
1	VE	STATO	1	LU	105	1	LU	126	1	GI	REGIONE	1	SA	STATO	1	MA	199
2	SA	REGIONE	2	MA	106	2	MA	127	2	VE	REGIONE	2	DO		2	ME	STATO
3	DO		3	ME	107	3	ME	128	3	SA	REGIONE	3	LU	174	3	GI	200
4	LU	REGIONE	4	GI	108	4	GI	129	4	DO	(Pasqua)	4	MA	175	4	VE	201
5	MA	REGIONE	5	VE	109	5	VE	130	5	LU	STATO	5	ME	176	5	SA	202
6	ME	STATO	6	SA	110	6	SA	131	6	MA	REGIONE	6	GI	177	6	DO	
7	GI	84	7	DO		7	DO		7	ME	153	7	VE	178	7	LU	203
8	VE	85	8	LU	111	8	LU	132	8	GI	154	8	SA	179	8	MA	204
9	SA	86	9	MA	112	9	MA	133	9	VE	155	9	DO		9	ME	205
10	DO		10	ME	113	10	ME	134	10	SA	156	10	LU	180	10	GI	206
11	LU	87	11	GI	114	11	GI	135	11	DO		11	MA	181	11	VE	207
12	MA	88	12	VE	115	12	VE	136	12	LU	157	12	ME	182	12	SA	208
13	ME	89	13	SA	116	13	SA	137	13	MA	158	13	GI	183	13	DO	
14	GI	90	14	DO		14	DO		14	ME	159	14	VE	184	14	LU	209
15	VE	91	15	LU	REGIONE	15	LU	138	15	GI	160	15	SA	185	15	MA	210
16	SA	92	16	MA	REGIONE	16	MA	139	16	VE	161	16	DO		16	ME	211
17	DO		17	ME	REGIONE	17	ME	140	17	SA	162	17	LU	186	17	GI	212
18	LU	93	18	GI	117	18	GI	141	18	DO		18	MA	187	18	VE	213
19	MA	94	19	VE	118	19	VE	142	19	LU	163	19	ME	188	19	SA	214
20	ME	95	20	SA	119	20	SA	143	20	MA	164	20	GI	189	20	DO	
21	GI	96	21	DO		21	DO		21	ME	165	21	VE	190	21	LU	215
22	VE	97	22	LU	120	22	LU	144	22	GI	166	22	SA	191	22	MA	216
23	SA	98	23	MA	121	23	MA	145	23	VE	167	23	DO		23	ME	217
24	DO		24	ME	122	24	ME	146	24	SA	168	24	LU	192	24	GI	218
25	LU	99	25	GI	123	25	GI	147	25	DO	(Anniv. Liberazione)	25	MA	193	25	VE	219
26	MA	100	26	VE	124	26	VE	148	26	LU	169	26	ME	194	26	SA	220
27	ME	101	27	SA	125	27	SA	149	27	MA	170	27	GI	195	27	DO	
28	GI	102	28	DO		28	DO		28	ME	171	28	VE	196	28	LU	221
29	VE	103				29	LU	150	29	GI	172	29	SA	197	29	MA	222
30	SA	104				30	MA	151	30	VE	173	30	DO		30	ME	Fine lezioni
31	DO					31	ME	152				31	LU	198			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

CALENDARIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

2020												2021																	
SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
1	MA		1	GI	14	1	DO	(Ognissanti)	1	MA	66	1	VE	STATO	1	LU	105	1	LU	126	1	GI	REGIONE	1	SA	STATO	1	MA	199
2	ME		2	VE	15	2	LU	41	2	ME	67	2	SA	REGIONE	2	MA	106	2	MA	127	2	VE	REGIONE	2	DO		2	ME	STATO
3	GI		3	SA	16	3	MA	42	3	GI	68	3	DO		3	ME	107	3	ME	128	3	SA	REGIONE	3	LU	174	3	GI	200
4	VE		4	DO		4	ME	43	4	VE	69	4	LU	REGIONE	4	GI	108	4	GI	129	4	DO	(Pasqua)	4	MA	175	4	VE	201
5	SA		5	LU	17	5	GI	44	5	SA	70	5	MA	REGIONE	5	VE	109	5	VE	130	5	LU	STATO	5	ME	176	5	SA	202
6	DO		6	MA	18	6	VE	45	6	DO		6	ME	STATO	6	SA	110	6	SA	131	6	MA	REGIONE	6	GI	177	6	DO	
7	LU		7	ME	19	7	SA	46	7	LU	REGIONE	7	GI	84	7	DO		7	DO		7	ME	153	7	VE	178	7	LU	203
8	MA		8	GI	20	8	DO		8	MA	STATO	8	VE	85	8	LU	111	8	LU	132	8	GI	154	8	SA	179	8	MA	204
9	ME		9	VE	21	9	LU	47	9	ME	71	9	SA	86	9	MA	112	9	MA	133	9	VE	155	9	DO		9	ME	205
10	GI		10	SA	22	10	MA	48	10	GI	72	10	DO		10	ME	113	10	ME	134	10	SA	156	10	LU	180	10	GI	Fine lezioni
11	VE		11	DO		11	ME	49	11	VE	73	11	LU	87	11	GI	114	11	GI	135	11	DO		11	MA	181	11	VE	
12	SA		12	LU	23	12	GI	50	12	SA	74	12	MA	88	12	VE	115	12	VE	136	12	LU	157	12	ME	182	12	SA	
13	DO		13	MA	24	13	VE	51	13	DO		13	ME	89	13	SA	116	13	SA	137	13	MA	158	13	GI	183	13	DO	
14	LU		14	ME	25	14	SA	52	14	LU	75	14	GI	90	14	DO		14	DO		14	ME	159	14	VE	184	14	LU	
15	MA		15	GI	26	15	DO		15	MA	76	15	VE	91	15	LU	REGIONE	15	LU	138	15	GI	160	15	SA	185	15	MA	
16	ME	Avvio lezioni	16	VE	27	16	LU	53	16	ME	77	16	SA	92	16	MA	REGIONE	16	MA	139	16	VE	161	16	DO		16	ME	
17	GI	2	17	SA	28	17	MA	54	17	GI	78	17	DO		17	ME	REGIONE	17	ME	140	17	SA	162	17	LU	186	17	GI	
18	VE	3	18	DO		18	ME	55	18	VE	79	18	LU	93	18	GI	117	18	GI	141	18	DO		18	MA	187	18	VE	
19	SA	4	19	LU	29	19	GI	56	19	SA	80	19	MA	94	19	VE	118	19	VE	142	19	LU	163	19	ME	188	19	SA	
20	DO		20	MA	30	20	VE	57	20	DO		20	ME	95	20	SA	119	20	SA	143	20	MA	164	20	GI	189	20	DO	
21	LU	5	21	ME	31	21	SA	58	21	LU	81	21	GI	96	21	DO		21	DO		21	ME	165	21	VE	190	21	LU	
22	MA	6	22	GI	32	22	DO		22	MA	82	22	VE	97	22	LU	120	22	LU	144	22	GI	166	22	SA	191	22	MA	
23	ME	7	23	VE	33	23	LU	59	23	ME	83	23	SA	98	23	MA	121	23	MA	145	23	VE	167	23	DO		23	ME	
24	GI	8	24	SA	34	24	MA	60	24	GI	REGIONE	24	DO		24	ME	122	24	ME	146	24	SA	168	24	LU	192	24	GI	
25	VE	9	25	DO		25	ME	61	25	VE	STATO	25	LU	99	25	GI	123	25	GI	147	25	DO	(Anniv. Liberazione)	25	MA	193	25	VE	
26	SA	10	26	LU	35	26	GI	62	26	SA	STATO	26	MA	100	26	VE	124	26	VE	148	26	LU	169	26	ME	194	26	SA	
27	DO		27	MA	36	27	VE	63	27	DO		27	ME	101	27	SA	125	27	SA	149	27	MA	170	27	GI	195	27	DO	
28	LU	11	28	ME	37	28	SA	64	28	LU	REGIONE	28	GI	102	28	DO		28	DO		28	ME	171	28	VE	196	28	LU	
29	MA	12	29	GI	38	29	DO		29	MA	REGIONE	29	VE	103				29	LU	150	29	GI	172	29	SA	197	29	MA	
30	ME	13	30	VE	39	30	LU	65	30	ME	REGIONE	30	SA	104				30	MA	151	30	VE	173	30	DO		30	ME	
			31	SA	40				31	GI	REGIONE	31	DO					31	ME	152				31	LU	198			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_473_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 473

DGR 519/2019 concernente "LR 27/2012, art. 9, comma 135. Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei Progetti dei cantieri di lavoro anno 2019. Proroga straordinaria termine conclusione progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 aprile, 1949, n. 264 recante "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", ed in particolare l'articolo 59 " Cantieri-scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità;
VISTA la legge 6 agosto 1975, n. 418 recante "Modifiche e integrazioni alla Legge 2 aprile 1968, n.424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";
VISTO l'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)", ed in particolare:
- il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;
- il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente;
- il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;
- il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;
VISTO il D.P.Reg. 17 gennaio 2019, n.4 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) pubblicato sul BUR n.5 del 30 gennaio 2019
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n.519 "LR 27/2012 (legge finanziaria 2013, art.9, comma 135. Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2019 e in particolare l'articolo 7, comma 6 che prevede quale termine per la conclusione dei progetti il 30 giugno 2020;
TENUTO CONTO del fatto che, a seguito della nota emergenza sanitaria determinata dall'epidemia di COVID-2019 e delle conseguenti misure di contenimento degli effetti dello stesso, i progetti cantieri di lavoro attualmente in fase di svolgimento presso le Amministrazioni comunali della Regione, subiscono un'interruzione dovuta all'applicazione delle misure previste dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;
RILEVATO che, detta interruzione comporta il mancato completamento dei progetti in termini di numero di giornate finanziate e di realizzazione delle attività;
RITENUTO, opportuno, nelle more della approvazione di ulteriori disposizioni nazionali di disporre la proroga straordinaria di 3 (tre) mesi del termine finale dei progetti già fissato al 30 giugno 2020, sino al 30 settembre 2020;
RITENUTO, conseguentemente di modificare l'art.7 del citato Avviso pubblico sostituendo al comma 6 le parole" 30 giugno 2020" con le parole "30 settembre 2020";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia all'unanimità,

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga straordinaria di 3(tre) mesi del temine finale dei progetti Cantieri di lavoro anno 2019 sino al 30 settembre 2020;
2. di modificare, l'art.7 dell'Avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura

dell'indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2019, n.519, sostituendo al comma 6 le parole "30 giugno 2020" con le parole "30 settembre 2020";
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_480_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 480
LR 6/2008, art. 3. Piano di controllo della specie Cinghiale 2020-2023 Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare, l'articolo 19, comma 2, ove stabilisce che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia e possono autorizzare, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), piani di abbattimento;
VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) che, nel rispetto della normativa nazionale, dà diretta applicazione alle deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva richiamata estendendone l'applicazione anche ai mammiferi;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
VISTO l'articolo 3, comma 1, lettere a) ed f), della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale la Regione esercita, rispettivamente, le funzioni di programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna nonché adotta atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140 e, in particolare i capitoli 7.4.1.1.4 (Misure volte alla prevenzione del danno e criteri per il rilascio dei provvedimenti di deroga) e 7.4.1.1.5 (Attuazione degli interventi di deroga ed organizzazione del prelievo venatorio);
VISTO il Piano di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) della già Provincia di Trieste 2014-2016;
VISTO il Piano di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) della già Provincia di Gorizia 2016-2019;
ATTESO che nel corso degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 il competente Servizio, ha adottato ai sensi della normativa vigente, atti amministrativi a seguito di puntuali istanze di contenimento della specie Cinghiale (Sus scrofa) per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione di gravi danni alle colture e al bestiame;
RITENUTO necessario proseguire l'attività attuata dalle già Province di Trieste e Gorizia e dagli atti amministrativi sopra richiamati, al fine di affrontare le problematiche cagionate dalla specie Cinghiale (Sus scrofa), in forma coordinata su scala regionale mediante l'elaborazione di un atto di programmazione regionale di controllo della specie stessa di durata quadriennale, al fine di perseguire obiettivi di tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di gravi danni alle colture e al bestiame;
VISTO il Piano regionale di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) 2020-2023 predisposto dal Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
VISTA la richiesta protocollo n. SCRI/12.5/16101 di data 06.03.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestale e ittiche formulata all'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con la quale è stato richiesto il previsto parere in relazione al Piano regionale di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) 2020-2023;
VISTA la nota protocollo n. 12321 di data 12.03.2020, dell'ISPRA accolta al protocollo n. SCRI/12.5/17954 di data 13.03.2020, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestale e ittiche, con la quale è stato espresso parere favorevole all'attuazione del piano regionale di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) con valenza temporale quadriennale, ossia sino a tutto l'anno 2023 e, con la precisazione che al termine di ogni annualità, l'Amministrazione regionale produca all'ISPRA una sintetica relazione che descriva gli interventi realizzati e i risultati conseguiti;
RITENUTO di recepire integralmente le indicazioni fornite dall'ISPRA;
RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

per quanto in premessa:
1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) ed f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, il Piano regionale di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) 2020-2023, individuato nell'allegato A alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale.
2. Di individuare la durata del Piano regionale di controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) 2020-2023, sino a tutto l'anno 2023.
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

PIANO QUADRIENNALE
DI CONTROLLO DEL CINGHIALE
(*Sus Scrofa*)
IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

(Legge 157/1992, art. 19, e legge regionale 14/2007, art. 5, c. 1, lett. a), c) e d))

Periodo di validità 2020-2023

1. Introduzione, status e distribuzione

In Friuli Venezia Giulia la specie occupa principalmente le aree collinari e montane. Da alcuni anni è presente in modo sempre più assiduo anche in alcuni ambiti della pianura, in relazione a spostamenti lungo le vie preferenziali, quali le aste fluviali. L'origine recente della diffusione del Cinghiale risale sicuramente alle popolazioni sorgenti della Slovenia. Premesso che il Cinghiale è una delle specie più difficili da censire, la sua presenza, in regione secondo i dati stimati dai Distretti venatori ammonta a poco più di 4300 individui nel 2019, con distribuzione eterogenea e densità più elevate nei Distretti venatori n. 3, n. 7 e n. 13 ("Valli del Natisone", "Collio" e "Carso"). In generale l'andamento della popolazione è risultato in crescita fino al 2008, dopo di ché appare essersi stabilizzato con andamento altalenante.

2. Problematiche e gestione pregressa in Friuli Venezia Giulia: danni alle produzioni agricole, prevenzione, controllo e prelievo venatorio.

Il Cinghiale va considerato tra le specie più problematiche dal punto di vista gestionale poiché potenzialmente impattante sugli agrosistemi, caratterizzato da grande plasticità ecologica e causa di conflittualità tra le diverse componenti sociali. Pertanto, l'obiettivo per il territorio regionale è la realizzazione di una gestione volta a garantire la conservazione della specie laddove possibile, ovvero il raggiungimento ed il mantenimento di densità compatibili con le esigenze di protezione delle colture agricole, della salvaguardia della sicurezza pubblica e della tutela di altre specie selvatiche, nonché di appagamento dell'attività venatoria.
Allo scopo di realizzare le finalità sopra esposte dal 2015, anno di approvazione del Piano faunistico regionale, è stata introdotta una strategia basata sulla istituzione di due zone di gestione, ognuna con specifici obiettivi: la "zona di caccia" e la "zona di rimozione".
La "zona di caccia" comprende tutta l'area montana interna, la fascia collinare, il Collio ed il Carso goriziano e triestino. La finalità gestionale in quest'area è il raggiungimento della consistenza obiettivo purché questo non contrasti con le esigenze di tutela delle attività agricolo-imprenditoriali. I piani di abbattimento sono stabiliti per ciascun istituto di gestione e prevedono una strutturazione in classi di sesso e di età per indirizzare ad un prelievo che mantenga la struttura di popolazione quanto più naturale possibile, in modo da limitare i danni alle attività agricole.
La "zona di rimozione" comprende il territorio che si estende a sud dell'area pedemontana e che continua poi con l'alta e la bassa pianura. Questa zona rappresenta l'ambito regionale in cui la specie non è ancora presente in modo stanziale e definitivo, o occupa ambiti limitati e con nuclei numericamente molto contenuti. I piani di prelievo non sono vincolati ai censimenti, pertanto non presentano limiti di numero o di struttura. L'unico vincolo è rappresentato dall'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano.

2.1 Danni e prevenzione

In Friuli Venezia Giulia i danni arrecati all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo da specie appartenenti alla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, sono a carico della Regione.
Di seguito vengono riportate le tabelle con i dati riferiti al periodo 2016–2018 relativi all'importo dei danni da Cinghiale indennizzati in Regione e delle attività di prevenzione messe in atto con contributo regionale negli anni 2017-2019.

Tab. 1: ***Danni cinghiale agricoltura indennizzo anni 2016-2018***

	Anno		
Specie	**2016**	**2017**	**2018**
cinghiale	€ 495,46	€ 711,90	€ 894,17
cinghiale	€ 7.763,72	€ 1.417,02	€ 2.429,39
cinghiale	€ 699,38	€ 4.501,62	€ 2.319,52
cinghiale	€ 923,27	€ 1.203,30	€ 2.102,35
cinghiale	€ 955,24	€ 548,37	€ 602,36
cinghiale	€ 609,44	€ 454,00	€ 2.781,43
cinghiale	€ 5.133,12	€ 569,94	€ 690,00
cinghiale	€ 318,96	€ 135,46	€ 4.038,78
cinghiale	€ 390,10	€ 341,38	€ 1.065,12
cinghiale	€ 3.517,44	€ 300,87	€ 2.449,30
cinghiale	€ 643,20	€ 414,72	€ 970,14
cinghiale	€ 522,91	€ 1.285,84	€ 1.506,86
cinghiale	€ 534,14	€ 509,76	€ 576,54
cinghiale	€ 790,64	€ 1.672,34	€ 2.629,16
cinghiale	€ 1.120,00	€ 1.600,75	€ 545,38
cinghiale	€ 820,96	€ 1.334,95	€ 49,16
cinghiale	€ 1.299,33	€ 5.714,81	€ 239,44
cinghiale	€ 3.245,62	€ 280,14	€ 325,54
cinghiale	€ 1.114,22	€ 978,81	€ 2.887,94
cinghiale	€ 241,20	€ 560,00	€ 4.381,67
cinghiale	€ 309,84	€ 1.911,84	€ 2.999,10
cinghiale	€ 2.872,99	€ 1.058,88	€ 231,84
cinghiale	€ 2.680,00	€ 1.777,20	€ 288,71
cinghiale	€ 600,00	€ 720,00	€ 732,80
cinghiale	€ 3.600,00	€ 780,94	€ 289,80
cinghiale	€ 800,00	€ 1.690,70	€ 35,94
cinghiale	€ 1.380,00	€ 600,00	€ 307,20
cinghiale	€ 168,00	€ 6.640,00	€ 309,60
cinghiale	€ 800,00	€ 562,68	€ 198,16
cinghiale	€ 920,00	€ 7.514,00	€ 96,90
cinghiale	€ 2.640,00	€ 10.379,15	€ 791,68
cinghiale	€ 287,04	€ 7.998,30	€ 421,09
cinghiale	€ 211,35	€ 380,00	€ 4.000,60
cinghiale	€ 311,01	€ 2.844,50	€ 0,00
cinghiale	€ 174,72	€ 927,87	€ 370,88
cinghiale	€ 236,37	€ 544,94	€ 221,18
cinghiale	€ 590,94	€ 407,33	€ 3.432,84
cinghiale	€ 564,48	€ 5.830,37	€ 768,43
cinghiale	€ 698,76	€ 3.501,86	€ 437,81
cinghiale	€ 735,58	€ 2.240,00	€ 1.174,50
cinghiale	€ 973,48	€ 9.513,80	€ 1.627,02
cinghiale	€ 981,24	€ 1.000,90	€ 88,37
cinghiale	€ 1.305,81	€ 4.560,00	€ 0,00
cinghiale	€ 1.201,89	€ 272,00	€ 206,06
cinghiale	€ 1.490,11	€ 228,00	€ 491,26
cinghiale	€ 2.364,65	€ 545,60	€ 4.402,10
cinghiale	€ 2.429,71	€ 2.304,00	€ 382,51
cinghiale	€ 4.126,65	€ 13.998,61	€ 1.929,56
cinghiale	€ 4.243,00	€ 2.856,96	€ 333,68
cinghiale	€ 7.837,59	€ 381,56	€ 0,00
cinghiale	€ 8.000,00	€ 851,20	€ 4.148,12
cinghiale	€ 8.000,00	€ 435,69	€ 0,00

cinghiale	€ 127,48	€ 0,00	€ 0,00
cinghiale	€ 122,29	€ 0,00	€ 368,56
cinghiale	€ 3.787,96	€ 0,00	€ 377,73
cinghiale	€ 1.142,48	€ 0,00	€ 2.419,20
cinghiale	€ 2.364,94	€ 0,00	€ 5.000,00
cinghiale	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 1.083,89
cinghiale	€ 1.245,36	€ 3.518,91	€ 327,62
cinghiale	€ 14.489,60	€ 836,11	€ 172,63
cinghiale	€ 174,80	€ 2.135,04	€ 69,34
cinghiale	€ 303,50	€ 1.829,19	€ 4.828,43
cinghiale	€ 6.114,90	€ 902,75	€ 835,53
cinghiale	€ 1.324,23	€ 407,35	€ 302,81
cinghiale	€ 560,20	€ 321,00	€ 97,64
cinghiale	€ 1.222,27	€ 1.114,30	€ 1.911,67
cinghiale	€ 172,44		
cinghiale	€ 42,21		
cinghiale	€ 2.277,86		
cinghiale	€ 304,40		
cinghiale	€ 93,34		
cinghiale	€ 534,62		
cinghiale	€ 1.204,82		
cinghiale	€ 75,00		
TOT	**€ 140.358,26**	**€ 130.859,51**	**€ 81.997,03**

Tab. 2 ***Prevenzione danni cinghiale contributo anni 2017-2019***

Tipologia intervento	**Data presentazione**	**Importo**
recinto elettrificato	01/08/2018	926,99 €
recinto elettrificato	13/11/2018	1.405,80 €
dissuasori acustici	27/02/2019	1.471,47 €
recinto elettrificato	12/04/2019	2.502,48 €
recinto elettrificato	24/05/2019	6.532,48 €
recinto	31/05/2019	8.112,44 €
recinto	31/05/2019	4.146,50 €
recinto elettrificato	04/06/2019	4.603,22 €
recinto elettrificato	25/06/2019	770,63 €
recinto elettrificato	08/07/2019	--
recinto elettrificato	08/08/2019	1.113,54 €
recinto elettrificato	18/09/2019	570,40 €
rete metallica	06/02/2019	1.452,22 €
recinto elettrificato	07/03/2019	521,69 €
rete metallica	01/04/2019	1.490,11 €
rete metallica	29/03/2019	3.174,30 €
recinto elettrificato	10/04/2019	5.141,93 €
recinto elettrificato	17/04/2019	1.122,58 €
rete metallica/recinto elettrificato	13/11/2018	--
rete metallica	05/07/2018	--
rete metallica	29/12/2017	--
recinto elettrificato	19/07/2018	--
recinto elettrificato	15/01/2018	391,58 €
recinto elettrificato	31/07/2019	674,82 €
	TOT	**46.125,18 €**

Oltre agli interventi evidenziati in tabella ed oggetto di contributo, gli agricoltori hanno posto in essere, in maniera autonoma, sistemi ecologici quali recinzioni elettrificate, meccaniche ed altri sistemi dissuasivi senza aver richiesto contributi all'Amministrazione regionale.
Tali metodi ecologici di prevenzione del danno, uniti all'attività ordinaria di prelievo ed ai provvedimenti di deroga hanno permesso una riduzione dei danni denunciati ma, la sola attivazione di tali metodi risulta insufficiente a portare i danni ad un valore tollerabile per le attività agricole.

2.2 Controllo delle popolazioni di cui all'articolo 19, della legge 157/1992 e articolo 5, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Le tabelle sotto riportate indicano l'andamento dei prelievi in deroga effettuati nei confronti del Cinghiale in Regione Friuli Venezia Giulia.

Tab. 3 ***Prelievi in deroga specie cinghiale Corpo forestale regionale sintesi 2016-2018***

Anno	Specie	Numero abbattuti
2016	cinghiale	124
2017	cinghiale	78
2018	cinghiale	119

Tab. 4 ***Prelievi in deroga specie cinghiale Corpo forestale regionale anno 2019 sintesi database***

Anno	Specie	Sesso	Età
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto

2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale		Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto

2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	
2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	N.D.	Adulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	
2019	Cinghiale	N.D.	
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	N.D.	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo

2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale		Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Maschio	
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	N.D.	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Maschio	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale		Piccolo
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto

2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	N.D.	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto

2019	Cinghiale	Maschio	Subadulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Adulto
2019	Cinghiale	Maschio	Adulto
2019	Cinghiale		
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale	Femmina	Subadulto
2019	Cinghiale		
TOT 243			

Sul territorio regionale, con preferenza per i territori delle ex Provincie di Gorizia e di Trieste sono stati effettuati i prelievi in deroga dal Corpo forestale regionale. Tale attività viene registrata in tempo reale sul database predisposto con un'applicazione installata su tutti gli smartphone degli operatori interessati. Tale registrazione dal 2019 permette anche di registrare la posizione georeferenziata nonché altri dati gestionali riferiti all'animale prelevato. La pur elevata numerosità dei prelievi attuati dal Corpo forestale regionale è effettuata in sinergia con l'attività venatoria ordinaria, e si svolge principalmente in aree precluse all'attività venatoria. Tale attività è complementare all'attività di prelievo ordinaria e finalizzata alla riduzione delle problematiche in essere.

2.3 Prelievo venatorio

Per completezza di informazione si riportano i dati riferiti al prelievo venatorio del Cinghiale dall'anno 2000.

Tab. 5 ***Prelievi cinghiale attività venatoria***

Annata Venatoria	Capi prelevati
2000/2001	601
2001/2002	757
2002/2003	1040
2003/2004	1168
2004/2005	1365
2005/2006	1398
2006/2007	1519
2007/2008	1727
2008/2009	2480
2009/2010	1947
2010/2011	2695
2011/2012	2067
2012/2013	3484
2013/2014	2597
2014/2015	1952
2015/2016	2293
2016/2017	2858
2017/2018	3156
2018/2019	2840

Dalla tabella sopra indicata si rileva che il prelievo venatorio ha avuto una tendenza decise alla crescita fino al 2008, in seguito la tendenza alla crescita è diminuita ma non cessata, però con un andamento altalenante in base alle annate.
Di seguito si riportano i dati suddivisi in base alla "zona di caccia" e alla "zona di rimozione", nonché la mappa con la distribuzione dei prelievi in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale.

Tab. 6 ***Prelievi cinghiale attività venatoria suddivisi per zona di gestione***

Annata Venatoria	Capi prelevati ZC	Capi prelevati ZR
2000/2001	543	53
2001/2002	711	46
2002/2003	953	87
2003/2004	1079	89
2004/2005	1237	128
2005/2006	1278	120
2006/2007	1361	158
2007/2008	1531	196
2008/2009	2247	233
2009/2010	1745	202
2010/2011	2553	142
2011/2012	1909	158
2012/2013	3134	350
2013/2014	2298	299
2014/2015	1706	246
2015/2016	1997	296
2016/2017	2343	515
2017/2018	2520	636
2018/2019	2082	758

3. Aspetti normativi

Il Cinghiale è ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 18, della legge 157/1992 e, pertanto, è oggetto di caccia secondo le modalità e i tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale.
Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a questa specie viene invece individuato nell'articolo 19, della citata legge 157/1992 e nell'articolo 5, della legge regionale 14/2007, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie appartenenti alla fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, con alcuni distinguo, motivi che per il Cinghiale devono rientrare in particolare tra quelli di seguito elencati:

- per la tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- per la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- per la protezione della flora e della fauna.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- debbano essere autorizzati previa verifica dell'inefficacia dell'utilizzo di metodi ecologici applicati per il controllo;
- autorizzati dalla Regione previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale.

Valutata l'inefficacia o l'inapplicabilità dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare un piano di prelievo delle specie interessate che deve essere attuato da:

- soggetti individuati dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992;
- soggetti individuati dall'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

Il controllo faunistico di cui all'articolo 19, della legge 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In questa ottica e al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni sulle quali concentrare le azioni consentite.

4. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano.

La presenza del Cinghiale è di grande impatto economico sulle attività agricole, l'incidenza economica è dimostrata dagli importi accertati per danni alle produzioni agricole riportati nel precedente paragrafo 2.1.
Il Piano di controllo ha l'obbiettivo principale di ridurre i danni causati dal Cinghiale alle produzioni agricole e forestali, consentendo di intervenire in affiancamento all'ordinaria gestione faunistico-venatoria nei casi in cui questa non sia sufficiente a limitare gli impatti del Cinghiale e in particolar modo nei tempi e con le metodologie non consentite nel normale esercizio venatorio.
Il Piano è anche finalizzato a limitare il rischio di diffusione di patologie che possono essere veicolate dalla specie in questione (Peste suina africana, morbo di Aujesky, …), nonché a limitare i danni alle biocenosi naturali in casi di eccessive densità di cinghiali in aree in cui vige il divieto di esercitare l'attività venatoria.
Il Piano è valido per il quadriennio 2020–2023 e si applica sull'intero territorio regionale.

5. Metodi ecologici

L'attuazione di metodi ecologici di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali si fonda sull'applicazione di almeno una delle seguenti metodologie a carattere generale:

a) riduzione/eliminazione delle fonti trofiche di origine artificiale e mantenimento del divieto di foraggiamento;

b) prevenzione basata sulla costituzione di barriere/dissuasori nei perimetri e nella superficie delle zone danneggiabili (recinzioni fisse, reti, repellenti, detonatori e dissuasori acustici, fili elettrificati, ecc.);
c) ripristino e miglioramento ambientale, finalizzato al potenziamento della produttività trofica nelle aree vocate e all'alleggerimento del carico di pascolo sulle aree coltivate (p. e. ripristino di aree di pascolo in quota; creazione e mantenimento delle aree aperte nelle compagini forestali).

Di seguito si riporta l'elenco che individua schematicamente i metodi ecologici adottabili e i criteri di applicazione degli stessi.

1. **Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse**. Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare su alcune specie di Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come extrema ratio nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti in cui i fattori negativi siano limitati. Intervento di possibile realizzazione solo in determinati e limitati contesti territoriali e rispetto a specifici ordinamenti colturali in relazione all'elevato rapporto costi/benefici.
2. **Recinzioni elettrificate**. Il sistema risulta di applicazione prioritaria per la prevenzione dei danni da Cinghiale. L'applicabilità andrà valutata considerando il rapporto tra costi necessari per l'acquisto, il montaggio e la manutenzione degli impianti, i risultati ottenuti od ottenibili e le disponibilità economiche e le problematiche sociali connesse alla realizzazione per ciascuna unità gestionale.
3. **Strumenti di prevenzione acustici**. L'efficacia del metodo è limitata al breve/medio periodo dal primo impianto, mentre in seguito il meccanismo "di assuefazione", di questa come di altre specie, alla fonte di disturbo lo rende quasi del tutto inefficace; ulteriori problemi applicativi della metodologia derivano dal suo utilizzo in contesti ove coesistano insediamenti abitativi (eventuali conflitti per il rumore). Anche in questo caso, laddove applicabile, la metodologia non garantisce adeguati livelli di selettività. Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal loro impatto potenziale rispetto a varie specie non-target, e tra queste i chirotteri.
4. **Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)**. L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie colturali (es. mais, in semina, vigneti e frutteti specializzati), e eventualmente come rafforzamento di altre misure di prevenzione (es. recinzioni elettrificate, sistemi acustici). Metodologia di possibile applicazione solo in contesti limitati e solo laddove la specifica coltivazione da proteggere non risenta negativamente (odori, residui di sostanze chimiche sul prodotto da immettere sul mercato, eventuali modificazioni nella presentazione mercantile dei prodotti). Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal loro impatto potenziale rispetto a varie specie non-target.

6. Piano di prelievo – metodi selettivi, mezzi e modalità di utilizzo, periodi.

I piani di prelievo sono eseguiti in via principale da parte del Corpo forestale regionale, che può utilizzare le armi in propria dotazione, incluse quelle di cui all'articolo 13, della legge 157/1992 e relativo munizionamento preferibilmente privo di piombo, fatto salvo il divieto dell'utilizzo di munizione spezzata, anche con l'ausilio di fonti luminose o di strumenti di puntamento per il tiro notturno. Gabbie e trappole per la cattura e successivo abbattimento. Fototrappole per il monitoraggio degli animali presenti sul territorio.

I soggetti individuati dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992 possono utilizzare solamente le armi di cui all'articolo 13, della legge 157/1992 e relativo munizionamento preferibilmente privo di piombo, fatto salvo il divieto dell'utilizzo di munizione spezzata, anche con l'ausilio di fonti luminose o di strumenti di puntamento per il tiro notturno.

Alle attività di cui sopra possono essere abbinati la pasturazione con granella di mais e/o additivi e l'utilizzo di attrattivi.
L'attività può essere svolta durante l'intero periodo dell'anno.

6. Attività di monitoraggio.

Per monitorare gli spostamenti degli individui ai fini di migliorare l'efficienza degli strumenti di prevenzione o di mitigare gli impatti provocati dalla specie, è consentita la cattura/marcatura di alcuni esemplari secondo specifiche richieste.

7. Destinazione dei capi catturati, tecniche di soppressione e smaltimento della fauna abbattuta

I capi abbattuti rimangono a disposizione della Regione che li destina secondo la normativa vigente.

8. Numero massimo di capi prelevabili

Considerata l'evoluzione della popolazione, il numero di capi prelevabili è illimitato.

9. Operatori incaricati

Per le operazioni di controllo verrà incaricato il personale del Corpo forestale regionale, che potrà avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, della legge 157/1992.
Il Direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente, con possibilità di delega, è responsabile della verifica del rispetto delle condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto della deroga stessa, nonché del coordinamento degli operatori coinvolti nello svolgimento delle operazioni.

10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori non appartenenti alla Pubblica amministrazione devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.
Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dal Corpo forestale regionale.

11. Autorizzazione e controllo delle operazioni

I proprietari o conduttori dei fondi agricoli, i titolari di strutture per l'allevamento animale, di attività imprenditoriali segnalano le criticità correlate alla presenza del Cinghiale al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria.
Il Corpo forestale regionale verifica la corretta applicazione dei metodi ecologici di prevenzione, di cui al precedente paragrafo 5, l'eventuale inefficacia o inapplicabilità degli stessi.
A seguito del riscontro favorevole del Corpo forestale regionale, il Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria autorizza il piano di prelievo.
Il Servizio regionale competente, a seguito di segnalazioni provenienti anche da soggetti diversi da quelli di cui sopra, di concerto con il CFR, può autorizzare piani di prelievo per la tutela della salute e della sicurezza pubblica e per la protezione della flora e della fauna, nonché operazioni di monitoraggio

al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli strumenti di prevenzione o di mitigare gli impatti provocati dalla presenza del Cinghiale.
Gli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali propongono gli interventi finalizzati alla difesa delle biocenosi naturali per il territorio di loro competenza.

12. Attuazione del Piano

Il Piano è attuato attraverso i provvedimenti di autorizzazione emanati dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria.
La vigilanza di tutte le operazioni è in capo al Corpo forestale regionale.
I risultati dei prelievi verranno inseriti tempestivamente nelle schede presenti sul portale informatico "Infofauna" da parte degli operatori del Corpo forestale regionale. Il Corpo forestale regionale provvede a fornire ai soggetti di cui all'articolo 19, della legge 157/1992, di cui eventualmente si avvale, puntuali indicazioni tese a controllarne l'attività e anche a coordinare la relativa registrazione dei dati correlati all'attività degli operatori esterni.

13. Rendicontazione delle operazioni

Il Corpo forestale regionale fornirà una puntuale mappatura annuale degli interventi di controllo, utile riscontro negli anni per costatare l'evoluzione degli impatti della specie Cinghiale.
Al termine di ogni annualità il Corpo forestale regionale provvederà a compilare una sintetica relazione dell'attività svolta, ai metodi ecologici in essere ed ai risultati ottenuti che trasmetterà al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria entro il 31 marzo di ogni anno.
Al termine del periodo di validità del Piano, il Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria produrrà all'Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale un rendiconto esaustivo delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità, il numero di capi rimossi, i metodi utilizzati e le località di riferimento.
Produrrà, inoltre, la dinamica annuale dei danni per tipologia colturale unitamente ad una breve valutazione critica sull'andamento del Piano nonché i metodi ecologici posti in essere, compresi eventuali miglioramenti ambientali.

14. Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente Piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela in particolare per quanto riguarda il metodo di cattura con gabbie-trappola che, pertanto, costituisce la tecnica da adottare in via principale.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_481_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 481
PSR FVG 2014-2020. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate a valere sulle misure a investimento per la causa di forza maggiore e disposizioni straordinarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 concernente il riconoscimento dei casi di forza maggior e circostanze eccezionali;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e, in particolare, l'articolo 4 concernente la disciplina dei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2019) 9135 final del 11 dicembre 2019 della quale si è preso atto con propria deliberazione 20 dicembre 2019, n. 2235;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale";
- il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2016 n. 0141/Pres. e, in particolare l'articolo 7 comma 2, il quale stabilisce che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia:
• approva i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti (lettera a);
• individua i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale (lettera b);
- le proprie deliberazioni concernenti l'approvazione di bandi delle seguenti misure connesse agli investimenti:
• n. 39 del 13 gennaio 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante l'approccio dei progetti

di filiera;
- n. 2624 del 29 dicembre 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale sotto misura 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- n. 1069 del 25 giugno 2019 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 3.2.1 di cui al punto precedente;
- n. 1439 del 28 luglio 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 4.1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole";
- n. 1440 del 28 luglio 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole";
- n. 1438 del 28 luglio 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;
- n. 1219 del 30 giugno 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla misura 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali), sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura) tipologia di intervento 4.3.1 Infrastrutture viarie;
- n. 1908 del 06 ottobre 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale di intervento 4.4.1 "Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente" - sottointervento 1 "Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente" operazioni 1, 2 e 3;
- n. 2188 del 10 novembre 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.4.1 "Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente" - sottointervento 1 "Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente" operazioni 4 e 6;
- n. 786 del 28 aprile 2017 concernente l'approvazione del bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il pacchetto giovani;
- n. 292 del 16 febbraio 2018 concernente l'approvazione del bando individuale per l'accesso al solo premio per l'insediamento dei giovani in agricoltura;
- n. 2477 del 21 dicembre 2018 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.1.1 "Avviamento di imprese per giovani agricoltori" - solo premio;
- n. 721 del 21 marzo 2018 concernente l'approvazione del bando Misura 6 "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - sottomisura 6.2 "avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali" - intervento 6.2.1 "aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali;
- n. 2548 del 23 dicembre 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 6.4.1 "sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili";
- n. 2021 del 28 ottobre 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.2 "diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali";
- n. 2546 del 23 dicembre 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 "sviluppo di nuovi prodotti";
- n. 1965 del 21 ottobre 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al tipo di intervento 7.1.1 "stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000";
- n. 2301 del 22 novembre 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 7.4.1 "servizi di base a livello locale per la popolazione rurale";
- n. 2459 del 7 dicembre 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla misura 7 "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", tipologia di intervento 7.6.1 "riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale";
- n. 556 del 15 marzo 2018 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla misura 8 "investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.1, tipologia di intervento 8.1.2 "imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni";
- n. 1216 del 17 luglio 2019 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla misura 8, sottomisura 8.4, tipologia di intervento 8.4.1 "ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali";
- n. 291 del 16 febbraio 2018 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla misura 8, sottomisura 8.5, tipologia di intervento 8.5.1 "investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali";
- n. 2144 del 6 novembre 2017 concernente l'approvazione del bando per l'accesso individuale alla misura 8, sottomisura 8.6, tipologia di intervento 8.6.1 "tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- n. 1313 del 13 luglio 2018 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al tipo di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del pei in materia di produttività

e sostenibilità dell'agricoltura del PSR 2014-2020 - seconda fase - invito a presentare i progetti di innovazione dei gruppi operativi";
- n. 2302 del 2 dicembre 2016 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al tipo di intervento 16.2.1 "creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera";
- n. 358 del 23 febbraio 2018 concernente l'approvazione del bando per l'accesso al tipo di intervento 16.5.1 "approcci collettivi agro climatico ambientali";
- n. 788 del 21 marzo 2018 concernente l'approvazione del bando relativo alla misura 16 cooperazione, tipo di intervento 16.7.1 "invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale";
- n. 1518 dell'11 agosto 2016 concernente la presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale della misura 19 "sostegno allo sviluppo locale LEADER";

VISTI i seguenti regolamenti specifici di misura:
- il regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26;
- il regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44;

VISTE altresì le seguenti proprie deliberazioni concernenti l'individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari:
- n. 2368 del 9 dicembre 2016 relativamente alle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti, come modificata con propria deliberazione del 25 gennaio 2018, n. 118;
- n. 248 del 17 febbraio 2017 concernente il pacchetto giovani di cui al regolamento emanato con DPREG n. 26/2016;
- n. 249 del 17 febbraio 2017 concernente la misura 3 - regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sottomisura 3.1 - sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento emanato con DPREG n. 87/2016;
- n. 1507 del 4 agosto 2017 concernente la misura 8.1 di cui al regolamento emanato con DPREG n. 44/2016;
- n. 1623 del 1 settembre 2017 relativamente alle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30/03/2017;

CONSIDERATO che:
- i bandi approvati con le deliberazioni sopra citate, nonché i regolamenti specifici sopra indicati prevedono termini diversificati per l'avvio e la conclusione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- che, in linea generale, il mancato rispetto del termine di avvio costituisce inadempimento di impegno essenziale il quale determina a carico del beneficiario la decadenza del sostegno;
- che, in linea generale, in relazione al termine di conclusione dell'operazione il beneficiario si impegna a chiedere eventuali proroghe prima della scadenza di detto termine e che dal mancato rispetto di detto impegno accessorio deriva l'applicazione della sanzione della riduzione graduale dell'aiuto;

CONSIDERATO in particolare che:
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno emanato provvedimenti che prevedono misure allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio;
- tra le misure disposte, dapprima per alcune parti del territorio nazionale e poi estese a tutto il territorio medesimo, rilevano soprattutto la sospensione dei servizi educativi, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado e dei corsi professionali, il divieto di accesso e di allontanamento delle persone, la sospensione delle attività degli uffici pubblici non riguardanti servizi essenziali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, nonché delle attività lavorative per le imprese e per le persone residenti ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità;
- i limiti posti allo spostamento delle persone, le sospensioni e i divieti derivanti dalle misure sopra indicate interferiscono o impediscono lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020 e ritardano la loro conclusione e la presentazione delle domande di pagamento del saldo dell'aiuto entro i tempi stabiliti dai relativi bandi del PSR;

TENUTO CONTO pertanto che:
- a seguito della nota emergenza sanitaria determinata dall'epidemia di COVID-19 e delle conseguenti misure di contenimento degli effetti dello stesso, i beneficiari pubblici e privati del PSR FVG 2014-2020 potrebbero ragionevolmente incorrere in rallentamenti nello svolgimento delle proprie ordinarie attivi-

tà, con effetti anche sulla realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati, trovandosi quindi nell'impossibilità di rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi e dai regolamenti emanati a valere sul PSR in condizioni ordinarie;
PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce causa di forza maggiore, in aderenza a quanto precisato con la Comunicazione C (88) 1696 relativa alla "forza maggiore" del diritto agrario europeo con la quale la Commissione ha individuato gli elementi costituivi della causa di forza maggiore, ossia l'elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dall'operatore) e l'elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata);
VALUTATA quindi l'opportunità di intervenire anche al fine di contenere gli oneri per la gestione amministrativa di numerose richieste individuali di riconoscimento di nuovi termini di avvio o conclusione delle operazioni per causa di forza maggiore che potrebbero pervenire agli uffici attuatori del PSR a causa della conclamata emergenza epidemiologica da COVID-2019;
RITENUTO pertanto necessario disporre la proroga generale straordinaria di sei mesi dei termini di avvio e di conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate a valere sui bandi e sui regolamenti specifici delle misure del PSR 2014-2020 sopra citate, a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione del sostegno o comunque definite con ulteriori provvedimenti e comprese nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
VALUTATA la necessità di disporre proroga analoga a quella sopra indicata anche ai termini di avvio e di conclusione delle operazioni finanziate a valere sui bandi approvati dai Gruppi di azione locale (GAL) di cui alla misura 19 del PSR - Sostegno allo Sviluppo locale Leader - Strategia di Sviluppo Locale del GAL;
CONSIDERATO che per una effettiva efficacia della disposizione di cui al presente atto tali proroghe dovranno essere riconosciute e inserite sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dagli uffici attuatori delle misure senza alcun adempimento a carico dei soggetti beneficiari coinvolti;
VALUTATA altresì la necessità, sempre al fine di fronteggiare le difficoltà operative per i beneficiari del PSR derivanti dall'emergenze epidemiologica COVID-19, di disporre per l'anno 2020 la non applicazione delle riduzioni del sostegno relative all'impegno accessorio della trasmissione entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione delle informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2368/2016 e 1623/2017, nonché di cui alle deliberazioni di approvazione dei bandi PSR 2014-2020 precedenti la deliberazione n. 1623/2017; ciò, anche in considerazione delle interferenze e dei rallentamenti delle attività dei beneficiari a causa dell'emergenza Covid19 tali da incidere sulla quantità e qualità dei dati eventualmente trasmessi e, in particolare, al fine di evitare che il beneficiario possa incorrere in riduzioni del sostegno in un periodo emergenziale quale quello attuale per inadempimenti di impegni a carattere prevalentemente formale;
VISTI in particolare i seguenti impegni previsti a carico dei beneficiari per le seguenti misure PSR:
- sottomisura 8.1. operazione 1 (pioppicoltura) di cui all'allegato A della propria deliberazione n. 1507/2017:
- ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione;

- tipologia di intervento 4.3.1 infrastrutture viarie di cui al bando approvato con propria deliberazione del 30 giugno 2017, n. 1219:
  - che le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
  - limitatamente alle imprese forestali facenti parte dell'associazione, beneficiarie del sostegno, ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
- tipologia di intervento 8.4.1 - ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali di cui al bando approvato con propria deliberazione del 17 luglio 2019 n. 1216:
  - le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
- tipologie di intervento 8.5.1 - investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali di cui al bando approvato con deliberazione del 16 febbraio 2018, n. 291 e 8.6.1 - tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui al bando approvato con deliberazione del 6 novembre 2017, n. 2144:
  - le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione;
  - qualora il soggetto beneficiario sia un'impresa, essa dovrà essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione;

VALUTATA pertanto la necessità di disporre una proroga di sei mesi in relazione agli impegni previsti a carico dei beneficiari delle misure sopra indicate relativi all'ottenimento delle certificazioni ivi richiamate

con decorrenza successiva alla data del 23 febbraio 2019, atteso che il termine entro il quale i beneficiari dovrebbero ottenere la certificazione in questione scadrebbe nel corso del periodo emergenziale causato da COVID-19 con le conseguenti difficoltà operative oggettivamente derivanti a carico dei beneficiari medesimi;
RITENUTO infine necessario divulgare con gli opportuni mezzi quanto disposto con la presente deliberazione, al fine di portare a conoscenza di tutti i beneficiari le disposizioni di maggior loro favore in essa contenute;
VISTI infine:
- il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, come approvata con propria deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363, come da ultimo modificata con deliberazione 3 maggio 2019, n. 721;
- l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di disporre la proroga straordinaria di sei mesi dei termini di avvio e di conclusione e rendicontazione delle operazioni finanziate a valere sui bandi approvati con le deliberazioni in premessa citate e sui regolamenti specifici delle misure del PSR 2014-2020 sopra citate, a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione del sostegno o comunque definite con ulteriori provvedimenti e comprese nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
2. La proroga di cui al punto 1 è disposta altresì con riferimento ai termini di avvio e di conclusione delle operazioni finanziate a valere sui bandi approvati dai Gruppi di azione locale (GAL) di cui alla Misura 19 del PSR - Sostegno allo Sviluppo locale Leader - Strategia di Sviluppo Locale del GAL.
3. Le proroghe di cui ai punti precedenti saranno riconosciute e inserite sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dagli uffici attuatori delle misure senza alcun adempimento a carico dei soggetti beneficiari coinvolti.
4. Di disporre per l'anno 2020 la non applicazione delle riduzioni del sostegno relative all'impegno accessorio della trasmissione entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione delle informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2368/2016 e 1623/2017, nonché di cui alle deliberazioni di approvazione dei bandi PSR 2014-2020 precedenti la deliberazione n. 1623/2017.
5. Di disporre la proroga di sei mesi per gli impegni concernenti l'ottenimento delle certificazioni forestali, stabiliti per le misure 4.3.1, 8.1- operazione 1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1 così come in premessa richiamati, la cui decorrenza sia successiva alla data del 23 febbraio 2019.
6. Quanto disposto dalla presente deliberazione è portato a conoscenza dei beneficiari mediante il sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il portale dedicato al PSR e ogni altro sistema di diffusione delle notizie.
7. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_DGR_484_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 484
POR FESR FVG 2014-2020. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Proroga straordinaria dei termini a seguito emergenza sanitaria COVID-2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n.1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 e le successive modifiche dello stesso;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale 5 giugno 2015 n. 14;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1954, e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento all'assegnazione delle risorse del Programma aggiuntivo regionale (PAR);
RICHIAMATE le proprie Deliberazioni di approvazione delle procedure di attivazione del programma ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del Regolamento regionale di attuazione del programma approvato con D.P.Reg. n. 136/2015, di seguito indicate:
- n. 1291 del 7 luglio 2017 (Azione 1.1.a.1 - sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese),
- n. 647 del 22 aprile 2016 (Azione 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione - Aree di specializzazione agroalimentare, Filiere produttive strategiche, Tecnologie marittime e Smart Health),
- n. 1233 del 30 giugno 2017 (Azione 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione- Aree di specializzazione agroalimentare, Filiere produttive strategiche, Tecnologie marittime e Smart Health),
- n. 1321 del 15 luglio 2016 (Azione 1.2.a.2 - Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione),
- n. 1831 del 29 settembre 2017 (Azione 1.2.a.2 - Incentivi alle imprese per attività di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione - Aree di specializzazione agroalimentare, Filiere produttive strategiche, Tecnologie marittime e Smart Health),
- n. 646 del 22 aprile 2016 (Azione 1.3.a.1 - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche),
- n. 1232 del 30 giugno 2017 (Azione 1.3.a.1 - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche. Bando 2017),
- n. 849 del 13 maggio 2016 (Azione 1.3.b.1 - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - Aree di specializzazione tecnologico marittime e smart health),
- n. 1489 del 4 agosto 2017 (Azione 1.3.b.1 - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - Aree di specializzazione tecnologico marittime e smart health),
- n. 2134 del 6 novembre 2017 (Azione 1.4.b Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ed alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca - Aree

di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health),
- n. 717 del 21 aprile 2017 (Azione 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò)
- n. 660 del 19.03.2018 (Azione 2.1.a Supporto alle nuove realtà imprenditoriali)
- n. 2492 del 14 dicembre 2017 (Azione 2.1.b.1. sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo)
- n. 2173 del 23 novembre 2018 (Azione 2.1.b.1. sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo)
- n. 1787 del 22 settembre 2017 (Azione 2.1.b.2. sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo)
- n. 650 del 6 aprile 2017 (Azione 2.2.a.2. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive - Interventi nell'area di crisi del mobile)
- n. 2641 del 28 dicembre 2017 (Azione 2.2.a.1. Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive - Interventi nell'area di crisi dell'isontino)
- n. 1898 del 7 ottobre 2016 (Azione 2.3.a - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI),
- n. 2638 del 28 dicembre 2017 (Azione 2.3.a - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI),
- n. 572 del 31 marzo 2017 (Azione 2.3.b - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT),
- n.2639 del 28 dicembre 2017 (Azione 2.3.b - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT),
- n. 1824 del 29 settembre 2017 (Azione 2.3.a.2 - Aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI),
- n. 1825 del 29 settembre 2017 (Azione 2.3.b.2 - Aree interne Alta Carnia - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT),
- n. 756 del 21 marzo 2018 (Azione 2.3.a.3 - Aree interne Dolomiti Friulane - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI),
- n. 757 del 21 marzo 2018 (Azione 2.3.b.3 - Aree interne Dolomiti Friulane - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT),
- n. 758 del 21 marzo 2018 (Azione 2.3.a.4 - Aree interne Canale del Ferro Valcanale - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI),
- n. 759 del 21 marzo 2018 (Azione 2.3.b.4 - Aree interne Canale del Ferro Valcanale - Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT),
- n. 128 del 29 gennaio 2016 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 346 del 23 febbraio 2018 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 565 del 05 aprile 2019 (Azione 3.1.a.1 - Bando per l'erogazione di finanziamenti per la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici),
- n. 2311 del 19 novembre 2015 (Azione 3.1.b.1 - Invito 3.1.b.1 - Riduzione di consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri - HUB ospedaliero di Pordenone),
- n. 1627 del 27 settembre 2019 (Azione 3.1.b.1 - Invito 3.1.b.1 - Riduzione di consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri - HUB ospedaliero di Pordenone),
- n. 1799 del 23 settembre 2016 (Azione 3.1.b.1 - Invito 3.1.b.1 - Riduzione di consumi di energia primaria negli HUB ospedalieri - HUB ospedaliero di Trieste),
- n. 1673 del 9 settembre 2016 (Azione 3.1.b.2 - Invito 3.1.b.2 - Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti),
- n. 527 del 24 marzo 2017 (Azione 3.1.b.2 - Bando 3.1.b.2 - Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti),
- n. 582 del 31 marzo 2017 (Azione 4.1.a - attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche del Comune di Gorizia - Azione 4.4.a - Azione-pilota finalizzata alla valorizzazione economica, turistica e culturale del centro storico della città di Gorizia),
- n. 583 del 31 marzo 2017 (Azione 4.1.a attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche del Comune di Udine - Azione 4.5.a - Azione-pilota di riqualificazione delle aree urbane e di valorizzazione

delle eccellenze e delle peculiarità locali della città di Udine),
- n. 1288 del 07 luglio 2017 (Azione 4.1.a attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche del Comune di Pordenone - Azione 4.3.a.1 - Azione - pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane del Comune di Pordenone),
- n. 109 del 25 gennaio 2017 (Azione 4.1.a - attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche del Comune di Udine),
- n. 2635 del 28 dicembre 2017 (Azione 4.1.a attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche del Comune di Trieste e Azione 4.2.a.1 Invito per l'allestimento, l'animazione e la gestione dell'Urban Center di Trieste);
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di data 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo2020, 9 marzo 2020, 22 marzo 2020 e recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
TENUTO CONTO che, a seguito della nota emergenza sanitaria determinata dall'epidemia di COVID-19 e delle conseguenti misure di contenimento degli effetti dello stesso, i beneficiari pubblici e privati del POR FESR FVG 2014-2020 potrebbero ragionevolmente incorrere in rallentamenti e sospensioni nello svolgimento delle proprie ordinarie attività, con effetti anche sulla realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati;
CONSIDERATO inoltre che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbe risultare utile o necessario per i beneficiari del Programma l'utilizzo dello strumento dell'anticipo del contributo, anche in deroga ai termini già previsti dalle singole procedure di attivazione;
RILEVATO che, in relazione alle conseguenze determinatesi dalla epidemia di COVID-19 anche sui programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei, sono in corso di definizione a livello europeo e nazionale delle disposizioni volte a fronteggiare detta situazione di emergenza;
RITENUTO opportuno, nelle more della approvazione di ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie e coerentemente con analoghi provvedimenti già assunti a livello nazionale, disporre la proroga straordinaria di 6 (sei) mesi a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definiti con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni in corso di attuazione ovvero conclusi ma non ancora rendicontati alla data del 23 febbraio 2020 (data di riferimento per le misure nazionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e che dovrebbero essere conclusi o rendicontati, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020;
RITENUTO inoltre opportuno disporre la sospensione automatica di tutti i termini pendenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, previsti dalle procedure di attivazione (bandi e inviti) del Programma POR FESR FVG 2014 - 2020 a carico dei beneficiari e diversi da quelli sopra specificamente indicati, fatti salvi i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi pubblicati nel corso del 2020;
RITENUTO altresì opportuno prevedere per il periodo fino al 31 dicembre 2020, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti, per i beneficiari di operazioni in corso di attuazione ovvero conclusi ma non ancora rendicontati alla data del 23 febbraio 2020 la possibilità di chiedere ed ottenere l'anticipazione dell'erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da ciascuno strumento;
SENTITE le Strutture regionali attuatrici del POR FESR che confermano l'esigenza di porre in essere le azioni sopra richiamate al fine del perseguimento degli obiettivi posti dal programma garantendo adeguata flessibilità nelle tempistiche di attuazione e rendicontazione oltre che favorendo la capacità finanziaria dei beneficiari di completare gli interventi previsti;
RITENUTO infine necessario divulgare con gli opportuni mezzi la presente iniziativa, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti eventualmente interessati l'esistenza di tale possibilità;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle finanze,
all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa,
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, una proroga straordinaria di 6 (sei) mesi a decorrere dalle rispettive scadenze indicate nei provvedimenti di concessione e/o nelle rispettive procedure di attivazione o comunque definite con ulteriori provvedimenti, dei termini di conclusione e dei termini di rendicontazione delle operazioni finanziate dal programma POR FESR FVG 2014-2020 in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 e che dovrebbero essere concluse o rendicontate, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2020;
2. di disporre la sospensione automatica di tutti i termini pendenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, previsti dalle procedure di attivazione del POR FESR FVG 2014 - 2020 a carico dei beneficiari e diversi da quelli sopra specificamente indicati, fatti salvi i termini di presentazione delle domande di aiuto a valere sui bandi del programma pubblicati nel corso del 2020;
3. di prevedere per il periodo fino al 31.12.2020, anche in deroga ai termini eventualmente previsti nelle rispettive procedure di attivazione e fermi restando gli ulteriori requisiti ivi previsti, per i beneficiari di operazioni in corso di attuazione ovvero concluse ma non ancora rendicontate alla data del 23 febbraio 2020 la possibilità di chiedere ed ottenere l'anticipazione dell'erogazione del contributo fino alla data di presentazione del rendiconto e comunque nei limiti della misura massima prevista da ciascuna procedura di attivazione;
4. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_15_1_ADC_AMB ENER_DIF SUOLO ESTRAZ PONTE DELLA CARNIA RAVANELLI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, della LR 29.04.2015, n. 11. Richiesta della ditta Ravanelli Enrico Srl della concessione per estrazione ed asporto di materiale litoide sul torrente Fella.

La ditta Ravanelli Enrico srl, con sede in via SS. Pontebbana n. 73 - 33010 Venzone (UD), con nota in data 28/02/2020, acquisita al protocollo n. 10824 di data 1/03/2020, richiede il rilascio della concessione per estrazione ed asporto di materiale litoide sul torrente Fella, a valle del ponte della Carnia e del rudere di ponte esistente, nei comuni di Amaro (UD) e Venzone (UD).

Comune	Corso d'acqua	Materiale estratto	Materiale movimentato	Importo cauzione	Tempo di esecuzione
Amaro Venzone	torrente Fella	mc 53.000	mc 7.000	€ 2.512,20	180 giorni

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 21, comma 4 lettera c) della L. R. 11/2015 la domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, per un periodo non superiore a trenta giorni, come previsto dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 01965/Pres.
Udine, 24 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
geom. Maurizio Paselli

20_15_1_ADC_AMB ENER_DIF SUOLO ESTRAZ PONTE DIGNANO CEIST_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, della LR 29.04.2015, n. 11. Richiesta della ditta CEIST - Consorzio Estrattori Inerti sul Tagliamento della concessione per estrazione ed asporto di materiale litoide sul fiume Tagliamento.

La ditta C.E.I.S.T. - Consorzio Estrattori Inerti sul Tagliamento, con sede in via Crosada n. 3 - 34121 Trieste (TS), con nota in data 4/03/2020, acquisita al protocollo n. 11429 di data 5/03/2020, richiede il rilascio della concessione per estrazione ed asporto di materiale litoide sul fiume Tagliamento a monte del ponte di Dignano nei comuni di Dignano (UD) e Spilimbergo (PN).

Comune	Corso d'acqua	Materiale estratto	Materiale movimentato	Importo cauzione	Tempo di esecuzione
Dignano Spilimbergo	fiume Tagliamento	mc. 90.000	mc. 15.000	€ 4.266	360 giorni

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 21, comma 4 lettera c) della LR 11/2015 la domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, per un periodo non superiore a trenta giorni, come previsto dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 01965/Pres.
Udine, 24 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
geom. Maurizio Paselli

20_15_1_ADC_AMB ENERPN CONDOMINIO SAN GIOVANNI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento di derivazione d'acqua a favore del Condominio San Giovanni.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1478/AMB emesso in data 18.03.2020, è stato assentito al CONDOMINIO SAN GIOVANNI (PN/RIC/1477/1) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2025, per uso igienico-assimilati a servizio delle unità non residenziali, da falda sotterranea in comune di Pordenone, mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 20A mappale 1805.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AMB ENERPN MASCHIO GIOVANNA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua in sanatoria alla ditta Maschio Giovanna.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1396/AMB, emesso in data 13.03.2020, è stato assentito alla ditta MASCHIO GIOVANNA (PN/IPD/3641/1) il diritto di derivare, fino a tutto il 30.10.2053, moduli massimi 0,433 (pari a l/sec. 43,30) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 2.000 mc, (di cui 1.000 mc afferenti all'istante e 1.000 mc ceduti all'Az. Agr. Il Casone ssa) per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Zoppola (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 6, mappale 7., per uso irriguo agricolo.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AMB ENERPN NADALIN CLAUDIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Nadalin Claudio.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1549/AMB, emesso in data 24.03.2020, è stato assentito alla ditta NADALIN CLAUDIO (PN/IPD/3640/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 23.03.2060, moduli massimi 0,350 (pari a l/sec. 35,0) e medi 0,170 (pari a l/sec. 0,175) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 3.135 mc, per uso irriguo agricolo, da falda sotterranea in comune di Morsano al Tagliamento (Pn) mediante due pozzi presenti sul terreno censito al foglio 4, mappale 249 e foglio 9 mappale 165.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AMB ENERPN SEGALOTTI RENZO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Ditta Segalotti Renzo.

La Ditta SEGALOTTI RENZO, con sede in via Al Tiglio, 10 - 33075 Cordovado (PN), ha chiesto in data 18/03/2020, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Cordovado	Fg. 6 Pcn. 175	-	10	10	10	irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata. L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 529442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Federica Vidali - Tel. 0434 529448 - Email: federica.vidali@regione.fvg.it..
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 24/03/2020, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 25 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AMB ENERUD CAFC SPA ED ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di riconoscimento di acque derivate ad uso acquedottistico, di cui all'art. 19, comma 5, della LR 29 aprile 2019, n. 6. Richiedente: CAFC Spa ed altri.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche, di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/1933 per la derivazione di acque divenute pubbliche a seguito del D.P.R. 238/1999, per uso acquedottistico:

n. 4671/AMB UD/RIC/6528/1 del 19/11/2019, è stato riconosciuto al gestore del Servizio idrico integrato CAFC S.P.A., con sede in Udine, Via Palmanova n. 192, il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31/12/2025, moduli massimi 0,02, pari a 2 l/sec, di acqua ad uso potabile dal pozzo ubicato in Comune di Torviscosa, Fg. 8 mapp. 58, a servizio del “Villaggio Roma”, per il fabbisogno annuo di 21.000 m3;

n. 4747/AMB UD/RIC/6538/1 del 22/11/2019, è stato assentito a CAFC S.P.A., fino a tutto il 31/12/2025, il diritto di continuare a derivare complessivi moduli massimi 0,01 d’acqua ad uso potabile in Comune di Paluzza, dalle sorgenti Moscardo a valle (quota 875 m s.l.m.) e Moscardo a monte (quota 924 m s.l.m.), a servizio dell’abitato in località Moscardo, per il fabbisogno annuo complessivo di 31.536 mc;

n. 4765/AMB UD/RIC/6535/1 del 25/11/2019, è stato riconosciuto a CAFC S.P.A., il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31/12/2025, complessivi moduli 0,004, pari a 0,4 l/sec, d’acqua dalla Sorgente Tapot ti Tirnon, alla quota di 433 m s.l.m., in Comune di Resia, per l’approvvigionamento idropotabile dell’ambito di Poclanaz e Tigo, nella quantità di m3 12.700;

n. 4767/AMB UD/RIC/6536/1 del 25/11/2019, è stato riconosciuto a CAFC S.P.A., fino a tutto il 31/12/2025, il diritto di continuare a derivare complessivi moduli massimi 0,20 d’acqua, ad uso acquedottistico, dal pozzo denominato “ex Protezione civile”, ubicato nel capoluogo di Palmanova (Fg. 5, mapp. 355), per l’ambito Palmanova città, avente il fabbisogno complessivo annuo di m3 630.720;

n. 5041/AMB UD/RIC/6531/1 del 10/12/2019, è stato riconosciuto al gestore del Servizio idrico integrato CAFC S.P.A., con sede in Udine, Via Palmanova n. 192, il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31/12/2025, complessivi moduli 0,01 di acqua da n. 4 edicole di presa, tra le quali la presa dalla Sorgente Beveraduor - Midulchian, per l’approvvigionamento idropotabile della Frazione di Sigilletto in Comune di Forni Avoltri, e per il fabbisogno annuo complessivo di m3 31.536;

n. 890/AMB UD/RIC/6546/1 dd. 07/02/2020, è stato riconosciuto al gestore del Servizio idrico integrato ACQUEDOTTO POIANA S.P.A., avente sede in Via Duca degli Abruzzi n. 1 - Cividale del Friuli (UD), il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31/12/2025, complessivi moduli massimi 0,03 e complessivi moduli medi 0,02 di acqua ad uso potabile, mediante n. 2 prese dalla Sorgente Purgessimo, ubicate in Comune di Cividale del Friuli, in fregio alla piana bonificata di Purgessimo, al Fg. 18, rispettivamente mapp. 242 e 204, per un fabbisogno annuo di 50.000 mc, a servizio dell’area urbana di Cividale del Friuli.

Udine, 30 marzo 2020

IL RESPONSABILE DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AMB ENERUD FERIN SNC E ALTRE_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d’acqua. Ditta Ferin F.lli di Ferin G. & S. Snc e altre.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche numero:

3560/AMB UD/IPD/3071/3, di data 02/09/2019, è stato concesso alla ditta FERIN F.LLI DI FERIN G. & S. S.N.C., con sede in Via Palmada n. 9 - Bagnaria Arsa (UD), il diritto di continuare a derivare acqua, fino a tutto il 31/12/2048, da presa sotterranea situata in Comune di Trivignano Udinese, individuata catastalmente al Fg. 9 Pcn 142, per una portata di complessivi moduli massimi 0,10, pari a 10 l/sec, e complessivi moduli medi 0,067, pari a 6,7 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di 24.000 mc, ad uso industriale.

4284/AMB UD/IPD/3080/3, di data 28/10/2019, è stato concesso alla ditta SPIGA S.R.L., con sede in Via Paluzza n. 67 - Tolmezzo (UD), il diritto di continuare a derivare acqua da presa sotterranea situata in Comune di Tolmezzo, Fg. 41 Pcn 1480, per una portata di complessivi moduli massimi e complessivi moduli medi 0,10, pari a 10 l/sec, ad uso industriale, per un prelievo massimo annuo complessivo di 6000 mc, fino al termine del trentesimo anno dalla data del rinnovo, ossia fino a tutto il 28/05/2049.

4456/AMB UD/IPD/3457/5, di data 06/11/2019, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2057, alla ditta ROIATTI SANDRO, avente sede in Via Aquileia n. 67 a Basiliano (UD), il diritto di continuare a derivare acqua dal

pozzo ubicato in Comune di Basiliano, Fg. 23 Pcn 272, per una portata di moduli massimi 0,20 e medi 0,20, pari a 20 l/sec, per un prelievo massimo annuo complessivo di 800 mc, ad uso irrigazione colture.

4535/AMB UD/IPD/6705/1, di data 12/11/2019, è stata assentita, fino a tutto il 16/05/2046, al Comune di Forni di Sotto, avente sede in Via Tredolo n. 1 - Forni di Sotto (UD), la concessione per derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,20, complessivi moduli minimi 0,20 ed altrettanti moduli medi, mediante presa alla quota di 1.330 m s.l.m.m. da impianto acquedottistico esistente, denominato ex serbatoio Rio Rose, già oggetto di concessione al Gestore del servizio idrico, per l'alimentazione di una centrale idroelettrica in fase di realizzazione, atta a produrre, con il salto di m 500, la potenza nominale di 98,04 kW, e con restituzione delle acque alla quota di 830 m s.l.m.m.

4550/AMB UD/IPD/2658/2 del 13 novembre 2019, è stato concesso al CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, con sede in Viale Europa Unita n. 141 - Udine (UD), il diritto di continuare a derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 1,40 e complessivi moduli medi 1,20, per un prelievo massimo annuo complessivo di 303.810 mc, mediante il pozzo situato ad Orzano, in Comune di Premariacco, Fg. 12 Pcn 324, ad uso irriguo agricolo, e fino a tutto il 19/09/2058.

4598/AMB UD/IPD/3084/3, di data 14/11/2019, decreto di rinnovo e contestuale subentro, è stato concesso alla ditta INERTI AVIANESE S.R.L., con sede legale in Strada comunale di Mezzo - Aviano (PN), il diritto di derivare acqua, ad uso industriale, per una portata di complessivi moduli massimi 0,20 e complessivi moduli medi 0,20, per
un prelievo massimo annuo complessivo di 8.000 mc, mediante presa sotterranea situata in Comune di Codroipo - loc. Casali Loreto, Fg. 10 Pcn 634, per anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 01/01/2019 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione e pertanto fino a tutto il 31/12/2033.

4881/AMB UD/IPD/5686/3, del 28 novembre 2019, decreto di rinnovo concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale e variante non sostanziale in aumento, parzialmente rettificato con decreto n. 5038 dd. 10/12/2019, rispetto alla durata della concessione stessa, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2048, alla ditta SERVEL - MERA S.R.L., con sede a Paluzza (UD), in Via Nazionale n. 8, il diritto di continuare a derivare acqua, in coutenza con società titolare di diversa concessione, dal pozzo situato in Comune di Ovaro, Fg. 52 mapp. 71, per una portata di moduli massimi 0,0196 e moduli medi 0,0196, pari a 1,96 l/sec, e per un volume massimo annuo complessivo di 61.920 mc, ad uso specifico di lubrificazione di turbine.

4934/AMB UD/IPD/6727/1, di data 02/12/2019, è stato concesso alla ditta CELLINA ENERGY S.R.L., con sede in Via Borgogna n. 2 - Milano (MI), il diritto di derivare acqua, ad uso igienico sanitario ed industriale per raffreddamento parti turbina a servizio di impianto idroelettrico situato in Comune di Gemona del Friuli (UD), nella frazione di Campolessi, ed individuato al Catasto del Comune stesso al Fg. 25 Pcn 248, per una portata di complessivi moduli massimi 0,01 e complessivi moduli medi 0,01, pari a 1 l/sec, e per un prelievo massimo annuo complessivo di m3 6.000, fino a tutto il 31/01/2027, data di scadenza della distinta concessione ad uso idroelettrico, a cui servizio è posta la concessione di cui trattasi.

4937/AMB UD/IPD/3324/2, di data 02/12/2019, è stato rinnovato per 40 (quaranta) anni successivi e continui dalla data di decorrenza del rinnovo, ossia fino a tutto il 13/07/2059, il diritto di derivazione d'acqua, ad uso irriguo agricolo, per la portata di moduli massimi 0,38 e moduli medi 0,38, e per un prelievo massimo annuo complessivo di 40.968 mc, dal pozzo situato in Comune di Trivignano Udinese (UD), Fg. 16 mapp. 184, a favore della ditta IACUZZO VANDA AZIENDA AGRICOLA, con sede in Via Dei Boschi, n. 7/A - Palmanova (UD), alla quale è stato contestualmente riconosciuto il subingresso nella concessione stessa.

4960/AMB UD/IPD/3073/3, di data 03/12/2019, è stato rinnovato per 40 (quaranta) anni successivi e continui dalla data di decorrenza del rinnovo, ossia fino a tutto il 21/07/2059, il diritto di derivazione d'acqua, ad uso irriguo agricolo, per la portata di complessivi moduli massimi 0,20 e complessivi moduli medi 0,20, e per un prelievo massimo annuo di 8.640 m3, dal pozzo situato in Comune di Udine (UD), Fg. 65 Pcn 1513, a favore di ADAMI VERA, residente nel Comune di Udine, in Via Tissano n. 2, e di ADAMI ADRIANO, pure residente in Comune di Udine, Via Tissano n. 8, al quale è stato contestualmente riconosciuto il subingresso nella concessione stessa.

4963/AMB UD/IPD/6577/2, di data 04/12/2019, è stato rinnovato, fino a tutto il 30/06/2059, a favore della AZIENDA AGRICOLA MUCCHIUT ROBERTO, con sede in Comune di Cormons (GO), via Giacomo Leopardi 24 - fraz. Borgnano, il diritto di derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,75 e complessivi moduli medi 0,65, per un prelievo massimo annuo complessivo di 179.136 mc, mediante presa sotterranea situata in Comune di Chiopris Viscone (UD), individuata al Fg. 4 Pcn 306/7 del Catasto, ad uso irrigazione colture.

59/AMB UD/IPD/6783/1, di data 09/01/2020, è stata assentita, per anni 30 (trenta) successivi e continui, ossia fino alla data del 08/01/2050, alla ditta UFFICINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede in Via Giuseppe Mazzini n. 4 - Cervignano del Friuli (UD), la concessione per derivare acqua per una portata di complessivi moduli massimi 0,0081, pari a 0,81 l/sec, e complessivi moduli medi 0,002, pari a 0,2 l/sec, per un volume massimo annuo concesso di 266 mc, da pozzo artesiano presso immobile in corso di ristrutturazione, situato in Comune di Cervignano del Friuli (UD), individuato al Fg. 17 mapp. 171/1 del Catasto, ad uso potabile ed igienico sanitario.

Udine, 25 marzo 2020

IL RESPONSABILE DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AMB ENERUD SGOIFO DARIO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Sgoifo Dario.

La Ditta SGOIFO DARIO, con sede in Comune di San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 19, ha chiesto in data 29/01/2019, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	San Daniele del Friuli	Fg. A_24 Pcn 441	opera in progetto	/	15	15	irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo ai sensi dell'art. 43, comma 9, della LR 11/2015 non sarà effettuata, seppure con riserva di eseguire ogni altro controllo, qualora ritenuto opportuno.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott.ssa Simonetta Donato e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 29/01/2019, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 30 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

20_15_1_ADC_AUT LOC_CAL MODIF REGOLAMENTO_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali - Udine

"Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12", approvato dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 e modificato con deliberazione n. 9 del 13 marzo 2020.

Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

CAPO I

Disposizioni generali

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali (di seguito denominato Consiglio), in attuazione dell'articolo 6, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 recante "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali" (di seguito denominata legge).

art. 2 elementi costitutivi dell'organo

1. Il Consiglio è organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali della Regione. Presso il Consiglio ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
2. Il Consiglio è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali, formata da un Comune per ciascuna Unione Territoriale Intercomunale, individuato dalla rispettiva Assemblea, per un periodo di cinque anni.
3. Partecipano ai lavori del Consiglio anche i soggetti di cui all'articolo 3 della legge.
4. Quando esercita le funzioni della Conferenza permanente, di cui all'articolo 9 della legge, il Consiglio è integrato nella sua composizione con la partecipazione dei Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del Consiglio e dal rappresentante di Federsanità – ANCI, con diritto di parola.

art. 3 approvazione e revisione del regolamento interno

1. Le modifiche ed integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio a maggioranza dei componenti e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del Consiglio.

CAPO II

Organi

art. 4 Presidente del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del suddetto quorum, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso esercitando insindacabilmente i poteri disciplinari per assicurare il regolare svolgimento delle sedute.
4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche alle disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), previa conforme deliberazione del Consiglio.
5. Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio o dei gruppi di lavoro anche soggetti esterni.
6. Il Presidente nella sua attività è coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.
7. Il Presidente provvede al disbrigo dell'amministrazione ordinaria e impartisce le direttive necessarie alla struttura operativa alle sue dipendenze funzionali; esercita tutti gli altri poteri previsti dal presente regolamento.
8. Il Presidente decade dalle sue funzioni per dimissioni e nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica istituzionale ricoperta. In tali casi si procede all'elezione del nuovo Presidente nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.

art. 5 Vicepresidente del Consiglio

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di decadenza e in ogni altro caso in cui il Presidente sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, esercitando le funzioni vicarie. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.
2. In caso di assenza, di impedimento o di decadenza o di impossibilità a partecipare sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza sono presieduti dal componente più anziano di età.
3. Il Vicepresidente è il Coordinatore della I Commissione.
4. Per l'elezione e la decadenza del Vicepresidente trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 4.

art. 6 Ufficio di Presidenza

1. Sono componenti dell'Ufficio di Presidenza il Presidente, il Vicepresidente e i Coordinatori delle Commissioni.
2. L'Ufficio di Presidenza svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. In particolare l'Ufficio di Presidenza:
a) determina il programma di lavoro del Consiglio e coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio stesso nonché nella predisposizione del calendario delle riunioni e dell'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base degli accordi con l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge;
b) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;
c) cura in generale tutti gli adempimenti preparatori all'attività del Consiglio nominando eventualmente un relatore incaricato di riferire al Consiglio;
d) assume le decisioni ed emana le direttive necessarie in ordine all'attuazione di tutte le competenze attribuite al Consiglio dalla legge.
4. L'Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente, anche con modalità telematica, per la programmazione dei lavori. Al fine dello snellimento delle procedure, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono consultarsi anche attraverso posta elettronica ordinaria.
5. I membri dell'Ufficio di Presidenza possono delegare alla partecipazione delle sedute un altro componente della Commissione.
6. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare, con funzione consultiva in relazione alle materie trattate, anche soggetti esterni.

art. 7 ulteriori attività dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione sui temi d'interesse generale per gli enti locali e può esprimere pareri, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge.
2. L'Ufficio di Presidenza può formulare osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l'espressione del parere o dell'intesa. Del contenuto delle osservazioni formulate viene data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i pareri vengono espressi dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti, su iniziativa del Presidente del Consiglio e vengono comunicati al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente .
4. Qualora l'Ufficio di Presidenza debba esprimere pareri o provvedere a nomine o designazioni, è convocato dal Presidente in via informatica e con preavviso di almeno ventiquattro ore. Della seduta viene redatto il processo verbale in forma riassuntiva.
5. L'Ufficio di Presidenza può attribuire alla Commissione competente per materia la funzione deliberante o redigente in relazione a specifici atti e ne dà comunicazione immediata ai componenti del Consiglio. Qualora due terzi dei componenti lo richiedano entro le successive ventiquattro ore, la funzione deliberante resta attribuita al Consiglio.

art. 8 commissioni e gruppi di lavoro

1. Sono istituite quattro Commissioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e dell'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge, per lo studio e l'approfondimento degli atti sottoposti al Consiglio delle autonomie locali oppure di tematiche di particolare interesse per le Autonomie locali, con le competenze nelle materie di seguito specificate:
I Commissione: assetti istituzionali e ordinamentali delle autonomie, affari istituzionali del Consiglio, personale, istruzione e cultura;
II Commissione: bilancio, finanze, attività economiche, produttive, turismo e agricoltura;
III Commissione: sanità e politiche sociali;
IV Commissione: urbanistica e pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, protezione civile,

lavoro e materie non rientranti nelle competenze delle altre Commissioni.
2. In sede deliberante, le Commissioni si riuniscono validamente con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ogni componente del Consiglio deve far parte almeno di due Commissioni. Alla III Commissione partecipano anche i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/2014.
Entro 30 giorni dalla designazione, ciascun componente comunica di quali Commissioni intende far parte.
In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio delle autonomie locali nella composizione di cui all'articolo 2 della legge, ciascun componente comunica, alla struttura operativa di supporto, a quali Commissioni intende partecipare.
4. Ciascuna Commissione, in occasione della prima seduta, nomina, al proprio interno, un Coordinatore, ad eccezione della I Commissione, il cui Coordinatore è il Vicepresidente.
5. I membri delle Commissioni possono delegare per iscritto il Presidente dell'Unione, il Vicepresidente o altro sindaco componente dell'Assemblea dell'Unione. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare anche i funzionari competenti dei rispettivi enti locali. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del CAL, possono delegare altro componente della rispettiva Conferenza.
6. Di ogni seduta delle Commissioni viene redatto un verbale in forma riassuntiva. Il verbale viene sottoscritto dal Coordinatore della Commissione.
7. Il Consiglio può istituire anche gruppi di lavoro su singoli e specifici argomenti che riguardano il sistema delle autonomie locali. Alle Commissioni e ai gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti, soggetti esperti nelle materie trattate, nonché altri soggetti interessati, invitati dal Coordinatore o dal Presidente del Consiglio.
8. Il Consiglio può chiedere all'Amministrazione regionale l'istituzione di gruppi o tavoli di lavoro per l'esame di argomenti e materie di comune interesse.
9. La partecipazione alle Commissioni e ai gruppi di lavoro è ammessa anche in modalità telematica.

art. 9 nomine e designazioni

1. Qualora il Consiglio debba procedere a nomine o designazioni, il Presidente fissa un termine entro il quale i consiglieri possono proporre candidature.
2. L'Ufficio di Presidenza, di norma, provvede all'istruttoria delle candidature pervenute, al termine della quale propone al Consiglio i nominativi delle persone da designare nella prima seduta utile.
3. In caso di urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alle nomine e alle designazioni col voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Qualora il Consiglio debba esprimersi su più di una candidatura, si procede con votazione a scrutinio segreto e si considera eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il candidato più anziano di età.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio

art. 10 convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio a tutti i componenti, a mezzo di avviso scritto con modalità telematica, dell'ordine del giorno, unitamente alla relativa documentazione.
2. Salvo i casi d'urgenza, che devono essere motivati, l'invio della convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta, qualora lo ritenga opportuno, dall'Ufficio di Presidenza o da un terzo dei componenti del Consiglio con atto scritto indicante le motivazioni.
4. La convocazione, con la relativa documentazione, è trasmessa anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia e all'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani del Friuli Venezia Giulia e alle Assemblee di comunità linguistica.
5. Le convocazioni e gli ordini del giorno sono trasmessi anche al Consiglio Regionale e alla Giunta regionale.

art. 11 sedute e deliberazioni

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. I componenti del Consiglio possono delegare, per iscritto, il Presidente dell'Unione, il Vicepresidente o altro sindaco componente dell'Assemblea dell'Unione. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, qualora non già componenti del CAL, possono delegare altro componente della rispettiva Conferenza.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli atti deliberativi del Consiglio vengono formalizzati mediante estratti dei processi verbali sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi in cui il Consiglio deliberi di procedere in seduta riservata.

art. 12 diritto di parola e modalità d'uso

1. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine con cui è stata richiesta la parola.
2. Gli interventi devono essere contenuti, di norma, nei limiti di tempo di cinque minuti e per non più di due interventi sul singolo argomento in discussione, comprese eventuali dichiarazioni di voto.
3. Il diritto di parola in capo ai rappresentanti di ANCI FVG, UNCEM FVG, Assemblee di Comunità linguistiche e Federsanità – ANCI si configura attraverso l'espressione delle posizioni degli enti rappresentati.

art. 13 procedimento di formazione dell'intesa

1. L'intesa è sancita nella seduta del Consiglio dal Presidente e dall'Assessore regionale competente o suo delegato.
2. Al fine della formazione dell'intesa, il Consiglio può avanzare proposte di modifica o di integrazione dei disegni di legge, le quali sono inviate, in forma di estratto del processo verbale, dal Presidente alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore competente.
3. Nel caso in cui le proposte di modifica o integrazione siano accolte dalla Giunta regionale, l'intesa può essere sancita in forma semplificata con la comunicazione, da parte dell'Assessore regionale competente, dell'accoglimento delle proposte medesime da parte della Giunta regionale.
4. Il Consiglio può esprimere l'intesa condizionata all'accoglimento di proposte di modifica o integrazione ovvero formulando delle osservazioni denominate "raccomandazioni" in ordine agli atti esaminati.

art. 14 comunicazione degli atti

1. Il Presidente tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio regionale e delle relative Commissioni e trasmette loro i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio.
2. Gli atti succitati vengono altresì inoltrati all'Assessore competente per materia, nonché al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.
3. Tutte le trasmissioni degli atti avvengono con modalità telematiche.

art. 15 processo verbale

1. Di ogni seduta viene redatto processo verbale in forma riassuntiva. Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante il Direttore della struttura operativa o un suo delegato.
2. Il verbale contiene gli atti deliberativi indicando, per le discussioni ad essi relative, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Contiene inoltre le dichiarazioni di cui i partecipanti alla seduta chiedano l'inserimento a verbale. I partecipanti alla seduta possono consegnare il testo del proprio intervento per iscritto alla segreteria, la quale provvederà ad allegarlo al processo verbale.
3. Di norma le sedute del Consiglio sono audio registrate. I file delle registrazioni vengono conservati per 2 anni.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed è approvato, di norma,

nella seduta successiva. Il verbale si intende approvato, in mancanza di osservazioni, senza ricorrere alla votazione.
5. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative deliberazioni sono pubblicati nel sito internet del Consiglio.

Art. 15 bis Svolgimento delle sedute con modalità telematiche in situazioni di emergenza sanitaria[1]

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12/2015, il Consiglio, in presenza di situazioni di emergenza sanitaria, si riunisce, opera e delibera in video-conferenza, mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
2. La partecipazione in video-conferenza è prevista anche nei confronti dei componenti della Giunta regionale, dei Consiglieri regionali e dei Dirigenti e funzionari regionali.
3. A tal fine, la Segreteria del CAL, unitamente all'avviso di convocazione, trasmette l'indirizzo Internet a cui i componenti e gli altri soggetti che intendono partecipare alla seduta in video-conferenza si devono collegare nel giorno e nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
4. All'inizio della seduta, il Presidente verifica la presenza del numero legale, tenuto conto dei componenti che risultano collegati in via telematica; prende atto inoltre della presenza degli altri partecipanti che si avvalgono della medesima modalità.
5. Conclusa la discussione di ciascun punto all'ordine del giorno, i componenti esprimono il voto per appello nominale e il Presidente dichiara l'esito finale della votazione.

CAPO IV

Intesa per lo sviluppo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015

art. 16 interventi strategici e Piano dell'Unione

1. Ai fini della predisposizione della bozza dell'Intesa di cui all'articolo 7 della legge regionale 18/2015, ciascun componente del CAL, rappresentante di UTI, trasmette, di norma, al Consiglio delle autonomie locali e all'Amministrazione regionale il Piano dell'Unione relativo all'Unione territoriale intercomunale di cui è rappresentante, attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

art. 17 proposta del Cal per l'Intesa per lo sviluppo

1. La documentazione trasmessa dalle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 16 viene esaminata in sede di Conferenze programmatiche in confronto con l'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione della bozza di Proposta di Intesa.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, in seduta plenaria, sulla base della bozza predisposta in sede di Conferenze programmatiche, delibera la Proposta di Intesa concernente gli indirizzi e le priorità strategiche e gli interventi di area vasta individuati dal Sistema delle autonomie locali con riferimento al triennio successivo.
3. La Proposta viene trasmessa all'Amministrazione regionale per il tramite dell'Assessore alle Autonomie locali affinché la sottoponga alla Giunta regionale per l'approvazione.

art. 18 stipula dell'Intesa per lo sviluppo regionale e locale

1. Qualora l'Amministrazione regionale apporti delle modifiche al testo della Proposta di Intesa trasmessa dal CAL, il Presidente sottoscrive l'Intesa previa deliberazione del Consiglio.

art. 19 prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, qualora non già disponibile il Piano dell'Unione di cui all'articolo 17 della legge regionale 26/2014, il componente del CAL rappresentante di UTI trasmette al Consiglio delle autonomie locali e all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'articolo 16, un documento riepilogativo relativo all'Unione territoriale di cui è rappresentante.
2. Il documento di cui al comma 1 contiene gli indirizzi e le priorità strategiche di sviluppo, gli interventi di area vasta riferiti al triennio successivo collegati alle predette priorità, le motivazioni

[1] Articolo aggiunto con deliberazione 13 marzo 2020, n. 9.

della loro rilevanza, il cronoprogramma finanziario e di attuazione e l'indicazione delle modalità di copertura finanziaria degli interventi, specificando, in particolare, la quota a carico dell'UTI/Comuni e quella chiesta a contributo regionale.

CAPO V

Disposizioni finali

art. 20 pubblicità e trasparenza

1. Sul sito internet del Consiglio delle autonomie locali vengono pubblicate le notizie relative alle attività dell'organo e gli aggiornamenti in merito alla sua composizione.
2. Sono altresì pubblicate schede sintetiche per ogni Consigliere, contenenti, tra l'altro, l'elenco di tutte le cariche ricoperte all'interno del Consiglio e in altri enti e il numero di presenze nelle sedute del Consiglio.
3. Annualmente viene redatto, dagli uffici, un riepilogo dell'attività svolta dal CAL.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del Consiglio.

art. 22 abrogazione

1. Il precedente regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 26 del 9 giugno 2015 (pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 22 luglio 2015) è abrogato.

20_15_1_ADC_INF TERR PASIAN DI PRATO 59 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Pasian di Prato, con deliberazione consiliare n. 6 del 18 febbraio 2020, ha adottato la variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

20_15_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-6770/2018-presentato il-28/06/2018
GN-13256/2018-presentato il-11/12/2018
GN-731/2019-presentato il-23/01/2019
GN-746/2019-presentato il-23/01/2019
GN-1594/2019-presentato il-11/02/2019
GN-2020/2019-presentato il-20/02/2019
GN-2021/2019-presentato il-20/02/2019
GN-2933/2019-presentato il-13/03/2019
GN-3200/2019-presentato il-20/03/2019
GN-3207/2019-presentato il-20/03/2019
GN-3231/2019-presentato il-20/03/2019
GN-3237/2019-presentato il-20/03/2019
GN-3239/2019-presentato il-20/03/2019
GN-3240/2019-presentato il-20/03/2019
GN-3262/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3264/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3266/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3268/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3269/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3270/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3271/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3272/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3275/2019-presentato il-21/03/2019
GN-3301/2019-presentato il-22/03/2019
GN-3305/2019-presentato il-22/03/2019
GN-3308/2019-presentato il-22/03/2019
GN-3309/2019-presentato il-22/03/2019
GN-3310/2019-presentato il-22/03/2019
GN-3542/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3545/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3556/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3559/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3561/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3564/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3565/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3571/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3572/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3575/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3577/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3589/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3590/2019-presentato il-27/03/2019
GN-3600/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3601/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3610/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3619/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3634/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3636/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3660/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3671/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3672/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3673/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3679/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3682/2019-presentato il-29/03/2019
GN-3743/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3754/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3760/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3761/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3772/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3775/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3794/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3795/2019-presentato il-02/04/2019
GN-3803/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3805/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3808/2019-presentato il-03/04/2019

GN-3819/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3837/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3838/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3845/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3846/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3847/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3857/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3862/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3864/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3865/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3866/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3867/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3868/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3869/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3880/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3888/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3889/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3897/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3898/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3899/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3902/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3903/2019-presentato il-04/04/2019
GN-3904/2019-presentato il-04/04/2019
GN-4227/2019-presentato il-11/04/2019
GN-4245/2019-presentato il-12/04/2019
GN-4248/2019-presentato il-12/04/2019
GN-4302/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4303/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4306/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4310/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4312/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4315/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4316/2019-presentato il-15/04/2019
GN-4359/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4360/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4362/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4363/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4365/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4385/2019-presentato il-16/04/2019
GN-4459/2019-presentato il-17/04/2019
GN-4460/2019-presentato il-17/04/2019
GN-4461/2019-presentato il-17/04/2019
GN-4462/2019-presentato il-17/04/2019
GN-4494/2019-presentato il-17/04/2019
GN-4703/2019-presentato il-23/04/2019
GN-4704/2019-presentato il-23/04/2019
GN-4722/2019-presentato il-23/04/2019
GN-5670/2019-presentato il-21/05/2019
GN-5810/2019-presentato il-24/05/2019
GN-6004/2019-presentato il-28/05/2019
GN-6202/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6204/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6206/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6209/2019-presentato il-03/06/2019
GN-6538/2019-presentato il-10/06/2019
GN-6632/2019-presentato il-11/06/2019
GN-6657/2019-presentato il-12/06/2019
GN-6658/2019-presentato il-12/06/2019
GN-6659/2019-presentato il-12/06/2019
GN-7171/2019-presentato il-25/06/2019
GN-7172/2019-presentato il-25/06/2019
GN-7178/2019-presentato il-25/06/2019
GN-7180/2019-presentato il-25/06/2019
GN-7197/2019-presentato il-26/06/2019
GN-7445/2019-presentato il-01/07/2019
GN-7966/2019-presentato il-12/07/2019
GN-8199/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8204/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8205/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8210/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8220/2019-presentato il-18/07/2019
GN-8344/2019-presentato il-22/07/2019
GN-8780/2019-presentato il-31/07/2019
GN-8815/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8816/2019-presentato il-01/08/2019
GN-8863/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8864/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8865/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8866/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8876/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8877/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8879/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8891/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8892/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8893/2019-presentato il-02/08/2019
GN-8922/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8923/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8925/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8930/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8933/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8934/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8935/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8938/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8939/2019-presentato il-05/08/2019
GN-8945/2019-presentato il-06/08/2019
GN-9006/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9007/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9117/2019-presentato il-07/08/2019
GN-9234/2019-presentato il-09/08/2019
GN-9235/2019-presentato il-09/08/2019
GN-9665/2019-presentato il-28/08/2019
GN-9815/2019-presentato il-03/09/2019
GN-9816/2019-presentato il-03/09/2019
GN-9818/2019-presentato il-03/09/2019
GN-12673/2019-presentato il-08/11/2019
GN-12674/2019-presentato il-08/11/2019
GN-12811/2019-presentato il-11/11/2019
GN-12830/2019-presentato il-12/11/2019
GN-12831/2019-presentato il-12/11/2019
GN-926/2020-presentato il-28/01/2020
GN-2284/2020-presentato il-27/02/2020
GN-2548/2020-presentato il-05/03/2020

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

20_15_3_AVV_AZ TERR ATERUD PIANO VEND 2020_003

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine - Udine

Piano di vendita 2020.

L'Ater di Udine comunica che, ai sensi del D.P.Reg. 0208/Pres. del 26.10.2016, è stato approvato il Piano di Vendita 2020, con cui sono stati individuati gli alloggi di edilizia sovvenzionata posti in cessione. Sul sito aziendale, nella sezione "Altre attività", http://www.udine.aterfvg.it/, cui si può accedere anche tramite il sito della Regione FVG, si potrà prendere visione del Piano, con l'elenco delle unità immobiliari in vendita e del relativo Regolamento di cessione.
Udine, 26 marzo 2020

IL DIRETTORE:
dott. Riccardo Toso

20_15_3_AVV_COM CODROIPO 1 PAC EX TABACCHIFICIO_004

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PAC di iniziativa privata denominato "Ex Tabacchificio" comparto B1f a Codroipo.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e s.m.i., del D.P.R. 86/2008 e s.m.i.
e della L.R. 12/2008 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che la Giunta Comunale con deliberazione in seduta pubblica n. 53 del 16.03.2020, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4 comma 7 della L.R. 12/2008 ha approvato la variante n. 1 al P.A.C. di iniziativa privata denominato "EX TABACCHIFICIO" comparto B1f a Codroipo.
Codroipo, 24 marzo 2020

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

20_15_3_AVV_COM CODROIPO 5 PRPC CENTRO ST POZZO_005

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 5 al PRPC di iniziativa pubblica del centro storico di Pozzo.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e D.P.R. 86/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 52 del 16.03.2020, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica del centro storico di Pozzo.
Ai sensi dell'art. 25 c.2 della L.R. 5/2007 la Delibera della Giunta con i relativi elaborati progettuali sarà depositata sul sito web del Comune di Codroipo e presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n.3 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Codroipo, 24 marzo 2020

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

20_15_3_AVV_COM CORDENONS 44 PRGC_011

Comune di Cordenons (PN)
Avviso di messa in sicurezza e riqualificazione degli incroci di via Sclavons con via S. Francesco e via S. Pietro - Approvazione progetto definitivo ai fini della variante urbanistica ed adozione della variante urbanistica n. 44 al vigente PRGC con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la L.R. 05/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2020, esecutiva il 27.02.2020, è stata adottata la variante n.44 al Piano regolatore generale comunale (lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli incroci di Via Sclavons con Via S. Francesco e Via S. Pietro).
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 20.03.2008 " Regolamento di attuazione della L.R. 05/07", la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 08.04.2020 al 21.05.2020 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni.
Cordenons, 30 marzo 2020

IL RESPONSABILE:
arch. Giorgio Marcolin

20_15_3_AVV_COM DOLEGNA DEL COLLIO 10 PRGC_006

Comune di Dolegna del Collio (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 10 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art 63 sexies della Legge Regionale 22.02.2007 n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 marzo 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante urbanistica n. 10 al P.R.G.C., (lavori di ripristino ed adeguamento della funzionalità idraulica della Roggia di Trussio e della rete scolante afferente, nei comuni di Dolegna del Collio e Cormons).
La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Dolegna del Collio, 26 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. ing. Eureka Saccù

20_15_3_AVV_COM MAGNANO IN RIVIERA 39 PRGC_009

Comune di Magnano in Riviera (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2020, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.
Magnano in Riviera, 26 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Barbara Cernetig

20_15_3_AVV_COM TOLMEZZO 3 PUT_010

Comune di Tolmezzo (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano urbano del traffico (PUT) del Comune di Tolmezzo.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 13-02-2020 è stata approvata la Variante n° 3 al Piano Urbano del Traffico (PUT) del Comune di Tolmezzo ai sensi del titolo 5 - comma 5.8 - delle direttive del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
Tolmezzo, 16 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geremy Scarsini

20_15_3_AVV_ENTE TPI FVG SOSP PESCA COVID-19_001

Ente tutela patrimonio ittico - ETPI - Udine

Decreto del Direttore generale dell'Ente tutela patrimonio ittico 20 marzo 2020, n. 267/URAG, Legge regionale 19/1971, articolo 31. DPReg. 04003/1972, art. 23. Divieto temporaneo di pesca sportiva in tutto il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia fino al giorno 3 aprile 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), ed in particolare:
- l'art. 48 recante l'individuazione delle materie la cui disciplina richiede apposito regolamento di attuazione ed in particolare il comma 1, lett. b) riferito alla disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24,25, 27 e 29 della stessa legge regionale;
- l'art. 50, comma 11 il quale dispone che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48;

VISTI gli articoli 1a e 1b del Calendario di pesca sportiva per l'anno 2020, approvato con Decreto del Direttore Generale dell'Ente patrimonio ittico n. 834 del 22/11/2019 che prevedono nella regione Friuli Venezia Giulia la possibilità di esercitare la pesca tutto l'anno nella zona A, appositamente individuata, la possibilità di esercitare la pesca dal 1 marzo al 31 dicembre nei regimi particolari di pesca per la pesca alla trota allevata, nonché la possibilità di esercitare la pesca nella zona B a far data dall'ultima domenica di marzo all'ultima di settembre, con alcune deroghe secondarie;

VISTO l'articolo 23, secondo comma del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio

1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. il quale dispone che qualora dovessero verificarsi eventi di particolare gravità, l'Ente [Ente tutela pesca] potrà provvedere a semine straordinarie e a fissare limitazioni e divieti circa l'esercizio della pesca su parte o sull'intero territorio regionale.
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo e 10 marzo 2020 recanti disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020;
VISTO in particolare il richiamato DPCM di data 9 marzo 2020 che ha esteso all'intero territorio nazionale e fino al 3 aprile 2020 i divieti di spostamento di cui all'art. 1 del precedente DPCM del 8 marzo 2020, in base ai quali rimangono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
CONSIDERATO che, pur ammettendo la pratica dello sport all'aperto alla condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, il richiamato DPCM del 8 marzo 2020 non deroga, per lo svolgimento dell'attività sportiva, al divieto di spostamento delle persone, salvo che per le esigenze di natura lavorativa, per motivi di salute o per comprovate necessità;
CONSIDERATO che la pratica della pesca sportiva non rappresenta un'esigenza di carattere lavorativo, né uno stato di necessità né tantomeno è legata a motivi di salute e che pertanto i pescatori, nel momento in cui si spostano per poter praticare questo sport, contravvengono al divieto di spostamento e realizzano un reato perseguibile ai sensi del Codice penale;
RITENUTO opportuno ridurre al minimo qualsiasi fraintendimento da parte dei pescatori relativamente alla possibilità di spostarsi per praticare la pesca sportiva provvedendo a sospendere detta attività su tutto il territorio regionale dalla data successiva all'emanazione del presente decreto e fino a quando non sarà cessata l'attuale situazione di emergenza per contenimento della diffusione dell'epidemia di COVID-19 in quanto sussistono i presupposti di cui al richiamato art. 23 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con DPGR 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e pertanto di sospendere la pesca sportiva sull'intero territorio regionale fino al perdurare delle misure disposte nell'ambito dell'emergenza;
SENTITO il comitato ittico in modalità telematica;

DECRETA

A) la pesca sportiva nelle acque interne è vietata sull'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia dalle ore 00.00 del giorno successivo all'emanazione del presente provvedimento e fino alle ore 24.00 del giorno 3 aprile 2020;
B) il termine di cui al punto a) potrà essere prorogato nel caso venga prorogata la validità delle disposizioni richiamate in premessa concernenti il contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19;
C) il presente decreto è immediatamente pubblicato nel sito web dell'Ente tutela patrimonio ittico ed inviato via posta elettronica a tutte le associazioni di pescatori iscritte nell'Elenco organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano in materia di pesca sportiva di cui all'art. 17 comma 2 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42.
Udine, 20 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Francesco Miniussi

20_15_3_CNC_AS FO BANDO 2 DIRIG CHIRURG VASCOLARE_007_INTESTAZIONE

Azienda sanitaria "Friuli - Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 136 del 4 marzo 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 2 DIRIGENTI MEDICI disciplina CHIRURGIA VASCOLARE

Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Chirurgia Vascolare

Il presente concorso è disciplinato:

- dal **D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992** e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 487/1994** inerenti all'accesso agli impieghi della P.A.
- dalle disposizioni di cui al **D.P.R. 483/1997** inerenti alle disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
- dai **DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998**, per quanto concerne, rispettivamente le discipline equipollenti e affini;
- dall'**art. 7, comma 1,** del **D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001** e dal **D. Lgs. n. 198 dell'11.04.2006**, per quanto attiene la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- dalle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto;
- dalla **Legge n. 127** del **15.05.1997** e s.m.i., per quanto concerne lo snellimento dell'attività amministrativa;
- dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **D.P.R. n. 445/2000** e alla **Legge n. 183** del **12.11.2011**;
- dal **D. Lgs. 30.06.2003, n. 196**, come integrato dal **D. Lgs. 101/2018**, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679;
- dall'**art. 1, commi 547 e 548,** della **Legge 30.12.2018, n. 145** (*Legge di Bilancio 2019*), così come modificato dal **D.L. 35 del 30.04.2019** recante "*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*", convertito in **Legge 25.6.2019, n. 60**.

Si precisa che:

- l'Azienda ha ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001, relative alla comunicazione, alle Amministrazioni competenti, dei dati relativi alla procedura di assunzione;
- le assunzioni in oggetto sono subordinate all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 *bis* del D. Lgs n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **cittadinanza italiana**, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013.
   1a. Per i <u>*cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*</u>, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
   - il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

   1b. per i <u>*familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea*</u> non avente cittadinanza di uno stato membro:
   - di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

   1c. per i <u>*cittadini di Paesi Terzi*</u>:
   - di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
     ovvero
   - di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

   I candidati che si trovano in una delle condizioni previste dal punto 1b. e 1c., dovranno allegare, **a pena di esclusione**, secondo le "*Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line*", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1b. e 1c.;
2. **idoneità fisica all'impiego**. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 106;
3. **godimento dei diritti civili e politici**. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. **non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni**. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5. **avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana**. Per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art.24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1. **Laurea** in Medicina e Chirurgia;
2. **Abilitazione** all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. **Specializzazione** nella disciplina oggetto di concorso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
   Ai sensi dei **commi 547 e 548, art. 1, Legge n. 145** del **30.12.2018** (*Legge di Bilancio 2019),* così come modificati dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, sono **ammessi** alla selezione anche i **medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso**. La partecipazione è estesa anche agli specializzandi che frequentano l'ultimo anno, ed il penultimo, qualora questo abbia durata quinquennale, delle scuole di specializzazione in discipline equipollenti o affini, di cui ai Decreti Ministeriali 30.01.1998 e 31.01.1998, alla disciplina bandita.
   È esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
   Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. **Iscrizione all'Albo** dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dagli Organi competenti. A tal fine, i candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, **a pena di esclusione**, seguendo le "Istruzioni operative per la compilazione ed invio della domanda on-line" il Decreto di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, tramite procedura telematica, di seguito descritta, collegandosi online sul sito: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it.**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà **automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Il termine è perentorio. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile:

- inviare la domanda di partecipazione,
- produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda,
- effettuare rettifiche o aggiunte.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 ore (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO Pordenone non si assume alcuna responsabilità.

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Ente anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, esperienze professionali e formative, ecc.) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza e/o riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (*quindi in corrispondenza del campo di data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data*).
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda online e le modalità con cui allegare i documenti, sono riportate in calce al presente bando formandone parte integrante.

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340.
Il candidato deve necessariamente allegare la **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** effettuato con seguenti modalità:
a) vaglia postale o versamento diretto (anche bonifico), intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 10058592 (IBAN IT78M0760112500000010058592) (*inserire nello spazio relativo alla* ***causale il concorso*** *a cui il versamento si riferisce*).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Vanno allegati obbligatoriamente alla domanda **a pena di esclusione:**
a. copia del documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere;
e. copia completa (di tutte le sue pagine) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, **pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici**, i seguenti documenti:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104;
c. la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
e. le pubblicazioni scientifiche. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
f. tipologia quali-quantitativa / casistica.
   Si rammenta che le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997).
   La casistica oggetto di valutazione da parte della Commissione sarà esclusivamente quella relativa all'attività svolta successivamente al conseguimento della specializzazione.

Eventuale altra documentazione allegata, diversa da quella esplicitamente richiesta dal format, non verrà presa in considerazione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Azienda procederà ad idonei controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.
L'ammissione e/o l'esclusione saranno disposte con provvedimento motivato del legale rappresentante dell'Azienda.
L'esclusione dal concorso sarà notificata ai candidati entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
Sono esclusi dalla procedura concorsuale/selettiva, oltre ai candidati non in possesso dei requisiti prescritti, i candidati che hanno presentato domande:
- prive di firma,
- inoltrate al di fuori dei termini prescritti dal bando,
- incomplete: carenti di tutte le sue pagine, ovvero di dati e/o dichiarazioni,
- carenti della documentazione necessaria a supporto delle dichiarazioni rese nei casi previsti nel capitolo "*Documentazione da allegare alla domanda*",
- per le quali non è non è pervenuta, entro i termini richiesti, la successiva regolarizzazione.

Il diario e la sede delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, per i possessori di casella di posta elettronica certificata personale, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e/o pratica, e almeno 20 giorni prima della prova orale.
Le prove concorsuali non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluso le festività religiose ebraiche, valdesi ed ortodosse.
La mancata presentazione alle prove concorsuali, nei giorni, ora e sede stabiliti, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, equivarrà a rinuncia al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.
Si rammenta che il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, recapito, o posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it., oppure inviando una mail a ufficio.concorsi@asfo.sanita.fvg.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è iscritto.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Legale Rappresentante, nei modi e termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.).
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della *lingua inglese*, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 165/2001.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997.
La Commissione dispone, complessivamente, di **100 punti** così ripartiti:
a) **20 punti** per i titoli;
b) **80 punti** per le prove d'esame.

I punti per le ***prove d'esame*** sono così suddivisi:
a) **30 punti** per la prova scritta;
b) **30 punti** per la prova pratica;
c) **20 punti** per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21,000/30,000.

Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14,000/20,000.
I punti per la valutazione dei ***titoli*** sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma degli artt. 11-20-21-22-23 e in particolare all'art. 27 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA UTILIZZO ALTRE AMMINISTRAZIONI

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, stilerà due distinte graduatorie di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente. In caso di parità di punti saranno applicate le **preferenze** previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.:
- ❖ una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando, e risultati idonei;
- ❖ una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti, alla data di scadenza del bando, all'ultimo anno del corso di specializzazione, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, e risultati idonei.

Si precisa al riguardo che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con gli idonei già in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda graduatoria.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
In materia di **riserva di posti**, si applicano le disposizioni di cui:
→ all'art. 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
→ alla Legge 68/1999 e s.m.i.
Le graduatorie saranno trasmesse al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, le approverà con proprio provvedimento.
Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si precisa che le graduatorie che esiteranno dalla presente procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, potranno essere utilizzate anche da altre Pubbliche Amministrazioni.
A tal proposito, al candidato, nella domanda di partecipazione, sarà chiesto di prestare, o negare, il consenso al trattamento dei dati personali nell'eventualità di utilizzo da parte di altre Amministrazioni.

Solo in caso di rinuncia all'incarico presso altra amministrazione, autorizzata ad utilizzare la graduatoria, il candidato idoneo rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi presso questa Azienda

Le graduatorie rimarranno efficaci per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, nonché la documentazione richiesta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

Si rammenta che decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto ovvero di risolvere lo stesso se già intervenuto.
Il vincitore sarà assunto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

Si precisa che l'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore/vincitori compatibilmente con le vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da A.S.F.O. ai sensi dei Decreti Legislativi 196/2003 e 101/2018 per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità dell'avviso/concorso.
I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrano un interesse attuale e concreto nei confronti della procedura, e ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i.
L'interessato ha diritto, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti Uffici con modalità sia manuale che informatizzata ed il Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone (ASFO).
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato-Ufficio Concorsi o il Data Protection Officer dell'Azienda al seguente indirizzo e-mail *privacy@asfo.sanita.fvg.it*.

NORME FINALI

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei candidati, l'accettazione senza riserve, di tutte le norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Joseph Polimeni

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE, ED INVIO *ON-LINE*, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE *ON-LINE* SUL SITO https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul sito aziendale del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione *on-line* della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone e tablet) non è garantita. **Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde evitare un sovraccarico del sistema per il quale ASFO non si assume alcuna responsabilità.**

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aas5sanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/.**
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo. Qualora già registrato, passare direttamente al punto 2**.
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una Password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI E ALTRE DICHIARAZIONI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 2 megabyte).

- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format *on line*.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati **a pena di esclusione** sono:
  a. copia del documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello *status* di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
  d. eventuale autocertificazione di prestare servizio di ruolo, con inquadramento nella disciplina dell'avviso/concorso, alla data dell'1.02.1998, presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere [**solo per il personale della dirigenza ruolo sanitario**];
  e. copia completa (**di tutte le sue pagine**) e FIRMATA, priva della scritta FACSIMILE, della DOMANDA DEFINITIVA prodotta tramite questo portale.

  Ulteriori documenti da allegare necessariamente alla domanda:
  a. ricevuta di pagamento € 10,33, in nessun caso rimborsabile, quale contributo spese [**solo per le procedure concorsuali**].

  I documenti che **devono** essere allegati **pena** la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  d. la documentazione comprovante il diritto alla riserva dei posti;
  e. le pubblicazioni scientifiche;
  f. tipologia quali-quantitativa / casistica [**solo per la dirigenza**].

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "*Anagrafica*" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format). I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

  Si segnala che è consultabile *on-line* il "*Manuale di istruzioni*" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione, (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito)

per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la DOMANDA DEFINITIVA (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il tasto "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico (upload) della domanda firmata, determina **l'automatica esclusione** del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare a pena di esclusione:**

- **un valido documento di riconoscimento**

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando in oggetto (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menu **"RICHIEDI ASSISTENZA"** sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio, e comunque **entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta; le stesse **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Si suggerisce di **leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Dopo l'invio *on-line* della domanda, e comunque entro il termine di scadenza previsto dal bando, **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta *on-line***, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la **ripresentazione integrale della domanda di iscrizione *on-line*** da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE *ON LINE* AL CONCORSO PUBBLICO'.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali